

Teresa Armanno, laureata in Scienze Politiche, si occupa di storia degli antichi stati italiani. Ha prodotto alcuni saggi sulla Repubblica di Genova e sul Regno di Napoli nel Settecento. È contrattista del COSME (Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa)

Volume stampato con i contributi di:
Associazione COSME B.C.


ISBN 9788894464474

VOLUME
III

I BORBONE E LE CITTÀ DEL REGNO DI NAPOLI. LE RIFORME SETTECENTESCHE SUI GOVERNI CITTADINI

Storie d'Europa

NAPOLI 2020



I BORBONE E LE CITTÀ DEL REGNO DI NAPOLI. LE RIFORME SETTECENTESCHE SUI GOVERNI CITTADINI

Teresa Armanno

MATERIALI STORIOGRAFICI

Il volume si sofferma sulla politica borbonica e sulle città regie del Regno di Napoli nel Settecento. A partire da Carlo di Borbone si assiste ad una politica di controllo delle autonomie dei seggi del patriziato da parte della monarchia. Sono limitati i privilegi fiscali e di giustizia delle città regie e dei patriziati e le nuove aggregazioni sono sottoposte all'approvazione sovrana. Nello stesso, però, questi patriziati sono ricoperti di onori ed hanno la possibilità di accedere a corte e nelle più alte cariche dello stato. Verso di loro è soprattutto rivolto il reclutamento della nuova nobiltà di servizio.

Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, *Stemmi della Real Casa di Savoia*, vol. IV, n. 20 (1900), pp. 173-189.

I Borbone e le città del Regno di
Napoli. Le riforme
settecentesche sui governi
cittadini

Teresa Armanno

COSME B.C.
NAPOLI 2020

Collana:

Storie d'Europa

Sez. I

Strumenti storiografici

Istituti che aderiscono alla convenzione per la formazione della Collana

Strumenti storiografici:

Centro di Ricerca interdipartimentale COSME (Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa), Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
Università Statale di Milano;
Università degli Studi di Salerno;
Université, Magonza-Universität Mainz;
Universidad Autónoma de Madrid;
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne;
Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
Direttore Generale "Formazione e Ricerca", MIBACT;
Direzione Generale Archivi; MIBACT;
Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR);
Istituto Centrale per il Calologo (ICCU);
Biblioteca Nazionale di Napoli;
Biblioteca Nazionale di Roma;
CNR, Napoli, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo;
CRN, Palermo, Beni Culturali.

Comitato scientifico della Collana, Strumenti storiografici:

Antonio Álvarez-Ossorio Alvaríño, Universidad Autónoma de Madrid; Antimo Cesaro, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Giuseppe Cirillo, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Antonino De Francesco, Università Statale di Milano; Pasquale Femia, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Pedro García Martín, Universidad Autónoma de Madrid; Aurelio Musi, Università di Salerno; Maria Anna Noto, Università degli Studi di Salerno, Matthias Schnettger, Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Pierre Serna, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne; Giulio Sodano, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Robin L. Thomas, Pennsylvania State University; Stefano Vitali, MIBACT.

Coordinamento editoriale:

Maria Anna Noto, Università di Salerno; Paola Viviani, Università degli Studi della Campania.

Comitato di redazione.

Teresa Armanno, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Fulvia D'Aloisio, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Elvira Diana, Università degli Studi di Chieti-Pescara; Angelo Di Falco, Università degli studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Amalia Franciosi, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Cristina Bravo Lozano, Universidad Autónoma de Madrid; Roberto Quirós Rosado, Universidad de Alcalá; Carmen Saggiomo, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Astrid Pellicano, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Maria Senatore Poliseti, Università degli studi di Salerno; Miriam Sette, Università degli Studi di Chieti-Pescara; Paola Viviani, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*.

Volumi pubblicati

- I) L. Falcone (a cura di), La comunità di San Leucio attraverso i bilanci familiari: Le Tisseur de San Leucio di Ippolito Santangelo Spoto, COSME B.C., Napoli 2020.
- II) A. Di Falco, La costruzione dello Stato moderno borbonico. La sperimentazione sui Siti reali napoletani, COSME B.C., Napoli 2020.

Volumi in preparazione

A. Tisci, La via della seta nel Regno di Napoli. Dalle politiche mercantilistiche alle riforme borboniche

Ogni volume è sottoposto ad un doppio referaggio anonimo di due docenti universitari di due diversi Paesi dell'Unione Europea.

© 2020 COSME B.C.
ISBN 978-88-944644-7-4

Stampato nel mese di giugno 2020
a cura di COSME Beni Culturali

Sommario

Prefazione.....	9
Capitolo I	
Riforme borboniche nobiliari. I nodi storiografici	15
1. Gli interventi sulle nobiltà cittadine.....	15
2. I cavalieri di Malta alla prova della riforma della nobiltà carolina.....	37
Capitolo II	
Seggi patrizi e piazze popolari.....	51
1. Togati napoletani ed accesso al patriziato: il caso dei seggi della città di Trani.....	51
2. Il diverso ruolo del ceto dei popolari dopo le chiusure oligarchiche secentesche	54
Capitolo III	
La politica monarchica sulle città regie	69

1. Patriziato urbano delle città regie. Il nuovo disegno politico della monarchia.....	69
2. La svolta della monarchia. Il dispaccio degli anni '80 del Settecento ed il controllo delle aggregazioni nelle città regie	79
Appendice.....	85
Bibliografia	113

Prefazione

Il volume di Teresa Armano va a coprire un vuoto nell'attuale ricerca storiografica. La politica borbonica nei confronti dei governi cittadini nel secondo Settecento, nel Regno di Napoli.

Carlo di Borbone, il nuovo sovrano di un regno autonomo, che è stato ulteriormente studiato in quanto si sono celebrati da poco i 200 anni dalla nascita, pone le fondamenta politico istituzionali per un nuovo Regno di Napoli¹.

Una parte della storiografia recente ha, infatti, messo in rilievo l'importanza del Regno di Carlo di Borbone come sede di un grande laboratorio di riforme. Riforme che, dopo il 1759, saranno proseguite in Spagna².

Al centro della politica di Carlo di Borbone la costruzione dello stato moderno, la riforma delle nobiltà, la nuova politica in merito ai governi urbani.

In questo contesto va inquadrato il genere delle storie genealogiche. Tutte le medie e grandi famiglie feudali commissionano le proprie «storie» almeno fino alla fine del Seicento, quando compaiono i primi «alberani» generali del Regno (come quello di Beltrano) che «ufficializzano» le genealogie delle principali famiglie del baronaggio³. Anche in questo caso si tratta di una storiografia

¹ Sulle riforme statali ed istituzionali negli stati europei, e nei Regni borbonici nel periodo carolino, cfr. G. CIRILLO-A.M. NOTO, *The Modern State in Naples and Bourbon Europe Historiography and Sources*, COSME B.C. – Ministero per i beni e le attività culturali, Napoli, 2019; R. CIOFFI-L. MASCILLI MIGLIORINI –A. MUSI – A. M. RAO (a cura di), *Le vite di Carlo di Borbone. Napoli, Spagna e America*, Napoli, Arte'm, 2018; Rao (a cura di), *Una "Corte nascente", Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, Reggia di Portici, Venerdì 6 maggio (currently being printed).

² G. CIRILLO, *Emblems of Power in the Europe of the Bourbons. Semantic Research Paths on Historical Archives. Ontology edited by Francesco Moscato*, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Direzione Generale Archivi, Roma, 2018.

³ G. CIRILLO, *Nobiltà e politiche nobiliari nel Regno di Napoli nel periodo di Carlo di Borbone*, in *Le vite di Carlo di Borbone. Napoli, Spagna e America*, cit., Napoli 2018, pp. 139-152.

fortemente ideologica. Dietro quelle che Bizzocchi ha definito genealogie incredibili, vi è la ricerca di una schiatta illustre collocata nei primi albori dell'antichità che possa dare nuovo vigore ad una nobiltà che è ormai proiettata verso ideologie ricercate nel seme e nel sangue⁴. Si tratta di un nuovo paradigma ideologico che si inserisce all'interno di una trattatistica barocca dove risultano di particolare importanza i canoni proposti da Scipione Ammirato e Torquato Tasso. Questi ceti sociali ricercano una legittimazione di *status* nella dinastia asburgica. Nella loro produzione documentaria, i materiali sono utilizzati per cementare il processo d'integrazione tra questa nobiltà e gli Austrias. Accanto ai vecchi lustri medievali e della prima Età moderna – carriere politico-militari, Ordini cavallereschi acquisiti nel periodo angioino ed aragonese – ora si affiancano le nuove cariche ed onorificenze ottenute dagli spagnoli. Su un altro versante, soprattutto a partire dai primi decenni del Seicento, come emerge dalle consulte della Real Camera di S. Chiara, nasce un genere storiografico dove sono protagoniste le città provinciali⁵. È un genere, quello delle storie cittadine, che avrà una seconda fortuna nel Settecento borbonico, quando le città regie del regno ed il loro patriziato rivendicheranno una nuova alleanza con la monarchia borbonica⁶.

È qui la novità nel volume dell'Armano: il patriziato cittadino rivendica il ruolo politico nella storia del Regno, richiamandosi ai regolamenti urbani del periodo aragonese. Sullo sfondo la politica di Carlo di Borbone ed i tentativi di costruzione di nuovi valori nazionali basati sulla creazione dell'esercito, della Corte, della burocrazia. Ed accanto ai tentativi di creare una diversa identità, ricercata nella formazione di una nobiltà di servizio, la Monarchia borbonica prende come punto di riferimento soprattutto le città ed i

⁴ R. Bizzocchi, *Memoria familiare ed identità cittadina*, in G. CHITTOLINI-P. JOANEK (a cura di), *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia ed in Germania (secoli XIV-XVI)*, il Mulino, Bologna, 2003, pp. 123-124; ID., *Genealogie incredibili. Scritti di storia dell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 1995.

⁵ Ora vedi anche G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca ed antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Roma 2012.

⁶ Id.

patriziati cittadini delle città regie. Il patriziato rivendica una propria partecipazione alla storia del Regno. Nasce una nuova ispirazione, che si richiama alle «Nazioni territoriali», che ritiene che per procedere verso la modernizzazione del Regno di Napoli bisogna coinvolgere nel processo l'élite delle province⁷. Élite che ha ereditato, a livello etico, le antiche virtù dei popoli italici e si è mantenuta nella debita distanza dalla Capitale che tutto corrompe nella sua spirale.

La storiografia ha richiamato, a questo proposito, la figura di Giuseppe Maria Galanti che è centrale in questa nuova costruzione che vede al centro le città del Mezzogiorno e più in generale un grande progetto fisiocratico. Che visione ha della fisiocrazia Galanti e, più in generale, che cosa propone per riformare dall'interno lo Stato napoletano? La nuova Monarchia indipendente non ha costituito per il Regno una decisiva svolta storica. Anzi, ha aggravato parecchi ritardi e contraddizioni. La Spagna non domina più, ma non è venuto meno quel retaggio storico di malgoverno, di privilegio, di arretratezza; la grande Capitale, il mostro creato dagli spagnoli, continua ad opprimere ed a sfruttare le province. Napoli, con le sue magistrature accentratrici e farraginose, col suo foro pletorico e rapace, col lusso dissipatore della Corte e dei nobili, colla sua plebe innumerevole ed improduttiva, appare a Galanti come una seconda Roma che, sprovvista, per altro, di grandezza militare e di sapienza giuridica, è destinata a perpetuare il sacrificio delle province del Mezzogiorno.

La contrapposizione tra Capitale e città provinciali si rivela quindi uno dei temi centrali della riflessione storicopolitica del Galanti⁸. L'illuminista punta sulla classe dirigente delle città provinciali e sul suo patriziato. Il modello sannitico di Galanti non è altro che la visione di uno Stato decentrato, federalista, da costruire su una nuova alleanza tra la Monarchia ed il meglio della classe dirigente

⁷ A. MUSI, *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, Guerini e Associati, Milano, 2003. ID., *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007; ID., *Il Regno di Napoli*, Morcelliana, Brescia, 2016.

⁸ A. DE BENEDICTIS - I. FOSI - L. MANNORI (a cura di), *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, Viella, Roma, 2013, pp. 33-54.

provinciale⁹. In questo modo, diventano più chiari i propositi fisiocratici di Galanti. Era nata una nuova alleanza tra la Monarchia borbonica e le città provinciali del Regno.

In alto opera la monarchia. Infatti, la formazione di una nobiltà di servizio passa, più che mediante il baronaggio del Regno, attraverso il reclutamento del patriziato urbano. La politica della Monarchia va oltre. Già dagli anni Quaranta del Settecento la Camera della Sommaria ha cercato di creare un rapporto privilegiato con le periferie del Regno e con le sue piccole *élite*.

Si interviene in modo massiccio sui patriziati regi cercando di limitare le loro autonomie a tutto vantaggio della Monarchia, con una serie di riforme che sfiorano gli anni Novanta del Settecento. La limitazione del potere politico amministrativo da parte del patriziato è, però, largamente compensato dalle grandi possibilità di carriera che si aprono ai patriziati del Regno nel nuovo esercito nazionale o a corte. È anche il momento in cui diminuisce il reclutamento del patriziato nell'ordine dei cavalieri di Malta per le grandi possibilità di mobilità sociale offerte dai Borbone.

Nel periodo borbonico, grazie all'apporto delle periferie, la Nazione – attraverso i miti delle virtù dei popoli preromani – viene ricercata nel rapporto privilegiato fra le *élite* cittadine e provinciali e la Monarchia. Un rapporto che si gioca sul rafforzamento della sfera amministrativa del Regno, portata avanti in contrapposizione non solo al baronaggio delle province ma anche ai privilegi della Capitale.

In basso si crea una forte mobilitazione delle *élite* che appoggia la monarchia. Questo tipo di politica non risolve il problema della classe dirigente. La modernizzazione passa attraverso la costruzione di una ristretta *élite*, individuata sempre più nella piccola sfera della nobiltà di servizio. Ma non vi è poi nessun anello di congiunzione, soprattutto culturale, tra questa nobiltà, che ora passa dal reclutamento militare, della burocrazia e della Corte, e la nuova

⁹ G. CIRILLO, *I nuovi assetti istituzionali del Regno di Napoli nel periodo di Maria Carolina e di Ferdinando IV* in *Io, la Regina Maria Carolina d'Asburgo-Lorena tra politica, fede, arte e cultura*, a cura di G. SODANO-G. BREVETTI, Quaderni Mediterranea, Palermo, 2016.

classe dirigente delle piccolissime neopromosse università provinciali.

Giuseppe Cirillo

Capitolo I

Riforme borboniche nobiliari. I nodi storiografici

1. Gli interventi sulle nobiltà cittadine.

È stato osservato recentemente come fra gli stati moderni italiani che gravitano nell'universo degli Austrias, il più simile al Regno di Napoli in tema di patriziati, sia il ducato di Milano¹⁰.

Ciò in realtà rappresenta una grande contraddizione in quanto almeno il Regno di Sicilia, che ha una parte prevalentemente urbana, ha solo mastre nobili e non patriziato; mentre nel Regno di Sardegna - vero mare feudale - non esiste nobiltà urbana. Qui è il baronaggio della provincia residente in città che monopolizza il governo dei principali centri.

Questa condizione non interessa lo stato di Milano - la storiografia ha richiamato ripetutamente il cosiddetto sistema patrizio - dove il complesso statale è composto da un insieme di città con governi patrizi o misti, e il baronaggio legato al feudo, residente a Milano o nelle altre grandi città dello Stato, rappresenta un'eccezione. In genere, sono le grandi famiglie dei principi milanesi ad aver costituito grandi complessi feudali nelle aree interne.

Anche nel Regno di Napoli il processo è diverso rispetto alla Sicilia ed alla Sardegna. Anche se si è in presenza di un numero ridotto di città, rispetto al mare feudale delle province, esiste un patriziato a Napoli ed in un'altra trentina di città regie che ha aspetti in comune con quello milanese. Non si è in presenza dell'ereditarietà delle cariche decurionali di cui ha parlato la storiografia milanese, ma del fatto che il baronaggio di provincia è escluso dal governo urbano, a meno che non sia stato aggregato ai seggi cittadini.

¹⁰ G. CIRILLO, *Nobiltà riflessa. La storiografia positivista e la questione delle aristocrazie italiane dell'Età Moderna. Antologia delle relazioni sugli stati preunitari*, Milano 2020.

Nel Regno di Napoli, poi, rispetto allo Stato di Milano, le conflittualità tra il baronaggio provinciale ed i patriziati cittadini sono spesso consistenti. Solo nel corso dell'età moderna una parte consistente delle grandi famiglie storiche della nobiltà di feudo si aggregano alle piazze patrizie cittadine, soprattutto della città di Napoli.

Affronteremo alcuni punti, importanti per inquadrare le riforme cittadine borboniche:

- a) Il “sistema patrizio” e la tipologia delle nobiltà meridionali;
- b) Le riforme settecentesche sulla nobiltà e sui patriziati cittadini;
- c) La tavola della nobiltà di Carlo di Borbone

1. Da qualche decennio, anche per il Regno di Napoli, la storiografia ha voluto verificare l'applicabilità o meno del cosiddetto “modello patrizio”¹¹. Semplificando, le acquisizioni storiografiche che hanno studiato le chiusure oligarchiche delle città del Centro-Nord per l'età moderna hanno osservato come si assiste prima al passaggio da governi “larghi” a governi “stretti” nelle città; poi una città “dominante” finisce per inglobare diverse città “suddite” ed i relativi contadi¹².

¹¹ Su questi temi vedi ora il volume di G. CIRILLO, *I Savoia e le nobiltà italiane. La storiografia aristocratica e la difficile costruzione di un'identità*, COSME B. C-MIBACT, Napoli, 2020.

¹²Cfr. E. FASANO GUARINI (a cura di), *Potere e società negli Stati regionali italiani fra '500 e '600*, Il Mulino, Bologna, 1978; EAD., *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI-A. MOLHO-P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 147-176; EAD., *Potere centrale e città soggette nel Granducato di Cosimo I*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXIX, fasc. 3-4 (1977), pp. 490-538; G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV*, G. Einaudi, Torino, 1979; ID., *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano, 1996; ID. (a cura di), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato nel Rinascimento*, Il Mulino, Bologna, c1979; P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, c1982.

Chittolini, Fasano Guarini, Mozzarelli hanno messo in rilievo come queste nobiltà urbane finissero per gestire i governi cittadini - che possono essere patrizi o misti - attraverso cariche decurionali a livello ereditario e di fatto controllassero alcuni uffici con formule giuridiche vicino a quelle dello *ius patronato*. Si trattava – secondo questi autori - di una forma di compartecipazione al potere.

Partendo da questi risultati, diversi studi - ad iniziare dal classico lavoro coordinato da Maria Antonietta Visceglia - si sono prefissi di colmare alcuni vuoti attraverso il «superamento di quel dualismo storiografico che caratterizzava ancora gli anni Settanta e che sembrava il riflesso di un più profondo e strutturale dualismo tra una riconosciuta fisionomia urbana dell'area centro-settentrionale della penisola e la prevalente ruralità del Sud». Per Visceglia si tratta di indagare, in modo diverso, diverse categorie storiografiche: innanzitutto il rapporto tra feudalità e patriziato, una dinamica sociale che non si può appiattare sotto facili schematismi¹³.

Le ipotesi di Maria Antonietta Visceglia venivano confermate da diversi studi sulle province della Calabria, degli Abruzzi, della Campania, della Puglia¹⁴.

¹³M.A. VISCEGLIA (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992. Vedi anche EAD., *Il bisogno d'eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in Età moderna*, Guida, Napoli, 1988. Concetti ripresi proficuamente, alcuni anni più tardi, nel volume dedicato alla nobiltà napoletana nella prima età moderna, cfr. EAD., *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano, 1998.

¹⁴Si rimanda alla seguente bibliografia, F. DANDOLO-G. SABATINI, *Lo stato feudale dei Carafa di Maddaloni. Genesi e amministrazione di un ducato nel Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Giannini, Napoli, 2009; Cfr. pure ID. (a cura di), *I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno spagnolo*, Edizioni Saletta dell'Uva, Caserta, 2013; G. SODANO, *Da baroni del Regno a Grandi di Spagna. Gli Acquaviva d'Atri: vita aristocratica e ambizioni politiche*, Guida, Napoli, 2012; M.A. NOTO, *Dal principe al re. Lo "stato" di Caserta da feudo a Villa Reale, (secc. XVI-XVIII)*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, Roma, 2012; G. BRANCACCIO (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)*, Biblion, Milano, 2011; A. DI FALCO, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI-XVIII)*, Terebinto edizioni, Avellino, 2012; L. COVINO, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, Franco Angeli, Milano, 2013; G. CARIDI, *La spada, la seta, la croce. I Ruffo di Calabria dal XII al*

Emergeva un quadro molto differenziato di patriziati. Innanzitutto, lo *status* della nobiltà di circa 30 città regie, a piazza chiusa o a ceto separato, in possesso di antichi privilegi. Poi, una forte conflittualità, all'interno delle città feudali, tra le élite urbane ed il baronaggio.

I patriziati urbani sono stati studiati già da alcuni autori della storiografia positivista. Importanti due autori: Tafuri e Bonazzi di S. Nicandro.

Tafuri è il primo studioso che, in materia di nobiltà, studia le fonti della Camera di S. Chiara; Bonazzi, invece, oltre alla conoscenza degli incartamenti della Camera di S. Chiara, esamina anche le fonti entrate in possesso della Consulta Araldica delle Province Meridionali.

Tafuri distingue quattro forme di città che danno vita a quattro tipologie di patriziati:

- a) le città regie a piazze chiuse;
- b) le città regie a piazze aperte ma con ceti separati;
- c) le città regie a piazze aperte e senza separazione di ceto;
- d) le città feudali.

Secondo questo autore le città regie a piazze chiuse hanno quattro caratteristiche: la "discretiva" nella copertura di taluni uffici cittadini; il diritto esclusivo di aggregazione; la presenza di una piazza popolare, sul modello napoletano, che può aggregare autonomamente; il ruolo tutorio del sovrano che non può intervenire nelle aggregazioni ma che le legittima, ratificandole.

Per quanto attiene alla prima categoria Tafuri dà una precisa definizione. La *discretiva* «consiste nel godimento delle cosiddette

XIX secolo, SEI, Torino, 1995; T. ASTARITA, *The continuity of feudal power. The Caracciolo of Brienza in Spanish Naples*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992; V. DEL VASTO, *Baroni nel tempo. I Tocco di Montemiletto dal XVI al XVIII secolo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995; M. BENAITEAU, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (secc. XI-XVIII)*, Edipuglia, Bari, 1997; E. PAPAGNA, *Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica. I Caracciolo di Martina in età moderna*, Franco Angeli, Milano, 2002; L. ALONZI, *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari. I Boncompagni (secoli XVI-XVIII)*, Lacaia, Manduria-Bari-Roma, 2003; F. CAMPENNI, *La patria ed il sangue. Città, patriziati e potere nella Calabria moderna*, Lacaia, Manduria-Bari-Roma, 2004, pp. 485 ss.

voci attive e passive: il che importa che qui taluni uffici non ad altri potessero conferirsi ma si solamente a persone del ceto nobile (*voce passiva*) ed importa che la nomina non da altri potesse farsi che da uno del ceto nobile (*voce attiva*)»¹⁵.

Rientrano In questa categoria Sorrento, Salerno, Cosenza, Tropea, Trani, oltre che Napoli. Sono città dove prevale un governo esclusivo del patriziato, esse conservano privilegi esclusivi: «determinano numero e qualità degli uffici riservati». Purtuttavia non vengono danneggiati i diritti dei ceti popolari. Anche se questi non hanno accesso ai titoli, ciò non pregiudica il privilegio di separazione in quanto questi si praticano per anni alterni fra i diversi ceti. Solo i sedili nobili o popolari, in queste città, possono procedere all'aggregazione. Nell'età moderna, in queste città, non si può aggregare "per giustizia" ricorrendo al Sacro Regio Consiglio.

Nelle città a piazze chiuse, tra Seicento e Settecento, le piazze dei popolari aggregano autonomamente ed hanno un peso politico-amministrativo che in alcuni casi (come a Bari, ad esempio) è uguale o superiore a quello del patriziato nobile.

La seconda tipologia di città è quella con una netta separazione di ceto (L'Aquila, Amalfi, Amantea, Aversa, Barletta, Bitonto, Capua, Crotona, Lettere, Lucera, Monopoli, Nola, Penne, Ravello, Scala, Sessa e Taranto). Secondo Tafuri si tratta di città regie dove esiste «la nobiltà, composta parimenti da determinate famiglie, e costituita in collegio separato con discreta nei pubblici uffici»¹⁶; in questi centri

¹⁵ V. TAFURI, *Della nobiltà delle sue leggi e dei suoi istituti nel già Reame delle Sicilie, con particolari notizie intorno alle città di Napoli e di Gallipoli*, tip. degli Accattoncelli, Napoli, 1869, pp. 28 ss. Queste distinzioni sono precisate nei regi dispacci del 17 marzo e 28 aprile 1782, emessi in merito alla tipologia del patriziato di Castellammare. In quella occasione la Camera di S. Chiara, investita del compito di dare risposta al patriziato cittadino, chiedeva al sovrano lumi sulle differenze tra discreta e privata, sulle piazze chiuse e sulla separazione di ceto. I due regi dispacci sono riportati in *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti. Delle Costituzioni, Capitoli, Riti, Arresti, Prammatiche, Novelle Costituzioni, Dispacci e Consuetudini di Napoli*, Tomo I, Presso Vincenzo Manfredi, Napoli, 1788, pp. 112-113.

¹⁶ V. TAFURI, *Della nobiltà delle sue leggi e dei suoi istituti nel già Reame delle Sicilie*, cit., pp. 28 ss.

il patriziato gode di un'ampia autonomia relativamente alle aggregazioni, mentre i popolari non possono aggregare.

La terza tipologia di città regie si presenta senza il privilegio di piazza chiusa e di separazioni di ceti. Non vi è una separazione certa nella divisione degli uffici tra i diversi ceti. Soprattutto i nobili che ritengono di avere i requisiti per essere immessi nel seggio del patriziato possono ricorrere al Sacro Regio Consiglio ed acquisire l'aggregazione «per giustizia».

La quarta tipologia comprende le città feudali: le città che si trovano sprovviste di privilegi e di giurisdizioni. In queste città è previsto solo un ruolo tutorio della Monarchia che ratifica le aggregazioni o le reintegra a seconda dei casi.

Sempre secondo Tafuri le differenze profonde nascono nelle città regie a sedile chiuso e quelle a sedile aperto.

Al sedile chiuso niuno poté pretendere se i nobili del sedile non glielo consentissero, e quando anche fosse il pretendente ornato di nobiltà cospicua e talvolta più illustre di quella della famiglia del sedile senza l'ascendenza ed il consentimento di queste non facevansi luogo ad aggregazione¹⁷.

Diverso il discorso in merito ai sedili aperti. Se

la domanda di un pretendente fosse stata rigettata dal ceto avrebbe potuto quegli, fatta la prova dei propri requisiti innanzi ai supremi competenti magistrati in contraddizione dai nobili, ottenere l'aggregazione (per giustizia), salvo sempre il beneplacido sovrano. Ed i requisiti che dovevano provarsi per lo più consistevano nel mantenimento nobile del padre e dell'avolo. Eccetto queste differenze, in tutto il resto erano equiparate quelle due maniere di sedili aperti e chiusi¹⁸.

Con l'avvento di Carlo di Borbone il problema della riforma dei governi cittadini diventa una delle priorità della politica dello stato. I

¹⁷ Ivi.

¹⁸ Id., pp. 25 ss. Tafuri fa riferimento al regio dispaccio del 25 gennaio 1756 di Carlo di Borbone, che istituisce la nuova "tavola della nobiltà". Cfr. anche il *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti*, cit., p. 108.

governi oligarchici avevano determinato un processo di assottigliamento dell'*élite* amministrativa¹⁹.

I patriziati e l'*élite* amministrativa nelle diverse città, anche se ridotti numericamente a poche famiglie, si opponevano a qualsiasi ampliamento dei "reggimentari". Questi esclusivi ceti di governo sono considerati come detentori di eccessivi privilegi. Inizia allora una politica di aggregazione "in contraddittorio" dal centro per tutte le famiglie che ne avessero i requisiti.

Nella prima metà del Settecento, la politica dello Stato centrale nei confronti dei governi cittadini è quindi rivolta soprattutto verso l'ampliamento dei reggimenti. Tale spinta verso nuove aggregazioni è frutto oltre che di un preciso disegno dello Stato centrale, delle spinte provenienti dai diversi ceti sociali emergenti nelle città del Regno.

Così, a partire dagli anni Trenta, si amplia il numero dei reggimentari attraverso aggregazioni in contraddittorio praticate in decine di centri. Nelle città a piazza aperta centinaia di famiglie, soprattutto quelle provenienti dalla borghesia delle professioni, richiedono di essere aggregate al patriziato. Quasi sempre l'accesso viene negato. Entra allora in gioco la Camera di S. Chiara la quale esamina i titoli di nobiltà delle famiglie dei supplicanti. Se i titoli sono sufficienti, le famiglie sono aggregate «in contraddittorio» ad una delle due piazze²⁰. Le decine di libelli presentati da dottori in legge e da altre famiglie escluse dai seggi del patriziato sortiscono buoni risultati. Così la Camera di S. Chiara avalla le richieste contenute nelle suppliche di decine di famiglie di diverse città del Regno, che sono aggregate agli specifici patriziati: 3 famiglie per Amantea, nel 1739²¹; 5 famiglie, nello stesso anno, per Aversa²²; 3

¹⁹ A. SPAGNOLETTI, «L'incostanza delle umane cose»: il patriziato di terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo), Edizioni dal Sud, Bari, 1981; ID., *Forme di autocoscienza e vita nobiliare: il caso della Puglia barese*, in «Società e Storia», 6 (1983), pp. 49-76.

²⁰ Cfr. G. CIRILLO, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale-amministrativo del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Guerini ed Associati, Milano.

²¹ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 32, inc. 22, Amantea, *Istanza di tre famiglie nobili per ottenerne la voce passiva*.

famiglie per il ceto nobile e 4 per il ceto degli ottimati a Crotona, nel 1738²³; due per Modugno, nel 1747²⁴; ben 9 a Monopoli, nel 1748-49²⁵; 9 fra dottori in legge e medicina, nel 1749, a Reggio²⁶; 4 famiglie, nel 1765, per Taranto²⁷.

Per inquadrare questo processo generale che porta alle aggregazioni in contraddittorio, si farà riferimento ai casi esemplari di Bitonto e Cosenza.

A Bitonto, nel 1739, pendono ben due istruttorie avviate dalla città in seno alla Camera di S. Chiara. I nobili ex genere di Bitonto hanno impugnato la validità delle ultime aggregazioni, al primo come al secondo ceto, imposte dal tribunale napoletano per la riforma dell'antico reggimento²⁸. Una supplica del 1739 chiarisce i disordini e i «pregiudizi che riceve il pubblico della città di Bitonto dal ritrovarsi ristretta l'amministrazione dell'Università, sue rendite ed

²² ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 23, inc. 12, Aversa, *Aggregazione di alcune famiglie alla nobiltà della città*, 1738; Ivi, fasc. 21, inc. 2, Aversa, *Istanza di alcuni particolari della città per essere aggregati ai nobili*; Ivi, fasc. 26, fasc. 45, Aversa, *Controversia sorta circa l'aggregazione di nuove famiglie nobili della città*, a. 1738.

²³ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 32, inc. 57, Crotona, *Aggregazione di diverse famiglie*; Ivi, fasc. 17, inc. 1, Crotona, *Causa di nullità proposta dai cittadini zelanti avverso l'aggregazione di più famiglie al sedile di S. Dionigi*, a. 1737; fasc. 21, inc. 3, Crotona, *Aggregazione di alcune famiglie al primo e al secondo ceto della città*, a. 1738.

²⁴ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 118, inc. 46; ivi, fasc. 192, inc. 5, Modugno, *Controversie tra i nobili per l'aggregazione di nuove famiglie*.

²⁵ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 106, inc. 18, Monopoli, *Ricorso del procuratore dei nobili sull'irregolare procedura del marchese Garofalo nella elezione degli amministratori e nella aggregazione di nuove famiglie nobili*, a. 1746.

²⁶ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 130, inc. 26; ivi, fasc. 138, inc. 11, Reggio, *Esposto di alcuni cittadini relativamente al nuovo sistema di elezione dei sindaci sia nobili che civili*.

²⁷ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 284, inc. 40, Taranto, *Circa l'aggregazione delle famiglie Maggi, Luisa, Blasi e Gagliardi*, a. 1765.

²⁸ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 41 e 42, Bitonto, 25 giugno 1740.

affari appartenenti all'annona nelle persone di 14 sole famiglie di nobili e civili congiunte anche in parentela»²⁹.

Come si giunge allo scontro fra le opposte fazioni e quale è la politica portata avanti dalla Camera di S. Chiara? Una consulta aveva chiarito che la città si era retta per lungo tempo, a livello amministrativo, sulle capitolazioni del 1565, che avevano sancito la chiusura oligarchica di 33 famiglie nobili e 33 popolari. Poi, nel corso dell'età moderna, era subentrato il continuo assottigliamento dei reggimentari fino a giungere agli anni '40 del Settecento, quando questi si erano ridotti ad appena 3 famiglie di civili ed a 11 di nobili. Importante la letteratura coeva, che fotografa il disagio e le divisioni. Antonio Cava redige in quegli anni ben tre memorie³⁰, che sono finalizzate ad istruire i procedimenti dei caporuota della Camera di S. Chiara. Nelle bozze delle consulte preparate dal tribunale vi è un ampio resoconto dei contenuti di quelle istruttorie. Le memorie non sfuggono allo storico pugliese Volpicella, che inquadra bene il dibattito portato avanti dalla pubblicistica:

Queste tre memorie furono scritte dal Cava per alcune delle famose liti che nel decorso secolo si agitarono avanti ai supremi tribunali di Napoli tra gli antichi nobili di Bitonto e coloro i quali domandarono di essere aggregati alla nobiltà bitontina. [...]. In occasione della capitolazione del 1565 intorno alla forma del governo municipale di Bitonto, la quale prescrisse che si debbano scrivere in un libro tutte le famiglie che dal passato godono la nobiltà, e quelle che in detto libro saranno scritte possano dare la voce e riceverla e non altre. Furono notate in quel libro 33 famiglie nobili [... poi] a poco a poco il numero di esse andò diminuendo e

²⁹ Ivi, 5 dicembre 1739.

³⁰ A. CAVA, *Per la città di Bitonto e suoi nobili surrogati contro gli altri nobili regimentari, commissario l'integerrimo consigliere Sign. D. Domenico Romano*, Napoli, 11 febbraio 1751; ID., *Memoria per la città di Bitonto e suoi nobili surrogati contro gli altri nobili reggimentali, intorno alla processione del corpus domini [...] S. Marchese Castagnola Capo Ruota della Camera di S. Chiara*, Napoli, 2 aprile 1753; ID., *Per la città di Bitonto e suoi nobili sorrogati contro agli altri nobili reggimentali. Il degnissimo consigliere d. Giuseppe Romano con maggiori*, Napoli, 5 gennaio 1757.

nel 1739 non rimanevano che 12 famiglie, oltre alla Rossi ed alla Saluzzi che non più facciano dimora in Bitonto³¹.

Nobili e civili esclusi dal reggimento con la vecchia chiusura oligarchica si erano opposti, fra Seicento e Settecento, a qualsiasi altra aggregazione. Nel 1670, diverse famiglie di dottori in legge inviano una specifica supplica a Madrid³² cercando di essere aggregati, senza successo, fra le file del patriziato.

Parecchi anni dopo, nel 1733, si giunge ad una nuova offensiva dei «discendenti di quei dottori». Per ottenere l'aggregazione, queste famiglie alimentano le loro pressioni con diversi ricorsi presentati ai tribunali regi, contenziosi che si trasferiranno di lì a breve nella Camera di S. Chiara:

[...] I nobili fecero viva resistenza, asserendo tra le altre cose che essi formavano un collegio di nobiltà chiuso e che niuno poteva esservi ammesso senza il loro beneplacito. Ma la Regia Camera di S. Chiara con decreto del 15 di marzo del 1742 ordinando la prima esecuzione della capitolazione del 1565 dispose l'aggregazione di nuove famiglie in seno al primo ceto [...]. Indi, poi, la Regia Camera nel 1748 suffragò 15 famiglie nobili³³.

Le ragioni addotte dalla Camera di S. Chiara, nel promuovere le nuove aggregazioni, pongono il problema del buongoverno cittadino:

[...] Si dovevano aggregare e surrogare in luogo delle mancanti altrettante famiglie, cioè fino al numero di trentatré nel primo ceto dei nobili e lo stesso numero nel ceto dei civili, e che per nobili, intender si dovessero coloro che almeno avevano acquistato la nobiltà dal padre, e confermato dai seggi aggregandi e che per adempimento il marchese Castagnola dovesse prendere le dovute informazioni, così che la Real Camera potesse procedere alla

³¹ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 87 e ss.

³² Le motivazioni della supplica sono contenute nell'opuscolo di Antonio DE PONTE, *Ragioni di fatto e leggi per li dottori della città di Bitonto con l'università di quella*, s.n.t., Napoli 1666.

³³ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 88 e ss.

surrogazione, e spedisse una relazione nella quale fossero evidenti i requisiti di ciascuna delle famiglie³⁴.

Inizia in questo modo il conflitto tra i nobili ex genere contro i nuovi nobili ex privilegio³⁵. Ancora una volta la Camera di S. Chiara è chiamata a pronunciarsi. Nonostante ciò le obiezioni dei nobili ex genere hanno prodotto il loro effetto³⁶, in quanto non mettono in dubbio il provvedimento di aggregazione in sé ma lo *status* nobiliare dei nuovi aggregati (per il quale si deve esprimere il Sacro Regio Consiglio), in quanto la nobiltà di Bitonto deve essere considerata esclusiva e separata³⁷. Giunge così la consulta istruita dal caporuota Castagnola, che smonta le obiezioni della nobiltà ex genere. La Camera di S. Chiara, secondo il magistrato, è intervenuta per sanare

³⁴ *Ivi*.

³⁵ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 130, inc. 23, 19 giugno 1748: «[...] furono presentati 5 capi di nullità per nome del procuratore e dei deputati della piazza dei nobili: il primo è che le famiglie non hanno i requisiti ordinati negli antecedenti decreti; il secondo è che la prova della nobiltà delle famiglie aggregate doveva farsi intesi i nobili; il terzo è che sono presenti due famiglie per cui già si doveva procedere esecutivamente; il quarto è che nel decreto 13 marzo 1742 si dichiarò doversi intendere per nobili o coloro che avevano acquistato la nobiltà continuità dal padre e conservata dai seggi che pretendono l'aggregazione, mentre il decreto del 26 marzo del corrente anno richiede addirittura tre o quattro gradi di nobiltà; il quinto è che coloro che hanno ottenuto la nobiltà mediante la laurea dottorale non possono chiamarsi veramente tutti nobili, altrimenti anche i notai, i mercadanti e i banchieri dovrebbero trattarsi come nobili ed aggregarsi al ceto di costoro. Ma la nobiltà che si acquista a mezzo della laurea dottorale e si trasmette ai discendenti è quella che viene accompagnata dall'esercizio continuato di tal professione per mezzo dell'avvocazia e non quella che si è acquistata per il semplice privilegio di dottore».

³⁶ *Per la illustre piazza di S. Anna della città di Bitonto*, 15 novembre 1750, citata da L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 87 ss.: «È una lunga scrittura di ben 154 pagine [...] la quale fu pubblicata per sostenere i ricorsi dei nobili contro i precedenti decreti della R. Camera di S. Chiara e contro la forma della menzione ai medesimi data e per dimostrare che i nobili bitontini erano stati sempre separati dal popolo e costituivano un sedile chiuso».

³⁷ Per questo motivo ricorrono al Sacro Regio Consiglio al quale per illustrare le ragioni del sedile della città sono rivolte delle allegazioni: *Difesa della Piazza chiusa di S. Anna della città di Bitonto*, Napoli, 20 aprile 1755; *Memoria per la piazza di S. Anna della città di Bitonto*, Napoli, 5 gennaio 1757.

le deficienze che si sono avute a livello di forma di governo. Nella città «in quel momento non vi era [un numero sufficiente di reggimentari] per la mancanza di famiglie che si erano ridotte a 3 civili e 11 nobili, le quali facevano tutto ciò che a loro pareva, raggirando gli uffici e³⁸ senza dar conto della loro amministrazione. Così si chiede di poter fare surrogare in luogo delle famiglie estinte altrettante famiglie in modo che avesse potuto avere luogo l'elezione dei governanti a tenore delle antiche capitolazioni del 1565 e si mettesse fine a tutti gli abusi e agli inconvenienti che erano ormai troppo manifesti in quella università».

Il Castagnola smonta anche l'altra tesi legata alla circostanza che i nuovi aggregati non godessero dello *status* nobiliare confacente al patriziato. La nobiltà cittadina, nella città, non è mai stata separata in quanto «solo alcuni anni prima è stata battezzata dagli stessi nobili [come] sedile di S. Anna, del quale non c'era alcuna menzione nelle antiche capitolazioni»³⁹. I conflitti non si placano, anche nella seconda metà del Settecento, tanto che la Camera di S. Chiara deve intervenire in più occasioni:

La guerra tra le due parti contendenti dopo siffatti provvedimenti in luogo di terminare maggiormente si acuisce perché gli antichi nobili si fecero ad impugnare i decreti della Regia Camera deducendo tra le altre cose che la segregazione era stata fatta senza la loro contraddizione e che si doveva dichiarare essere state le nuove famiglie surrogate alle presenti unicamente nel governo della città e non già negli nuovi onori della nobiltà bitontina, la quale era stata sempre separata dal popolo e costitutiva una piazza chiusa e spettante in conseguenza agli antichi il diritto di precedere i surrogati. Con un dispaccio del 22 di maggio 1750 ha commesso l'esame di tali doglianze alla stessa Regia Camera la quale poi dichiara che i precedenti suoi decreti, i quali avevano acquisito la forza di cosa giudicata sono stati interposti pro [...] et governo università che la precedenza dovea essere regolata dagli uffici e non dalla qualità delle persone e che salvi ed intatti rimanevano i diritti pretesi dagli antichi nobili la cui costanza era devoluta al Sacro

³⁸ Ivi

³⁹ Ivi

Consiglio; ma il Re prima di approvare questo ultimo decreto ordinò con un dispaccio del 25 di luglio 1758 al Sacro Regio Consiglio di decidere in un breve termine se in Bitonto i nobili formavano un sedile chiuso⁴⁰.

Meno semplice la politica governativa per le città a piazza chiusa come nel caso di Cosenza. Il caso si presenta alla metà degli anni '50 del Settecento. Diverse famiglie, nei decenni precedenti, hanno tentato, senza successo, di essere aggregate al patriziato cittadino. Due di queste, i baroni De Martino e Monaco, ricorrono al Sacro Regio Consiglio. Dopo che sono stati esaminati i titoli, nel 1758 – «malgrado i reclamanti avessero provato la loro nobiltà nei termini richiesti per le aggregazioni ai seggi aperti» – a nulla vale la sentenza positiva del tribunale napoletano. La sentenza non è eseguita perché «non fu fatto diritto alla loro istanza precisamente perché i nobili del sedile di Cosenza avevano la privativa nelle aggregazioni»⁴¹.

Con queste premesse, il governo non poteva che giungere a più miti consigli in quanto nelle città a piazza chiusa non si potevano imporre aggregazioni in contraddittorio come per quelle a piazza aperta. Così, di fronte al problema concreto di aumentare il numero dei reggimentari che si era troppo assottigliato, si giunge a negoziare le aggregazioni con il patriziato locale. Il compromesso è basato sul presupposto che, una volta individuate le famiglie meritevoli, dopo l'aggregazione al seggio nobile deve giungere la tacita ratifica della Monarchia, prova ne è il

dispaccio del luglio 1759 a firma del ministro Tanucci diretto al preside di Cosenza, col quale si dice che essendosi il Re benignato rilasciare le cedole di aggregazione al seggio chiuso di detta città alle famiglie Giannuzzi, Savelli, Di Maio, Guazzolini ed Alimene, potevasi dar loro il relativo possesso e finalmente per non altro disturbandosi⁴².

⁴⁰ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 88 ss.

⁴¹ Ivi

⁴² L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., p. 212.

Tutto questo all'interno di un quadro molto articolato. Alla metà del Settecento, in pieno illuminismo, si fa strada ormai l'idea di una riforma complessiva dei precedenti ceti sociali attraverso la rimozione della vecchia idea di nobiltà. È in questo contesto in movimento che giunge la riforma della "tavola della nobiltà" (1756) voluta da Carlo di Borbone. La nuova dinastia vuole creare nuovi legami di fedeltà con i patriziati urbani annullando le vecchie catene di nobiltà.

La politica delle aggregazioni in contraddittorio portata avanti dalla monarchia meridionale, fino alla metà del Settecento, invece di semplificare la "tavola" delle nobiltà e dei governi locali del Regno l'aveva complicata. Permangono le divisioni in seno al baronaggio, al patriziato urbano, fra gli inclusi e gli esclusi nelle piazze dei nobili e dei popolari. Anche le nuove aggregazioni imposte dal centro non danno diritto allo stesso *status* di nobiltà. Si tratta solo di famiglie, come per le aggregazioni effettuate per la città di Nola, da «potersi utilizzare solamente per il decurionato senza [l'attribuzione di] nessuna nobiltà di privilegio od onorificenza», oppure le nuove aggregazioni, a prescindere dall'evoluzione storica dei patriziati di quelle singole città, danno vita a forme di nobiltà generosa⁴³.

⁴³ Sulla riforma della "tavola della nobiltà" del Regno di Napoli (regio dispaccio del 25 gennaio 1756) e sul ruolo della Camera di S. Chiara si rinvia ai prossimi paragrafi. Il regio dispaccio è trascritto nel *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti*, cit., pp. 108-110. Spunti in merito sono stati forniti da A. SPAGNOLETTI, *Profili giuridici della nobiltà meridionale fra metà Settecento e Restaurazione*, in «Meridiana», 19 (1994), pp. 29-58. Sulle politiche statali, relative alla nobiltà, avviate dalla metà del Settecento in poi negli Stati preunitari italiani, cfr. per lo Stato Pontificio (per la riforma del 1746) P. BOUTRY, *Nobiltà romana e curia nell'età della Restaurazione. Riflessioni su un processo di arretramento*, in M.A. VISCEGLIA (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri*, cit., pp. 390-421; per la Lombardia asburgica (per la riforma del 1767), C. MOZZARELLI, *Il Senato d'Imperio e città. La riforma nella Lombardia del Settecento*, in *L'Europa delle corti alla fine dell'antico regime*, a cura di C. MOZZARELLI-G. VENTURI, Bulzoni, Roma, 1991, pp. 495-538; sul Granducato di Toscana (per la riforma del 1750), M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 35 ss.; ID., «Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone». *La legislazione sulla nobiltà nella Toscana lorenese (1750-1792)*, in M.A. VISCEGLIA (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri*, cit., pp. 355-368. Nello Stato Sabauda non si procede ad un inquadramento della nobiltà. Secondo Merlotti, i

Si inserisce, dunque, in questo complesso quadro il regio dispaccio del 1756, che riforma la “tavola della nobiltà” del Regno di Napoli distinguendone tre differenti tipi:

a) «la nobiltà generosa, che comprendendo anche le famiglie civiche o decurionali [...] si verifica allora quando nella continuata serie de' secoli una famiglia è giunta a possedere qualche feudo nobile, o che per legittime pruove consti trovarsi la medesima commessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera separazione dalle civili e molto di più dalle famiglie popolari; o pure sempre che abbia le origini da qualche ascendente il quale per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa, o della Corte, avesse attento qualche distinto e superiore impiego o dignità e che li suoi discendenti pel corso di lunghissimo tempo si fossero mantenuti nobilmente, facendo onorati parentadi, senza mai discendere ad uffici civili e popolari, né di arti meccaniche ed ignobili»⁴⁴;

b) «la nobiltà di privilegio... goduta da tutti coloro, li quali, per li loro meriti e servigi personali prestati alla Corona ed allo Stato, giungono ad essere promossi dalla munificenza dei principi a gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga e della corte; dovendo in questa classe essere considerati e compresi tutti gli ufficiali maggiori e minori e quelli li quali, anche nelle altre classi di stato maggiore dell'esercito, come nella carriera ecclesiastica e delle lettere e altre classi di regal servizio e governo di stato, giungono ad ottenere decorsi impieghi, li quali imprimono carattere e che siano di equivalente sfera colla distinzione ed ordine che richiede per la sua qualità il differente maggiore o minor rango di ciascuno»;

c) «la terza nobiltà quella chiamata legale ossia civili; nel qual rango si reputano tutti quelli che facciano constatare avere, così

Savoia praticano volutamente questo tipo di politica ambigua. Cfr. A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte nel Settecento*, Olschki, Firenze, 2000.

⁴⁴ V. TAFURI, *Della nobiltà delle sue leggi e dei suoi istituti nel già Reame delle Sicilie*, cit., p. 28.

quelli come il loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente con decoro e comodità e che, senza esercitare cariche né impieghi bassi e popolari, sono stati stimati gli uni e gli altri nell'idea del pubblico per uomini onorati e da bene»⁴⁵.

Il dispaccio, applicato alla storia dei singoli patriziati urbani, si presta ad interpretazioni non proprio omogenee. Gran parte del patriziato e del baronaggio del Regno è escluso dalla nobiltà generosa. Sono discriminati una parte rilevante degli esponenti del mondo baronale meridionale che hanno acquisito il blasone da meno di 200 anni; ancora più penalizzati i patriziati di decine di città del Regno che non rientrano nella prima nobiltà generosa, in quanto non erano stati separati i ceti o non si era proceduto a determinare l'attribuzione degli uffici tra nobili e popolari.

Ancora: non serve l'acquisizione dello *status* di nobiltà di privilegio o di nobiltà "legale" se gli esponenti del patriziato non risiedono in città regie e – soprattutto – in città considerate a piazza chiusa o di ceto separato.

I dubbi sollevati dalla genericità del dispaccio danno vita a centinaia di suppliche – che chiedono chiarimenti nel merito del provvedimento – rivolte al sovrano, alla Segreteria di Stato (spedite dalle città a piazze chiuse), alla Segreteria di Grazia e Giustizia (inviata dalle città a piazze aperte).

La Camera di S. Chiara viene investita dal sovrano e dalle due Segreterie del compito di documentare ed emettere consulte, alla fine del procedimento giudiziario, sui quesiti posti dalle suppliche.

Un primo problema nasce dall'applicazione della riforma del 1756 in quanto decine di famiglie patrizie interpretano il regio dispaccio in modo estensivo, pensando di avere i requisiti per essere immessi nel primo rango di nobiltà.

[...] Nel Regio dispaccio stava prescritto che le famiglie più cospicue si proferissero nel primo ceto [però] rimasero incluse solamente

⁴⁵ Il regio dispaccio dichiarante i vari gradi di nobiltà, del 25 gennaio 1756, oltre ad essere riportato nelle Bozze delle Consulte della Camera di S. Chiara è pubblicato in *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti*, cit., pp. 108-110.

quelle che avevano già goduto l'onore del sindacato od aveano requisiti tali da poterlo senza contraddizione alcuna godere. Di tal modo formato il catalogo approvato dalla Regia Camera le famiglie del primo ceto si qualificarono come già in antico sindacali, nobili e patrizie. Ma era facile prevedere che per quelle disposizioni, tra temporanee e vaghe, sarebbensi subito riaccesi i litigi. Di vero, da una parte era presentissimo l'interesse delle antiche famiglie, le quali sebbene pel catalogo della riforma esse sole oramai componessero il primo ceto, nulladimeno desideravano che fosse stabilmente riconosciuta e dichiarata la lor qualità di nobili separati, con divietarsi ad altri di pretendere ai medesimi onori senza legittime prove, e dall'altra parte era il dispetto di coloro che, rimasti esclusi dal catalogo, tenevasi tuttavia per meritevoli. Laonde fu tosto preso a contendere, e con tanta protervia che le contese continuarono per tutta la seconda metà del passato secolo. L'esito fu che i diritti e le prerogative delle antiche famiglie vennero dal Re sovranamente riconosciute riservati e ragguagliati alle norme degli altri patriziati⁴⁶.

Altre riserve sul regio dispaccio vengono espresse da singoli patriziati cittadini che si sentono discriminati in quanto sprovvisti dei requisiti per essere immessi nella «nobiltà generosa».

Una prima supplica con richiesta di chiarimenti – inviata al sovrano e di cui è investita la Camera di S. Chiara – giunge dalla città di Castellammare. Nelle città, i privilegi maggiori o minori che derivano al patriziato nascono da due fattori: la discretiva nella copertura di taluni uffici cittadini e il diritto esclusivo di aggregazione. Nel caso di Castellammare, la conferma delle cariche elettive viene effettuata da tutti i ceti, quindi non esiste, di fatto, una separazione degli uffici nobili da quelli popolari. Questa consuetudine penalizza il patriziato di quella città che non può essere considerato “generoso”⁴⁷.

Precisava il regio dispaccio:

In Castellammare non sia separazione di nobiltà, ma una semplice distinzione di ceto. Si appuri, quali famiglie abbiano i requisiti

⁴⁶ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., p. 57.

⁴⁷ Cfr. il regio dispaccio del 20 giugno 1772, in *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti*, cit., pp. 110-111.

d'essersi il Padre e l'Avo mantenuti di propria rendita senz'esercizio vile, o meccanico, di aver contratti decorosi Parentadi, e specialmente che abbiano convenienti comodità a sostenere il decoro. Il tutto si riferisca, per risolversi quali e quante famiglie debbano aggregarsi al Ceto dei Nobili. Intanto nelle chiese non istiano affatto sedie o scanni particolari, ma si permettono solamente scannetti e sedie comuni a tutti. Si tolga la privativa ai nobili di portare le Aste del Pallio nella festa del Corpus Domini ed in altre e di poter formare le donzelle in quei due monasteri⁴⁸.

Dopo le rimostranze di Castellammare seguono altre decine di suppliche di baroni e città, che chiedono se il loro *status* nobiliare possa rientrare nella prima nobiltà generosa. La Camera di S. Chiara generalizza i contenuti espressi nelle consulte – richiamando cronologicamente le decisioni precedenti – fornendo quelli che sono considerati i requisiti interni per l'individuazione della nobiltà titolata e del patriziato urbano del Regno di Napoli.

Per i patriziati cittadini una prima distinzione tra quelli che possono entrare a far parte della nobiltà generosa e quelli che vi sono preclusi giunge con una consulta che concerne la città dell'Aquila.

Questa città ha visto un cambiamento genetico del suo patriziato. In seguito alle vicende della discesa del Lautrec nel Regno di Napoli, è punita dalle autorità spagnole che revocano i suoi antichi privilegi giurisdizionali e fiscali, la sottopongono ad una vera e propria

⁴⁸ *Ivi.* Dopo la promulgazione del regio dispaccio, segue la richiesta di chiarimenti al sovrano da parte della Camera di S. Chiara sui diritti e sulle prerogative delle diverse tipologie di nobiltà. I regi dispacci del 17 marzo e del 28 aprile 1782 precisano: «gode la discretiva [il patriziato di Castellammare] poiché ogni cittadino che potrà dimostrare marche di nobiltà eguali, o consimili a quelle dei nobili ha diritto di poter pretendere di esservi iscritto. È se tale giustizia da' nobili di separazione gli si neghi, può domandarla e ottenerla dai Magistrati, verificando i suoi requisiti, or in quelle separazioni perfette la speciale caratteristica è quella, che in virtù della descrittiva degli uffici Nobili, i soli nobili hanno voce attiva e passiva in eleggersi fra loro senza mistura del ceto popolare. Costando dunque dalle scritture e dalla pratica riferita dal consigliere Caruso, che in Castellammare, sebbene i nobili abbiano la discretiva degli uffici di loro propri, pure non dimeno la voce, o sia il diritto di nominare compete a tutti dell'universal parlamento, non può dirsi, che vi sia separazione di nobiltà, ma semplice distinzione di ceto». Cfr. *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti*, pp. 112-113.

tassazione capestro, impongono la costruzione di un imponente castello a spese della municipalità; inoltre, le sono sottratti i preziosi pascoli montani – vitali per la sua economia armentizia – e, soprattutto, è privata del prezioso «comitato». Infatti, i 66 castelli e terre abitate del suo contado sono infeudati a capitani spagnoli e ad alcune famiglie della feudalità meridionale filospagnola.

I casali dell'Aquila, appoggiati dal nuovo baronaggio, pretendono pertanto che i beni degli aquilani, all'interno del territorio del contado, non debbano essere accatastati a favore della città, ma attribuiti alle nuove università composte dagli ex casali. Il problema della promiscuità riesplode nella seconda metà del Seicento ed ancora alla metà del Settecento nella famosa memoria del Franchi, del 1752, tutta sbilanciata a favore delle ragioni dell'Aquila e del suo patriziato contro le pretese delle sue ex ville⁴⁹.

Stando alla consulta della Camera di Santa Chiara inerente al caso della città dell'Aquila, il titolo di patrizio cittadino può essere attribuito solo alle «città di seggio a piazza chiusa e non alle città di seggio a piazza aperta», oppure alle «città con certa separazione di ceto introdotta a solo scopo di una più ordinata amministrazione». Solo le prime due categorie si devono ritenere nobilitanti «ma con positiva prevalenza per le città di piazza chiusa». Il titolo di patrizio – aggiunge la consulta – «spetta solamente a queste». Si tratta del ceto maggiormente fornito di requisiti all'interno «dell'antiche nostre città regie o demaniali nelle quali, per titolo implicito di antichissima immemorabile consuetudine e per titolo esplicito di sovrana concessione, la nobiltà composta di determinate famiglie, costituita in collegio separato dalla rimanente parte della cittadinanza e dallo stesso governo municipale»⁵⁰.

Anche città come Sorrento, Salerno, Cosenza, godono di precisi privilegi: il diritto di discretiva «in alcuni uffici del governo medesimo, e che liberamente e privatamente [possono procedere] a

⁴⁹ C. FRANCHI, *Difesa per la fedelissima città dell'Aquila contro le pretensioni de' Castelli, Terre e Villaggi che componeano l'antico contado aquilano intorno al peso della Buonatendenza*, nella stamperia di Giovanni di Simone, Napoli, 1752.

⁵⁰ Ivi

nuove aggregazioni senza che altri in suo dissenso avesse potuto ottenerlo per giustizia, di ottenere il Regio assenso di approvazione su tali aggregazioni rimanendo queste altrimenti come non avvenute, e di rimessi a deliberare negli affari ottenuti alla nobiltà ed alla elezione agli uffici senza intervento di Regio ministro».

Prima del dispaccio del 1756, la Camera di S. Chiara, come si è visto, attua la sua politica di ampliamento dei decurionati soprattutto promuovendo centinaia di aggregazioni in contraddittorio. Dopo la riforma del 1756, non sono presi di mira solo i seggi delle città a piazze aperte, ma entrano nella politica tanucciana anche le città a piazze chiuse e che presentano ceti separati. Tali aggregazioni imposte dal centro finiscono per creare ulteriori frammentazioni di *status* in seno ai patriziati urbani in quanto – in quest’ultimo caso – ai nuovi nobili sono preclusi gli uffici cittadini principali, godendo del solo elettorato attivo.

Ben presto, differenze di fondo subentrano tra famiglie antiche (definite originarie o ex genere) e quelle aggregate per volere del sovrano (ex privilegio), «[...] Talché facevasi assai più conto di una famiglia antica in qualche separazione che di un’altra aggregata in qualche sedile chiuso».

Ma non è solamente questo. Le nuove famiglie aggregate dal centro allo scopo di promuovere il buongoverno cittadino non sono dotate di un vero *status* nobiliare simile a quello degli altri patriziati: sono incluse

senza gli onori della nobiltà, semplicemente per partecipare col primo ceto nel regimento civico. E questo avveniva quando le prove non erano sufficienti e tuttavia coloro che pretendevano meritevoli, e soleva spiegarsi con queste clausole senza pregiudizio della nobiltà o ferme le ragioni di essa.

Anche per semplificare questa nuova giungla giuridica si arriva al regio dispaccio del 25 gennaio 1756.

L’intento è complesso: creare legami diretti con la nuova *élite* di potere e nello stesso tempo, con la ripartizione in tre sfere di nobiltà, ridurre le variabili interne, del patriziato e del baronaggio, promuovendo sul campo anche una nobiltà di “servizio” reclutata

tra le file delle magistrature e dell'esercito, che proprio in quegli anni si vanno a riformare.

Nel Regno di Napoli, però, non si afferma come per altri Stati regionali italiani un nuovo modello di classe dirigente fondato sull'abolizione dei vecchi ceti nobiliari e popolari e sulla formazione di un'unica *élite* di potere; all'opposto, si rimarca la divisione di ceto tra una nobiltà molto esclusiva (generosa) – che fonde il meglio dei patriziati, del baronaggio e della nobiltà di toga – ed i nuovi ceti “popolari”. La nobiltà generosa avrà un ruolo esclusivo – avvicinando molto il Mezzogiorno alla Spagna – non solo nell'amministrazione dei governi locali, ma anche nel nuovo profilo istituzionale e militare voluto dai Borbone per il Regno di Napoli⁵¹. Borghesia delle professioni e più tardi anche i rappresentanti delle Arti troveranno una adeguata rappresentanza nei governi locali, ma sempre all'interno di una rigida separazione di ceto.

L'organo protagonista della nuova politica statale (insieme alle Segreterie di Stato e di Grazia e Giustizia), è la Camera di S. Chiara, organismo che solamente in parte va a sostituire le funzioni del Consiglio Collaterale. La nuova monarchia borbonica investe il tribunale napoletano di un ruolo importante per la modernizzazione delle istituzioni del Regno. Esso avrà una funzione centrale nella riforma dei governi locali e nella selezione della classe dirigente.

Le difficoltà non sono poche: oltre al fatto che una parte delle *élite* sono filoautriche, esiste una grande frammentazione di *status* in seno al baronaggio ed alla nobiltà del Regno; piccolissime *élite* privilegiate controllano saldamente i governi cittadini.

Così, a partire dagli anni '30 del Settecento, gli obiettivi della monarchia borbonica nei confronti della riforma dei governi locali, e più in generale della formazione e reclutamento delle *élite*, seguiranno strade alquanto diverse. La schedatura delle bozze delle consulte del tribunale napoletano indica una precisa organizzazione

⁵¹ A.M. RAO, *Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo Settecento*, in *Eserciti e carriere militari nell'Italia moderna*, a cura di C. DONATI, Unicopli, Milano, 1998, pp. 147-214. Vedi anche EAD., *Organizzazione militare e modelli politici a Napoli fra Illuminismo e rivoluzione*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, II, *La rivoluzione francese e i modelli politici*, a cura di V.I. COMPARATO, Olschki, Firenze, 1989, pp. 39-63.

della politica borbonica portata avanti fino alla fine del Settecento nel Regno di Napoli:

- a) la riforma di alcune amministrazioni cittadine dove gli abusi amministrativi si identificano nel perpetuarsi di esclusivi privilegi;
- b) l'ampliamento dei ceti amministrativi cittadini mediante la politica in "contraddittorio";
- c) la riforma della "tavola della nobiltà" voluta da Carlo di Borbone alla metà del Settecento;
- d) le opposizioni seguite al dispaccio reale sulla "tavola della nobiltà" e la nuova politica della Camera di S. Chiara;
- e) la ristrutturazione dei governi locali, a partire dagli anni '60 del Settecento, sia attraverso l'ampliamento del numero dei reggimentari sia attraverso l'apertura nei confronti della borghesia delle professioni e degli esponenti delle corporazioni.

Si giunge, così, al 25 aprile del 1800 con la soppressione dei seggi napoletani e degli altri patriziati del Regno. Viene istituito un Tribunale della nobiltà che procede all'iscrizione in un *Libro d'oro* degli esponenti dei vecchi patriziati; il tribunale, in un primo "registro", numera le famiglie che «possedean feudi almeno da duecento anni; o pure le altre passate in Malta in grado di giustizia»; in un secondo registro annovera i lignaggi «che appartengono ai sedili delle città del Reame». Avevano i requisiti di nobiltà anche le famiglie che pur senza «posseder feudi nell'atto della domanda [questi] si fossero posseduti 200 anni innanzi»; i lignaggi dei vecchi sedili delle nobiltà cittadine che «comprendevano le separazioni di nobiltà»⁵².

Mentre il *Libro d'oro*, concernente la trascrizione delle famiglie del patriziato napoletano, è compilato, così non avviene per i due

⁵² L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche nel già Reame di Napoli. Vari appunti bibliografici e archivistici raccolti da Luigi Volpicella*, volume I, Archivio di Stato di Napoli, bb. I-VII. Si tratta di un brogliaccio di appunti che è un primo tentativo di riflessione sulle vicende del patriziato urbano del Regno. Ho utilizzato il manoscritto depositato presso la Biblioteca dell'Archivio di Stato di Napoli, raffrontando e verificando le annotazioni ivi riportate, soprattutto in merito ai regi dispacci in materia di nobiltà urbana, con la raccolta contenuta nel *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti*, cit., pp. 106 ss.

registri che comprendono gli altri patriziati e la nobiltà del Regno. Infatti, con l'occupazione francese «rimase interrotto il lavoro dei registri» tanto che migliaia di famiglie avrebbero provveduto individualmente – istruendo procedimenti davanti al tribunale araldico – al riconoscimento del proprio *status* nobiliare⁵³.

2. I cavalieri di Malta alla prova della riforma della nobiltà carolina

Gli esponenti dei cavalieri di Malta del Regno di Napoli, che afferiscono ai priorati di Capua e Barletta, nel Settecento provengono in gran parte dai patriziati urbani.

Le prove di nobiltà, per entrare nei cadetti dell'esercito napoletano, di questi esponenti sono poi esaminate dalla Camera di S. Chiara.

L'ordine militare aveva costituito, nel corso dell'età moderna, uno dei soggetti che attribuiva onore e dignità nobiliare. Angelantonio Spagnoletti ha ricostruito le strategie e la partecipazione dei suoi membri al mercato degli onori nel corso dell'età moderna. Bisognerà aspettare che

il principe si fu trasformato in Stato [affinché potesse] presentarsi come unico garante della posizione sociale del gruppo che però, a tal punto, fu costretto, come contropartita, a svolgere una funzione più istituzionale all'interno della realtà territoriale in cui viveva ed operava⁵⁴.

Per tutta l'età moderna l'ordine di Malta costituisce una forte attrattiva per consistenti frange nobiliari. Nel Regno di Napoli i patriziati cittadini delle città regie prevalgono rispetto agli esponenti delle famiglie baronali.

⁵³ Il governo francese sostituì al Tribunale conservatore il Consiglio dei maioraschi, introducendo titoli di conti e baroni (con la Restaurazione questi sono definiti "titoli di nobiltà nuova"). Inoltre, il Consiglio dei maioraschi prende il posto della "Commissione" che esamina i titoli feudali. Cfr. Ivi, pp. 15 ss.

⁵⁴ A. SPAGNOLETTI, *Stato, Aristocrazie e ordine di Malta nell'Italia moderna*, Roma 1988, p. XII.

Proveremo a tracciare un quadro, utilizzando le fonti della Camera di S. Chiara, della partecipazione dell'ordine di Malta all'interno del più vasto mercato dei titoli nobiliari, soprattutto nel Settecento. Questo, quando Carlo di Borbone, tenta di legare a sé tale ordine militare. Tutto questo avviene all'interno di un processo che porta al progressivo depotenziamento di quelle istituzioni che, precedentemente, erano in grado di esercitare una forte attrazione su questi ordini militari.

Di qui l'esame di alcuni importanti punti:

- a) il peso complessivo del numero dei Cavalieri di Malta reclutati nei priorati di Capua e Barletta;
- b) il rapporto tra la riduzione interna nel reclutamento del Consiglio dell'ordine e il processo di chiusura oligarchica che interviene nei patriziati delle città del Regno di Napoli;
- c) l'esame delle prove di nobiltà imposte dall'ordine e il dibattito su un appropriato *status* nobiliare;
- d) il nuovo ruolo dell'ordine all'appuntamento settecentesco ed il protagonismo dello stato moderno.

In merito al primo punto Spagnoletti ha ricostruito l'indotto ed il complessivo reclutamento dei cavalieri di Malta nel corso dell'età moderna. Nel ruolo del 1635 si registrano 1.715 cavalieri di cui oltre i due terzi sono collocati in Italia. Dal 1550 al 1718 diventano cavalieri di giustizia ben 3.448 individui; 732 sono napoletani, fra i quali 406 provengono dalla capitale e 326 dalle province⁵⁵.

Interessante anche il *trend* delle iscrizioni dei cavalieri presenti nel Regno di Napoli nell'età moderna: ben 188 dal 1576 al 1600; 117 dal 1601 al 1625; solo 100 dal 1626 al 1660. Stesso andamento per il Regno di Sicilia: 123 cavalieri nel periodo 1576-1600; 55 dal 1601-1625; poi 78 dal 1626-1650.

Spagnoletti legge in questo primo periodo dell'età moderna, che si prolunga almeno fino agli anni Trenta del Seicento, soprattutto la presenza di tre fattori interni all'ordine: il protagonismo, nel reclutamento, della grande aristocrazia della capitale e delle province (con alcuni punti di forza dei cavalieri delle città costiere, soprattutto campane e baresi, soprattutto Barletta, Bitonto, Lecce,

⁵⁵ Id., p. 68

Salerno, Bari e Reggio); l'attenuazione della funzione militare da parte dell'ordine dopo la crisi dell'impero turco nel Mediterraneo; la diminuzione del numero dei cavalieri nel Settecento. Quelli presenti nei diversi priorati italiani dal 1719 al 1789 sono 652, dei quali 336 sono napoletani e siciliani⁵⁶.

Per lo storico pugliese diversi sono i presupposti che portano ai mutamenti intervenuti all'interno dell'ordine nel Settecento. Proviamo a elencare ulteriormente questi fattori. A rinfoltire le file dei cavalieri di Malta non è più la grande aristocrazia feudale residente nelle capitali, bensì inizia il protagonismo dei patriziati cittadini. Come spiegare questa flessione? Si tratta di un fenomeno che ha visto la grande aristocrazia del Regno di Napoli partecipare ad un indotto più ampio del mercato degli onori, offerto dall'ingresso nel sistema imperiale degli Austrias, disinteressandosi del titolo militare di Malta? Oppure la forte presenza, nel reclutamento, dei patriziati cittadini è il sintomo della trasformazione interna alla nobiltà meridionale, quindi dovuta allo sbarramento dell'ordine all'acquisizione del titolo verso il nuovo piccolo baronaggio?

Ritourneremo in seguito sulle trasformazioni settecentesche.

Per il secondo punto, in merito alle misure intraprese al reclutamento dei cavalieri, emergono diversi elementi di comparazione con le chiusure patrizie in atto nella società meridionale. L'ingresso nell'ordine presuppone tre tipi di virtù solenni: povertà, castità e obbedienza; inoltre, resta ferma l'assistenza agli infermi e la protezione della cristianità verso gli infedeli.

A leggere la periodizzazione proposta per l'ordine di Malta da Spagnoletti, in merito al reclutamento, emerge uno stretto rapporto tra il *trend* interno di questo ordine e più in generale quello che caratterizza le istituzioni cetuali del Regno di Napoli.

Gli incartamenti della Camera di S. Chiara inquadrano meglio la politica del Consiglio dei cavalieri di Malta nei due momenti chiave del 1631 e del 1775 (gli anni dei ruoli utilizzati da Spagnoletti), nei quali si prendono decisioni in merito ai titoli primordiali di nobiltà.

⁵⁶ Id., pp. 72 ss.

Proviamo a rapportare queste due date estreme alle trasformazioni istituzionali che sono intervenute nel Regno di Napoli. Spagnoletti rapporta l'accelerazione nel *trend* dei titoli, degli anni Trenta del Seicento, agli effetti della commercializzazione del feudo; il quadro offerto dal secondo anno (il ruolo del 1775), alle riforme operate dagli stati preunitari nei governi urbani di fine Settecento.

Le ordinazioni capitolari del 1631 prescrivono che il pretendente all'abito, debba avere il possesso di una nobiltà vecchia di almeno 200 anni, eliminando i figli o i discendenti degli "scriba", i notari e "tabellari"; stabiliscono, inoltre, l'obbligo per il pretendente di presentare prove scritte attestanti le proprie qualità. Sanciscono, infine, l'esclusione dall'ordine di coloro che fossero originari o risiedano in città infeudate.

È un modo questo di porre un freno agli effetti di quel vasto sommovimento sociale che, sempre secondo Spagnoletti, riempiendo l'Italia e in specie i regni meridionali di nuovi feudatari, spesso di origine mercantile, e provocando una drastica diminuzione del numero delle città demaniali, poteva spingere alla nobilitazione⁵⁷. Si giunge alla determinazione del 1775. Che cosa cambia rispetto al 1631?⁵⁸

Nell'ordine si concede la carica di cavaliere di giustizia a coloro che producevano per titolo primordiale, il possesso di feudi esercitato per 200 anni continuativi e che tali feudi non fossero «dipendenti da baroni e si accompagnassero a vassalli e giurisdizioni».

Queste determinazioni, a ben leggere, dicono ancora di più: il possesso dei feudi non è il titolo principale di nobiltà. Sono preferiti i titoli derivati dall'esercizio di cariche pubbliche nelle città con separazione di ceto, o di cariche «politiche, togate o militari o altri onorevoli impieghi». Anche se le città ed i loro reggimenti sono oggetti di forti conflitti politico-amministrativi, l'Ordine tende ad assumere come suo interlocutore privilegiato il patriziato urbano.

La periodizzazione proposta, da Spagnoletti, per l'ordine di Malta si incrocia con quella che interessa le istituzioni del Regno di Napoli

⁵⁷Angeloantonio Spagnoletti cita le: Ordinazioni del Capitolo Generale celebrato nel 1631, Torino 1634.

⁵⁸A. SPAGNOLETTI, *Stato, Aristocrazie e ordine di Malta*, cit p. 165

che sono state prese in esame recentemente in uno studio dedicato alla Camera della Sommaria da parte di Giuseppe Cirillo⁵⁹. Il 1631 rappresenta la presa d'atto di un processo che ha portato alla chiusura oligarchica. Un percorso che nel Regno di Napoli è iniziato già a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Questo quadro più che all'Italia centro-settentrionale andrebbe rapportato alla Castiglia. Secondo Maravall nel cuore della Spagna il processo è molto rigido, in quanto giunge all'esclusione degli *hidalgo* e scudieri dal ceto nobiliare, settori della popolazione considerati da sempre come base generale della nobiltà⁶⁰.

Le prove scritte dell'ordine di Malta consistono, per passare al terzo punto, nel certificato di battesimo, riproduzione dell'albero genealogico, e delle armi di famiglia, fedeli di matrimonio dei genitori e degli avi, testamenti, contratti dotali, che il pretendente è tenuto a presentare all'Assemblea dei cavalieri del priorato nei cui confini egli è nato. Particolare importanza è assegnata alle armi di famiglia⁶¹.

Inoltre, i testimoni interrogati devono confermare le qualità del pretendente: potenza, splendore, ricchezza, autorevolezza e legittimità dei suoi natali. Queste chiusure a livello genealogico subentrate con il capitolo del 1631 in realtà sono state precedute dalle restrizioni del 1588 che hanno vietato la recezione di cavalieri i cui genitori o avi provengano dalla mercanzia, e da quelle del 1598 che hanno prescritto che si devono rigettare le prove di coloro che non siano risultati nobili «di nome ed armi per tutti i loro quarti o che discendessero da persone coinvolte nei reggimenti cittadini in "uffici" soliti assegnarsi anche ai popolari e che, infine, fossero originari di città e luoghi ove non vigeva formale separazione di ceto»⁶².

Così, i capitoli del 1588, 1598, e del 1631, rispecchiano da una parte i criteri di chiusura oligarchica delle città del Regno di Napoli, dall'altra il diminuito prestigio sociale legato a coloro che esercitano

⁵⁹ Cfr. G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit.

⁶⁰ J. A. MARAVALL, *Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro*, cit. p. 101.

⁶¹ A. SPAGNOLETTI, *Stato, Aristocrazie e ordine di Malta nell'Italia moderna*, cit., p. 136.

⁶² Ivi

la mercatura; nonché una presa di distanza dal mercato del feudo dilagante.

Anche nel Regno di Napoli, le prove di nobiltà cominciano a diventare esclusive non solo per l'accesso ai seggi patrizi napoletani, ma per gli aspiranti ai seggi delle città a piazza chiusa o a ceto separato. Le aggregazioni si bloccano quasi nelle città a patriziato esclusivo come Sorrento, Amalfi, Capua, Salerno e poi anche a Bitonto, Barletta, Tropea.

Nei testamenti dell'aristocrazia napoletana, come ha individuato la Visceglia, si impongono maggiorascati e fedecommissi alla castigliana⁶³. Insomma, il processo di chiusura oligarchica è imponente. Anche se non sono esclusi interi ceti come *hidalgo* e scudieri dalla prima nobiltà come in Castiglia, nel regno di Napoli alla prima nobiltà appartengono non più di una quindicina di grandi lignaggi del Regno ed i patriziati di una decina di città. Lo stesso vale per i processi di aggregazione accesi nei seggi patrizi delle principali città del Regno. Di fatto si tende ad arginare dall'interno, l'ingresso nei seggi cittadini, figure provenienti dal mondo della mercanzia e della finanza.

Resta schiacciante il potere politico della grande feudalità di origine provinciale e dei seggi napoletani – come si riflette anche dalle cifre inerenti al reclutamento dei cavalieri – rispetto ai nobili del patriziato urbano del Regno⁶⁴.

Si può affermare che i cambiamenti intervenuti nell'ordine di Malta, nel 1631, riflettano un processo molto più generale presente nella società del Regno di Napoli ed europea.

⁶³ Si rimanda a M. A. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli*, cit.; ID., *Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed età moderna*, Guida, Napoli, 1988; A. MUSI, *Il Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Guida, Napoli, 1991; ID., *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Guida, Napoli, 1989; G. DELILLE, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli XV-XIX secolo*, trad. it., Torino, 1988.

⁶⁴G. Galasso, *Il Regno di Napoli*, II, *Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, Utet, Torino, 2005; ID. *Il Regno di Napoli*, III, *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, Utet, Torino, 2006; ID., *Il Regno di Napoli*, IV, *Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, Utet, Torino, 2007.

Intanto, a partire dal secondo Seicento, intervengono alcuni grandi cambiamenti nella nobiltà napoletana. Scompare quella stretta differenziazione che aveva caratterizzato patriziato cittadino e nobiltà di feudo. Di più: non solo le grandi famiglie provinciali che posseggono feudi trovano accesso nel patriziato cittadino, ma ben presto – a partire dalla seconda metà del Seicento – inizia un processo irreversibile di dissoluzione delle grandi casate feudali che determina il fenomeno del microfeudo.

Sono piccoli baroni spesso detentori di un singolo casale che cercano l'aggregazione nei seggi patrizi, o l'ingresso nell'ordine di Malta, per soddisfare la loro ricerca di un maggiore *status* sociale.

Patriziati ed ordine militare bloccano le aggregazioni. Intanto, però, al processo sociale in atto si deve aggiungere la nuova politica statale portata avanti da Carlo di Borbone e da Ferdinando IV. Il primo ricolloca le diverse tipologie di ceti feudali all'interno della tavola della nobiltà (1756), il secondo va a riformare i reggimenti cittadini. Nascono così nuove frange cetuali di inclusi o esclusi dalla prima nobiltà (generosa) e ciò incide anche sulla possibilità di copertura delle cariche civiche⁶⁵.

Il provvedimento del 1775 dell'ordine di Malta giunge in un momento preciso: quando le monarchie italiane stanno ridisegnando i governi locali secondo nuovi criteri tratti dal riformismo illuministico⁶⁶. È anche il momento in cui "i dottori" stanno conducendo un attacco a fondo al patriziato nobile per poter ottenere l'ingresso nei seggi patrizi.

⁶⁵ Sono tutte argomentazioni che sono state affrontate nel volume di G. CIRILLO, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Milano, Guerini e Associati, 2011, pp. 371 ss.

⁶⁶ Cfr. M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 35 ss.; ID., «Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone». *La legislazione sulla nobiltà nella Toscana lorenese (1750-1792)*, in M.A. VISCEGLIA (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri*, cit., pp. 355-368. Nello Stato Sabauda non si procede ad un inquadramento della nobiltà. Secondo Merlotti, i Savoia praticano volutamente questo tipo di politica ambigua. Cfr. A. MERLOTTI, *L'enigma della nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte nel Settecento*, Olschki, Firenze, 2000.

Delineato il processo diventa semplice inquadrare il dibattito interno all'ordine di Malta sull'idea di nobiltà. Viene superato il dibattito sul rapporto tra mercatura vista come arte meccanica, mentre diventa di un'estrema attualità quello che esclude le professioni ed il dottorato da qualsiasi forma di nobiltà. Nelle prove di nobiltà dell'ordine si tira in ballo il cardinale De Luca, in merito ai quattro tipi di aristocrazie esistenti: la magnatizia, formata da principi, duchi, marchesi e conti; quella concessa "ad certos effectos" che si richiede, per privilegio del principe o per antiche consuetudini, per il governo di alcune città; quella generosa vista come nobiltà privata che deriva dalla genealogia che si richiede, soprattutto, dagli ordini militari; quella naturale o nativa che deriva da "disposizioni del principe o dal vivere nobilmente" senza essere sottoposti ai pesi fiscali. A quest'ultima nobiltà appartengono i dottori e i loro figli che vivono *more nobilium* come anche gli alti ufficiali dell'esercito. L'ordine di Malta non riconoscendola degna – ma lo stesso fa il patriziato delle principali città del Regno di Napoli – nega l'accesso nei propri ranghi⁶⁷.

Servire presso le corti o ricoprire incarichi nelle magistrature non sono sufficienti garanzie di nobiltà per la Religione di Malta.

Ultimo punto. I problemi che attanagliano l'ordine di Malta all'appuntamento con il Settecento.

Il primo è l'assottigliamento dei cavalieri e l'indebolimento delle funzioni storiche di antemurale all'espansione dell'Impero turco nel Mediterraneo. Alla vigilia della Rivoluzione francese l'indotto del reclutamento dei cavalieri proviene da tre aree: dalle vecchie repubbliche cittadine italiane; dalle monarchie centro-settentrionali in cui gli Stati hanno proceduto all'integrazione della nobiltà nelle proprie strutture; dall'Italia Pontificia e Borbonica ove si è verificata solo parzialmente l'integrazione delle grosse aristocrazie feudali nello Stato.

I cavalieri rivendicano, nel Settecento, nei confronti degli Stati, il loro antico ruolo: avanguardia militare contro i turchi a Napoli e in Sicilia; baluardo della libertà di commercio nel Mediterraneo; il

⁶⁷ C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. L'idea di nobiltà in Italia. Claudio Donati. L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Laterza, Roma-Bari, 1988.

sangue versato nelle guerre combattute dalle principali potenze cristiane.

Il secondo punto è costituito dalle grandi debolezze dell'Ordine nei confronti del protagonismo degli Stati moderni. Mentre nei secoli precedenti la distribuzione delle commende è in mano ai Pontefici ed alle aristocrazie italiane, ora i Sovrani cominceranno a pretendere – nonostante la ferrea opposizione dell'Ordine – la territorialità nell'attribuzione dei benefici delle commende.

L'opposizione dell'ordine alle nuove direttive dei Sovrani che impongono il principio della territorialità, può essere letto come la mancanza di integrazione – all'interno del mercato degli onori statale – di una parte della nobiltà italiana (il patriziato cittadino) nelle nuove forme dello stato moderno. Spagnoletti ha osservato, a questo proposito, che quando vi è la trasformazione del principe in Stato più cavalieri provengono da una città, meno quella città si identifica nello Stato. Così, uno dopo l'altro, i sovrani italiani cominciano a contestare la promiscuità, e la sovranazionalità, dell'ordine pretendendo che le commende vadano assegnate ad esponenti locali. Vittorio Amedeo III rifiuta di concedere l'*exequatur* alla promiscuità per l'attribuzione dei benefici delle commende dello stato piemontese; stessa politica segue la Lombardia e poi il ducato di Parma. La legge toscana divide le 14 città che forniscono cavalieri in due categorie. Nella prima due tipi di aristocrazia: patriziato e nobili; alla seconda tocca un'unica classe di nobiltà. Il decreto teresiano del 1769 stabilisce che sarebbero stati considerati nobili quelle persone che «saranno riportate ne cataloghi de' Corpi nobiliari delle medesime città, sempre che l'istituto di essi esige la necessità di provare una vera e positiva nobiltà»⁶⁸. Solo i priorati del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia continueranno ad essere di tipo promiscuo.

Altro problema. Recentemente Fabrizio D'Avenia ha studiato il priorato siciliano di Messina. Lo studioso ha proposto un filo rosso attraverso il quale i processi di nobiltà, accesi dai cavalieri di Malta,

⁶⁸C. MOZZARELLI, *Introduzione a L'Italia di Antico Regime: l'amministrazione prima dello Stato*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, Archivio ISAP, n. 3 Giuffrè, 1985, vol. I, pp. 5-20.

devono essere utilizzati come uno specchio nel quale seguire le evoluzioni di una società in continuo mutamento e perciò teatro di conflitti tra famiglie in cerca di affermazione politico-economica. Insomma, secondo D'Avenia, il processo di attribuzione del titolo altro non è che un elemento di autorappresentazione del ceto nobiliare in continua trasformazione e non insensibile ai nuovi ceti che hanno raggiunto i vertici grazie ai processi di mobilità sociale⁶⁹.

A differenza di Spagnoletti che lega, come si è visto, il processo interno all'ordine di Malta alle chiusure oligarchiche che investono a tutti i livelli gli organi "amministrativi", comunali e confraternite religiose, D'Avenia sposta il discorso sui requisiti di ammissione. Le prove secondo di nobiltà non servono tanto «a respingere chi ne è privo quanto ad accogliere le persone giuste»⁷⁰.

Lo studioso siciliano, richiamando la recente storiografia spagnola, che ha posto l'accento sul consistente mercato dei titoli che si apre soprattutto nel periodo dell'Olivares ai grandi mercanti delle Indie, osserva come il titolo di cavaliere, anche in Sicilia, spesso fosse oggetto di contrattazione. Così le prove lungi dall'essere esclusive, e basate sull'antichità del seme e del sangue, si adattano ai nuovi requisiti di cooptazione e ricchezza.

Osserva ancora D'Avenia come il gradimento di un candidato, nelle prove di nobiltà, è sempre legato alla sua capacità economica: ricchezza, stile di vita "*more nobilium*", un particolare *status simbol* come una degna dimora, "cavalli alla stalla, schiavi e servitori". In questo contesto, la ricchezza copre agli occhi della società anche la mancanza di altri requisiti. Però, senza ricchezza non si può mantenere la nobiltà⁷¹.

Spostiamoci ora sul versante del mercato dei titoli e delle aggregazioni in seno al patriziato per il Regno di Napoli. Questo

⁶⁹ F. D'AVENIA, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo 2009.

⁷⁰ A. SPAGNOLETTI, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna*, "Mélanges...", cit., tome 96, (1984), pp. 1027 ss.

⁷¹ Sempre Dominguez Ortiz nella conferenza inaugurale di uno dei più grossi convegni sulla storia degli ordini militari nella penisola iberica (1996) riteneva importantissimi gli *habitos* concessi dalla Spagna degli Asburgo in un contesto molto ampio.

processo di accesso facilitato all'ordine, seppur presente, va visto in modo molto più sfumato. Lo Stato ha sopperito già ampiamente al mercato dei titoli. Troyli, alla metà del Settecento, calcolava un numero enorme di titoli di principati, contee, marchesati, ducati. Un mercato che è stato funzionale all'integrazione dell'*élite* ma che la nobiltà ha già pagato a caro prezzo⁷².

Ancora un altro elemento. Come interpretare il fatto che, nel Settecento, i cavalieri di Malta del Regno provengono in modo quasi esclusivo da un circuito di città regie, senza più protagonismi del baronaggio feudale? Come si è visto vi sono due elementi: in periferia si assiste al fenomeno del piccolo baronaggio, utile signore di casali ma senza attestati di nobiltà che viene escluso dai patriziati e dall'ordine di Malta. Le vecchie famiglie del baronaggio provinciale si sono in buona misura inurbate ed hanno avuto accesso ai patriziati riservati. Così la ricerca di vera nobilitazione si riduce ad un bacino di poche città regie e determina un numero minore di cavalieri; nello stesso tempo non si può generalizzare la tendenza dello svilimento dello *status* delle famiglie che sono cooptate. Le prove sono molto selettive, la ricchezza non basta.

I tentativi di inserimento nei ranghi dei cavalieri di Malta non mancano.

Nel Settecento, però, come per i principali seggi patrizi delle città del Regno di Napoli, i cavalieri di Malta accedono all'ordine soprattutto attraverso le reintegre. Le fonti della Camera di S. Chiara indicano decine di esponenti di lignaggi patrizi delle città del Regno che chiedono, ed ottengono, la reintegra, ma a patto che membri del lignaggio abbiano già avuto accesso in precedenza all'ordine militare.

Alcuni esempi di famiglie del patriziato campano e pugliese che hanno trovato un accesso privilegiato nell'ordine.

Importanti i casi delle famiglie del patriziato di Salerno, i Pinto ed i Ruggi d'Aragona.

Le due famiglie fanno parte del patriziato storico della città di Salerno, un centro dove il reclutamento dei cavalieri di Malta è stato sempre diffuso, è secondo solo ai patriziati delle città amalfitane e di

⁷² G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca*, cit.

Sorrento. Nella seconda metà del Settecento il titolo di cavaliere di Malta è speso, insieme a quello dell'appartenenza ad una nobiltà esclusiva e generosa, per intraprendere la strada della carriera nella burocrazia statale o tra le file del nuovo esercito borbonico⁷³.

Nel caso dei Frezza denota più in generale la tendenza della nobiltà della Costa di Amalfi che, nell'età moderna, fornisce decine di cavalieri all'ordine di Malta. Nel Settecento il lignaggio tenta l'ingresso privilegiato, nell'ordine militare, con la partecipazione di diversi membri. Però, il pieno raggiungimento dello scopo si ottiene solo negli anni Settanta del Settecento. Nel processo imbastito dal priorato di Capua fra le prove di nobiltà risultano vincenti la rilevanza della piazza nobile di Ravello provvista di separazione di ceto ed il fatto che le famiglie che ne fanno parte in genere sono anche «ascritte nel Registro dei Cavalieri di Malta». Specificamente per i Frezza la prova principale è costituita dal fatto che «nei Registri della Nobiltà come discendenti dallo stipite da cui discese Fra Scipione Frezza che, nel 1611, fu ricevuto per Cavaliere di Giustizia nel Sacro Militar Ordine Gerosolimitano».

Anche nel caso dei Frezza, dunque, la promozione non è che una reintegra: si riattribuisce il titolo ad un esponente di un lignaggio che ha già prodotto illustri cavalieri⁷⁴.

Il patriziato della città di Taranto da sempre ha fornito cavalieri all'ordine di Malta. Nel 1776 d. Gennaro Maria Marrese, appartenente al patriziato di Taranto, presenta una supplica al Sovrano affinché fosse accolto come cadetto nel Reggimento Nazionale di Puglia. Interessante nell'istruttoria che si apre le prove di nobiltà che sono presentate dopo gli accertamenti della Camera di S. Chiara.

⁷³ Carlo Pinto e Matteo Ruggi, alla metà degli anni Ottanta del Settecento, inviano suppliche alla Segreteria di Guerra e Marina allo scopo di accedere nelle file dell'esercito borbonico. Nelle prove di nobiltà presentate emergono oltre alla esclusiva genealogia la frequenza di propri esponenti fra i Cavalieri di Malta. Cfr. G. CIRILLO, *La «fabbrica» delle genealogie. I Ruggi d'Aragona tra mercato degli onori e generi nobiliari del Regno di Napoli*, in «Rassegna Storica Salernitana», LXIII (2015), n. 2, pp. 85-125.

⁷⁴Id.

Con Sovrano Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra e Marina de 12 marzo corrente anno si è degnata la M.V. comandare questa R. Camera che esaminando li requisiti prodotti da D. Gennaro Maria Marrese, che ha chiesto di essere ammesso, in qualità di Cadetto nel Reggimento Nazionale di Puglia, dica se nel supplicante concorrono le circostanze di Nobiltà Generosa che devono godere in questo regno coloro che desiderano essere ammessi⁷⁵.

Il tribunale napoletano accerta, dopo un riscontro puntuale di una vasta documentazione che la

la famiglia del pretensore Marrese [è] di antichissima nobiltà generosa, che ha goduto nella città di Taranto, quale famiglia si vede di caratteristica nobiltà generosa sin dal 1610. Poiché per allora essendo stato ammesso alla Religione Gerosolimitana il Cavaliere Giovan Paolo d'Aquino tra le pruove delli quarti si dice nella fede prodotta del Cancelliere del Gran Priorato di Barletta tra l'altro, che detto Cavaliere Giovan Paolo con valide scritture e legittimi documenti aveva giustificato e provato che la medesima Donna Aurelia Marrese sua madre era discendente dalla nobile prosapia di Prospero Marrese Tarantino⁷⁶.

Oltre alla genealogia anche gli altri requisiti richiesti sono regolari per cui – conclude il tribunale – si accetta l'accoglimento della grazia e l'ammissione nelle file dell'esercito.

L'esempio più emblematico è quello, riportato da Spagnoletti, di Ignazio Barretta di Massa Lubrense, mercante di grano. L'acquisto di enormi capitali porta il Barretta all'acquisizione dello stato di Simmari. Il passo successivo è il tentativo di aggregazione ad uno dei sedili nobili di Sorrento. Cerca di farsi accreditare come erede della famiglia Barrese della medesima città, estinta da tempo, grazie ad una manipolazione di atti notarili e fedeli di battesimo.

⁷⁵ ASNa, Bozze di Consulta della Camera di S. Chiara, Vol 398 inc. 11.

⁷⁶ Id. La R. Camera ritiene che Gennaro Maria Marrese Pretesore della carica di cadetto nel reggimento nazionale di Puglia ne abbia tutti i requisiti in quanto la sua famiglia è di antichissima nobiltà generosa di Taranto, ammessa sin dal 1616 nell'ordine di Malta. Per D. Gennaro Maria Marrese pretendente di cadetto nel Reggimento di Puglia 13 maggio 1776.

Il seggio di Sorrento è molto attento ed esclusivo, così il tentativo fallisce miseramente. Nel 1744 il Barretta l'ottiene a Trani dopo 13 anni di litigi, con la reintegra al sedile del Campo dei Longobardi di Trani, giocando sull'identità di cognomi di tal Antonio Barretta, vissuto a Trani tra XV e XVI secolo. I nobili di seggio – obbligati verso gli interessi granari, anche attenti alle pressioni dei ceti togati della capitale – ritengono veritiere le scritture prodotte da Ignazio.

Al figlio di Ignazio, Pasquale è affidato il compito di raggiungere un maggiore *status* nobiliare, quindi vestire l'abito dei cavalieri di Malta. Alla metà del Settecento, però, il priore di Capua Fabrizio Ruffo oppone una forte resistenza alla cooptazione del Barretta. Opposizione che tende a dimostrare le origini oscure della famiglia, i falsi palesi che ne hanno accompagnato la ricostruzione genealogica, i recenti commerci e le speculazioni finanziarie svolte in prima persona da Ignazio.

Vengono nominati due commissari con l'incarico di esaminare i titoli primordiali. Questi ultimi, i cavalieri di giustizia Ascanio Pagan e Felice Gadaleta, dimostrano che i Barretta sono patrizi napoletani e non oriundi di Massa. Di più: Ignazio non è coinvolto direttamente nell'esercizio della mercatura. Inoltre, in virtù di matrimoni la famiglia è stata iscritta ai patriziati di Sorrento e di Trani, pertanto risultano "buoni, validi, sufficienti, i titoli prodotti". Ultimo atto: nel 1781 Pasquale diventa cavaliere di giustizia.

Capitolo II

Seggi patrizi e piazze popolari

1. Togati napoletani ed accesso al patriziato: il caso dei seggi della città di Trani.

Trani è da sempre sede ambita per le famiglie del patriziato in cerca di nobilitazione. La sua originaria vocazione marinara e armatoriale si è trasformata poi, nel tempo, fino a diventare sede di intermediazioni commerciali e di franchigie doganali molto appetibili per l'afflusso di greci e ragusei alle cui comunità sono state accordate molte franchigie fiscali e doganali⁷⁷.

Come molte altre città pugliesi, ha subito un processo di chiusura oligarchica, che è portato a compimento, mediante l'attento controllo della monarchia, solamente nel 1666 quando il Consiglio Collaterale approva le liste chiuse dei patrizi dei quattro sedili nobili della città. Questi privilegi sono ratificati nel 1694 e finalmente corroborati d'assenso regio nel 1706⁷⁸.

Anche in questo caso, come per Cosenza o Salerno, la città è a piazza chiusa ed a ceti separato; questo comporta una netta separazione di ceti, di cariche municipali ed una piazza popolare che decide in proprio le aggregazioni.

Per tutto il Seicento, le strategie delle quattro piazze nobili di Trani non si differenziano da quelle degli altri sedili del patriziato del Regno, con aggregazioni che avvengono *cum grano salis*.

⁷⁷ Capitoli di Trani in F. TRINCHERA, *Codice Aragonese. Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi a Napoli riguardanti l'amministrazione interna del Reame e le relazioni all'estero*, III, Tipografia di Antonio Cavaliere, Napoli, 1874, pp. 286-287. Vedi sui capitoli e sul patriziato della città anche G. BELTRANI-F. SARLO, *Documenti relativi agli antichi seggi de' nobili ed alla piazza del popolo della città di Trani*, Trani, Tip. V. Vecchi e C., 1883.

⁷⁸ Sul processo di chiusura oligarchica in atto nelle città pugliesi di Terra di Bari, cfr. A. SPAGNOLETTI, «L'incostanza delle umane cose», cit.

Una svolta – che caratterizzerà la tipologia delle piazze nobili e la piazza popolare della città – si compie a partire dal Viceregno austriaco, con una riforma che porta a «nuovi stabilimenti e capitolazioni stipulate per il buongoverno della città». I capitoli sono concordati con la monarchia⁷⁹:

[...] nel 1724 dai patrizi della città di Trani [di] queste nostre antichissime quattro piazze [... viene stabilito] che, in occasione che taluno pretendesse una almeno delle seguenti graduazioni; cioè, o sia presidente, del S. R. Consiglio; o Regente, luogotenente della Regia Camera; o regente del Supremo Collaterale Consiglio; o decorato di grado togato con esercizio e non semplicemente onorato nel Supremo Consiglio di S. Chiara o nella Regia Camera della Sommaria; o sia titolato, od abbia feudo nobile con vassallaggio della Regia Corte; o sia titolo ottenuto dai S. Re di questo Regno e non da principi stranieri, o sia barone con feudo nobile con vassalli e figli insieme di pare che sia stato barone e che abbia posseduto similmente feudo nobile con vassalli e che si tenga immediate ed in capite, dalla Regia Corte e non sia suffeudo che si tenga in capite da alcun barone; oppure se sia graduato nella milizia con posto di colonnello, o tenente colonnello, o d'altra graduazione o di maggior qualità e non minore; oppure se non sia persona natale da famiglie nobili godente gli onori di nobiltà in altre città demaniali di questo Regno; o che abbia contratto due matrimoni almeno con famiglie nobili di queste nostre quattro piazze, così ricevendo come dando in matrimonio, ed in ogni altro in che non concorressero alcune dette qualità come sopra espresse, non possa pretendere aggregazioni, e, pretendendole, non si possano ricevere le suppliche si possono convocarsi a tal effetto le piazze [...]⁸⁰.

Le nuove norme introdotte per l'aggregazione determinano una specializzazione delle piazze tranesi, che iniziano ad aggregare ai propri seggi esponenti dell'alta burocrazia dei tribunali napoletani. La nuova funzione svolta dai seggi tranesi deve essere rapportata alle strategie seguite dai seggi napoletani. Nella capitale solo i vertici dei

⁷⁹ Sul processo di aristocratizzazione in atto nella città di Trani, cfr. L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 131 e ss.

⁸⁰ *Ibidem*.

magistrati della Camera della Sommaria, o del Sacro Regio Consiglio, o più tardi della Camera di S. Chiara possono aspirare all'aggregazione nei seggi napoletani. Gran parte degli aspiranti dei togati napoletani restano esclusi dalla richiesta di aggregazione fra il patriziato napoletano. Di qui il ruolo dei seggi di Trani, che vanno così a potenziare una domanda che viene da questo specifico comparto.

Queste aggregazioni, nel corso del primo Settecento, non alterano però il processo di riduzione del numero delle famiglie patrizie presenti nella città. Una volta aggregati, i magistrati napoletani continuano a risiedere a Napoli e si disinteressano dell'amministrazione cittadina. Inoltre, le famiglie patrizie dei quattro seggi, così come sono larghe nell'elargire titoli nobiliari alle alte gerarchie delle magistrature e dei gradi militari del Regno, così poi sono restie a procedere a nuove aggregazioni per le famiglie che sono state protagoniste della nuova mobilità interna⁸¹.

Lo scontro diventa palese alla metà del Settecento, quando tre famiglie dell'*élite* tranese – Festa, Palumbo e Castagna – tentano di essere aggregate al patriziato cittadino. In una memoria a stampa, presentata dal Patrizi presso la Camera di S. Chiara, vengono esposte le tesi delle famiglie che cercano l'aggregazione. Una memoria forense faceva riferimento al fatto che «a troppi pochi si erano ridotti i nobili di Trani», per cui si chiedeva «che si obbligassero i sedili di quella città a fare nuove aggregazioni»⁸².

Al rifiuto dei seggi del patriziato, i supplicanti si erano appellati al sovrano e del contenzioso era stata investita la Camera di S. Chiara⁸³.

Il tribunale napoletano, nel 1749, ordina che si proceda ad un censimento delle famiglie nobili in quanto gli autori di alcune memorie a stampa avevano rilevato il dato che il «numero dei nobili dei sedili era sufficiente, per cui era inutile procedere a nuove

⁸¹ Ferdinando LATILLA, *Per le piazze chiuse della nobiltà di Trani*, Napoli, 1 settembre 1750.

⁸² S. PATRIZI, *Ragioni delle famiglie Festa, Palombo e Castagna, intorno all'amministrazione ed agli onori della nobiltà della città di Trani da eseguirsi nella Regia Camera di S. Chiara*, Napoli, 18 dicembre 1748.

⁸³ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 169 e 172.

aggregazioni»⁸⁴. Immediata la reazione. Contro la consulta della Camera di S. Chiara, del 1749, fiorisce una folta pubblicistica in difesa dei diritti del patriziato tranese⁸⁵.

Più semplici le aggregazioni che concernono il ceto dei popolari. Nella seconda metà del Settecento, con l'estinzione di un certo numero di vecchie famiglie privilegiate, le piazze vacanti dei decurioni del secondo ceto sono sostituite in modo quasi automatico, sempre attraverso un procedimento "per giustizia". Fanno testo due casi importanti di aggregazioni avvenuti nel 1773 e nel 1774. Due nobili viventi, d. Domenico Malvolpe e d. Ilarione Colucci, supplicano il sovrano di «essere situati nell'impiego di decurioni al secondo Ceto della città» in quanto sono vacanti «due piazze per la morte di d. Nicola Laghezza e di d. Domenico Onofrio Bruni». La Segreteria di Stato – competente per i problemi di governo delle città a piazza chiusa – incarica la Regia Udienza di compiere un'istruttoria preventiva. Alla relazione positiva dell'Udienza si aggiunge anche una consulta molto positiva della Camera di S. Chiara ed il posteriore dispaccio reale che inserisce i due cittadini fra il decurionato della città regia⁸⁶.

2. Il diverso ruolo del ceto dei popolari dopo le chiusure oligarchiche secentesche

La borghesia delle professioni e, più in generale, il ceto dei popolari, agli inizi dell'età moderna, non sono completamente discriminati all'interno dei governi cittadini. Nella seconda metà del Quattrocento, gli Aragonesi avevano concesso a decine di città regie

⁸⁴F. LATILLA, *Per le piazze chiuse della nobiltà di Trani*, cit.; Arcangelo PROLOGO, *Gli antichi ordinamenti intorno al governo municipale della città di Trani*, Trani, Tip. V. Vecchi e soci, 1879. Vedi anche L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 103 e 175.

⁸⁵F. LATILLA, *Per le piazze chiuse della nobiltà di Trani*, cit.

⁸⁶ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 374, inc. 50, *Per d. Domenico Malvolpe e d. Ilarione Colucci*, 28 maggio 1774.

e demaniali regolamenti amministrativi che si ispiravano alle città della madrepatria spagnola. Regolamenti urbani che avevano due caratteristiche: il rapporto “pattistico” tra città e monarchia; una forte rappresentanza del ceto popolare, delle professioni e delle corporazioni. Questo rapporto paritario tra patriziato, ceto dei popolari ed esponenti delle corporazioni in seno ai governi urbani non viene meno dappertutto con il processo di chiusura oligarchica. Si crea ben presto una forbice, in merito al peso dei ceti, tra le diverse città del Regno. Di fronte al protagonismo dei sedili del patriziato che acquisiscono un potere molto consistente in diverse città del Regno, si riduce sempre più il peso delle corporazioni. Non si può parlare, però, di una discriminazione in assoluto del ceto dei popolari.

Due punti soprattutto vanno chiariti: il rilievo assunto in alcune città dalle piazze dei popolari; il rapporto tra piazze popolari, governi cittadini e borghesia delle professioni.

Le fonti della Camera di S. Chiara chiariscono, in merito al primo punto, un elemento molto importante. Nelle città che godono di piazza chiusa, ed anche in altre con separazione di ceto, il peso dei popolari continua ad essere rilevante. In queste città non solo gli uffici cittadini si dividono in modo omogeneo tra patriziato e popolari, ma la chiusura oligarchica (piazza chiusa) subentra anche fra i popolari.

Quando poi, nel Settecento, la politica di Tanucci cerca di ampliare i reggimenti cittadini, la dialettica politica si complica in quanto patriziato e popolari – inclusi nelle piazze – si oppongono alle nuove aggregazioni. Interessanti i casi di Bari, Capua, Giovinazzo e Salerno.

Nella prima città pugliese le chiusure oligarchiche riguardano sia il ceto nobiliare che la «piazza del popolo primario». Secondo un'allegazione forense prodotta dagli avvocati della piazza popolare, Mattia de Matteis e Ferdinando Rugiero, «la piazza del popolo primario sin dalla fondazione di Bari fu sempre chiusa e separata dal rimanente popolo e alcune nobiltà originarie ebbe tutte le

prerogative di vera e distinta nobiltà»⁸⁷. Insomma, Bari, Capua ed altre grandi ed importanti città del Regno avrebbero conservato i privilegi aragonesi che concedevano pari dignità alle due piazze. Anzi la paritaria rappresentanza dei popolari, all'interno del governo cittadino, avrebbe addirittura anticipato la forma di reggimento napoletano (la rappresentanza della piazza popolare nel governo della capitale è introdotta con la discesa di Carlo VIII)⁸⁸.

Anche in questo caso, nonostante la rappresentanza del «popolo primario» conti molto all'interno della città, si giunge nell'età moderna all'assottigliamento delle famiglie incluse nelle due piazze. La nuova *élite* nobiliare e popolare, esclusa dalla rappresentanza nelle due piazze, preme per l'ampliamento del reggimento.

Nel maggio 1741 diversi cittadini zelanti – secondo una memoria del Franchi – inviano una supplica al sovrano denunciando lo stato di illegalità in cui versa il governo cittadino:

[...] il governo della città da più tempo era in mano di poche famiglie de' Nobili e dall'altra del popolo primario per essere estinta la maggior parte di quelle che anticamente tenevano parte e demandarono che a questo sconcio si fosse sollecitamente provveduto⁸⁹.

I popolari avevano già cercato, a partire dagli anni Trenta, di ampliare la rosa interna alla propria piazza, ma il loro tentativo era stato bloccato dalla piazza nobiliare secondo il principio che le

⁸⁷ *Difesa della Piazza del popolo della città di Bari contro quella dei nobili*, Napoli, 17 gennaio 1732; *Difesa della Piazza del popolo della città di Bari contro quella dei nobili*, Napoli, 17 gennaio 1732. Vedi anche L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 179 e ss.

⁸⁸ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 181 e ss. Vedi anche, G. GALASSO, *Il Regno di Napoli*, II, *Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, vol. XV/2, cit., pp. 400 ss.

⁸⁹ Su questo dibattito interno alle *élite* di Bari e sulle forme di governo della città, cfr. A. SPAGNOLETTI, *Le forme del potere: vita amministrativa, vicende politiche, gruppi dirigenti*, in *Storia di Bari nell'antico regime*, a cura di F. Tateo e A. Massafra, III/1, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 6-46; ID., *Il patriziato barese nei secoli XVI-XVII. La costruzione di una difficile egemonia*, in M.A. VISCEGLIA (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri*, cit. pp. 108-121.

aggregazioni all'interno delle due piazze non potessero avvenire se non con il consenso unanime dei due ceti:

[...] La Piazza del Popolo di Bari domanda la conferma di un Privilegio ottenuto nel passato Governo, di poter fare l'aggregazione di famiglie separatamente da nobili. Si acclude l'“intercetera” del privilegio concesso a' Nobili per fare le aggregazioni da se soli. E si dice in esso che per reciprocanza la Piazza del Popolo possa fare lo stesso. I Decurioni della Piazza del Popolo Primario della Città di Bari dichiarano che, nell'anno 1731 volendo aggregare numerose persone alla loro Piazza, fu permesso loro di fare l'aggregazione. Tuttavia questa non poté avere il suo effetto, quindi la Piazza del Popolo Primario restò bisognosa di soggetti che amministrassero i pubblici officii, ed oggi più che mai, dato che sono rimaste solo nove famiglie. Perciò supplicano Sua Maestà di permettere al più presto le aggregazioni⁹⁰.

In realtà, le opposizioni a nuove aggregazioni – come informano alcune memorie coeve – provengono dalle famiglie nobili e popolari del decurionato⁹¹. Nel 1745 la Camera di S. Chiara ordina che le due piazze aggregino ai propri decurionati diverse famiglie «per l'esercizio degl'impieghi ed officii universali», cioè «alla Piazza dei nobili aggregazione fino al numero di 30 famiglie, alla Piazza del popolo primario, dei Decurioni fino al numero di 30 famiglie»⁹². Il decreto è impugnato con alcuni capi di nullità da parte della piazza nobiliare:

⁹⁰ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 68, inc. 13, Bari, 15 dicembre 1742.

⁹¹ Cfr. *Difesa per la nobiltà generosa di origine della fedelissima città di Bari contro di alcuni che pretendono l'aggregazione alla medesima nobiltà da trattarsi nella Real Camera di S. Chiara...* Napoli 1743; *Relazione dell'Illustre Signor Marchese d. Giannantonio Castagnola capo di ruota del Sacro Consiglio, consigliere della medesima Camera Regale e commissario*, Bari, 20 settembre 1745.

⁹² I. CHIAMMARULO, *Fatti e ragioni per li cittadini della città di Bari contro li pochi decurioni che esercitano l'uffici stabiliti per il buongoverno di detta città che da detti pochi decurioni viene malamente governata, da proponersi nella Real Camera di S. Chiara*, Napoli, 8 febbraio 1744.

La Piazza nobile della vostra fedelissima città di Bari, espone che anni prima venne in mente al Dottor Pedrinelli, Partitario delle Gabelle di quel comune di voler essere aggregato alla Nobiltà della città, ma conoscendo l'impossibilità di poter conseguire questo suo desiderio pensò di unirsi con altri popolari e "sotto maschera di zelo del ben pubblico [...] espone che quella città era oppressa e mal governata" a causa dell'esiguo numero della famiglie nobili. In due missive "caricò di gravissime ingiurie la supplicante dicendo in generale che la maggior parte dei nobili, che esso per derisione chiama eroi, dei, semidei, siano incapaci di governare per essere tanto poveri e miserabili, che abbiano bisogno di pane ed acqua per vivere e che spesso lo vadano a cercare a quelle medesime persone che ora sdegnano di avere con esso loro nel governo, tacendo come dice, mille altre cose per non far inorridire le orecchie de' Ministri". Inoltre aveva accusato le famiglie di non essere discendenti, come affermavano, di famiglie greche, o longobarde o francesi, fiorentine o napoletane, ma di essere della stessa città di Bari, provenendo dal Popolo, o da luoghi Baronali o da infimi villaggi e casali. Queste due "scritture" obbligarono la supplicante a difendersi stampando una "scrittura responsiva" che dimostrasse non solo la sua antichità e splendore ma anche le qualità e le condizioni di quelle dei popolari ricorrenti, in quanto i ministri, volevano discernere le notizie vere dalle false. Inoltre lo stesso Pedrinelli pubblicò un "libello", recante notizie inventate, vere e proprie calunnie, contro tutta la piazza dei nobili, "fuor d'ogni proposito, caricandola in generale e in particolare di gravissime ingiurie". Pertanto si chiede al Vostra Maestà "di ordinare che il detto Pedrinelli sia punito con quella severità che stimerà giusta e conveniente per esempio degli altri"⁹³.

Il clima diventa infuocato anche perché il fronte dei reggimentari si spacca e cinque famiglie della piazza nobile si schierano apertamente per una riforma del governo cittadino. Un manoscritto firmato da Giuseppe Vulpis, una vera e propria apologia a favore dell'antica

⁹³ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 108, inc. 4, Bari, 9 agosto 1746. Sul Pedrinelli cfr. G. DE BELLIS, *Per d. Giovan Battista del Core partitario della città di Bari con d. Francesco Pedrinelli e i di lui particolari succonduttori*, Napoli 1748. Su Bari cfr. A. BEATILLO, *Historia di Bari principale città della Puglia*, Napoli, nella stamperia di Francesco Savio, 1637, p. 11.

nobiltà barese, attacca le cinque famiglie che si sono dissociate giudicandole «ignobili e non degne di appartenere al sedile dei nobili»⁹⁴. Contro tale libello diffamatorio – sul quale interviene con un atto di censura il sovrano, che incarica la Camera di S. Chiara di indagare in merito e di controllare i contenuti delle allegazioni forensi – è data alle stampe una memoria difensiva delle cinque famiglie diffamate – probabilmente scritta dall’avvocato Francesco Pedrinelli –, dove prima si prende in esame la famiglia del Vulpis «attribuendo a lui la qualifica di vano ed intrigante ed alla sua famiglia quella di plebea» e poi «si parla delle dette cinque famiglie che l’autore della risposta definisce nobilissime»⁹⁵.

La memoria del Vulpis viene acquisita nel processo istruito dalla Camera di S. Chiara, che si propone scopi censori. Alla fine, la Camera di S. Chiara, con un’importante consulta del 1745, impone l’ampliamento delle famiglie incluse nelle platee dei reggimentari. La piazza del popolo esegue il decreto, sotto l’occhio vigile della Regia Udienza, aggregando, il 10 febbraio 1746, ben 20 famiglie, tutte riconosciute, in un’ulteriore consulta, dal tribunale napoletano.

All’opposto la piazza nobiliare non solo non procede all’aggregazione «ma oppose nullità e [...] procurò pure di eluderne gli effetti per mezzo dell’aggregazione di poche famiglie, alcune delle quali non erano domiciliate in Bari». Di fronte a questo chiaro rifiuto del patriziato barese, la Camera di S. Chiara, il 24 aprile 1749, aggrega «15 nuove famiglie alla piazza dei nobili [...] soggiungendo che una tale aggregazione era fatta citra pregiuditium [...] partium». Ben 11 di queste famiglie aggregate acquisiscono diritti per rientrare negli uffici cittadini⁹⁶.

⁹⁴ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 180 e ss.

⁹⁵ *Ibidem*. In merito ai regi dispacci, cfr. D. GATTA, *Reali dispacci: nelli quali si contengono le sovrane determinazioni de' punti generali o che servono di norma ad altri simili casi nel regno di Napoli / dal dottor Diego Gatta raccolti e per materie e rubriche disposti*, tomi I-III, Napoli, a spese di Giuseppe-Maria Severino-Boezio, 1773-1777.

⁹⁶ C. FRANCHI, *Difesa per la nobiltà generosa di origine della fedelissima città di Bari contro di alcuni che pretendono l’aggregazione alla medesima nobiltà, da trattarsi nella Regia Camera di S. Chiara*, cit. La piazza dei nobili aggrega poi

Gli antichi nobili (ex genere), non potendo contrastare apertamente le decisioni del potere centrale, cercano di sminuire lo *status* nobiliare dei nuovi nobili ex privilegio. Questo soprattutto in merito all'attribuzione del titolo di patrizio:

[...] Ha esposto coll'acclusa supplica il deputato delle famiglie aggregate nel 1749 con decreto della Regia Camera di S. Chiara alla piazza dei nobili di codesta città, che pretendendo i nobili antichi distinguersi sopra le nuove famiglie e principalmente coll'arrogarsi privatamente il titolo di patrizio e contenderlo a quelle, S. Maestà con dispaccio del 16 luglio 1754 aveva tolta qualunque diversità di titoli e di precedenze di luoghi e che non ostante tale sovrana disposizione, avendo un regimentario delle nuove famiglie ascritto il titolo di patrizio in un bando, gli fu fatto da nobili antichi inibire; onde ha chiesto che per esecuzione del soprascritto dispaccio ordinante l'uniformità dei titoli così alle antiche come alle nuove famiglie debbiansi indistintamente assumere tanto da queste che da quelle. Ed informata S. Maestà dalla R. Camera di S. Chiara su tal soggetto, vuole che, rimuovendo il sudetto precedente ordine, che nelle pubbliche assemblee quel che sono del ceto dei nobili debbano sedersi con quella precedenza la quale è dovuta all'ufficio che ciascun esercizio, o sia della famiglia antiche o delle nuove; e che il medesimo dritto di precedenza si osservi in registrarne i nomi nelle pubbliche scritture; rispetto poi a quei nobili che delle dette antiche e rimpiazzate famiglie, le quali non sono in officio, quando intervengono nelle pubbliche assemblee, debbono sedersi confusamente tra loro secondo arriveranno, senza alcuna precedenza per le antiche, e che non vi sia diversità di sedie né di rubriche e titoli in registrarne i nomi. E vede ancora S. M. che la V. S. punisca chi inventi o usi titoli insoliti e invidiosi e ne dia conto⁹⁷.

successivamente le famiglie Bonazzi, Pedrinelli e Rinaldi, cfr. L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., p. 182.

⁹⁷ ASNa, Camera di S. Chiara, Consulte di Giustizia, fasc. 57, 19 luglio 1797, *Piano dell'amministrazione civica di quella università*: «Il Re, con una real carta del 17 giugno, incaricò la Real Camera di presentare entro 3 mesi un piano di amministrazione Civica per Bari, conforme a quello dell'Aquila, di Chieti e di Lanciano. La Camera di S. Chiara lavorò al nuovo piano e lo presentò al re che

Solo il regio dispaccio del 17 giugno 1797 porta ad una definitiva riforma dell'amministrazione cittadina:

[...] si prescelgono 30 decurioni, 10 del primo ceto dei nobili di origine e di privilegio, nell'intelligenza che tra i nobili si comprendono anche coloro che giustificheranno che il padre e l'avo loro siano stati dottori in legge; altri 10 del secondo ceto [...] i mercanti, i medici chirurghi, notai e speziali, ed altri 10 del ceto dei massari ed artisti⁹⁸.

Capua, invece, è una delle città chiave del Regno ed il suo governo cittadino è stato riformato dagli aragonesi sul modello di quello napoletano. Per cui, anche quando subentra il processo di chiusura oligarchica, il ruolo dei popolari, soprattutto della borghesia delle professioni, continua ad essere rilevante. Di fronte all'assottigliamento del reggimento della città, molti esponenti della borghesia locale delle professioni chiedono di essere integrati nell'elettorato del governo cittadino: «domandano di essere ammessi alla cedola degli amministratori come gli altri nobili a tenore di quello che anticamente si praticava». La richiesta è contrastata dagli esponenti del ceto nobiliare; di qui l'inizio di una lunga vertenza e la successiva supplica degli «zelanti cittadini» alla Camera di S. Chiara⁹⁹. Nel 1737 sono sempre i dottori in legge che ispirano la supplica degli «zelanti cittadini» rivolta alla Camera di S. Chiara, dove denunciano il fatto che il governo cittadino «non si rinnova dal 1732»¹⁰⁰.

Una successiva supplica, presentata nello stesso anno, rivolta ad allargare il numero dei reggimentari e dei decurioni, chiarisce il funzionamento del governo locale a partire dalle chiusure oligarchiche di fine Cinquecento:

subito spedì gli ordini per l'esecuzione di questo sistema dato che erano imminenti le elezioni degli amministratori».

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 16, inc. 51, Capua, 25 settembre 1737.

¹⁰⁰ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 29, inc. 56, Capua, *Causa promossa dai cittadini della città per un miglior sistema di governo*, 11 settembre 1737.

[...] sebbene il diritto alla voce attiva e passiva nella elezione degli amministratori delle Università competa per disposizione di legge a tutti i cittadini che portano i pesi universali; nondimeno si è voluto nella Città popolata restringere questo diritto a certo numero di persone, affine di evitargli la confusione, per disordine, che porta seco la moltitudine, e sebbene questa restrizione per lo più sia già fatta in quanto alla voce attiva nondimeno ritrovandosi da più di due secoli stabilita nella Città di Capua questa forma, e questo metodo di farsi, e comporsi il reggimento da un certo numero di famiglie, e da esse eligerli gli amministratori, non conveniva presentemente immutarlo per non dare occasione ad altri disordini, che dalla novità avrebbero potuto derivare¹⁰¹.

Nell'ottobre del 1737 gli «zelanti cittadini» ritornano alla carica con una integrazione rivolta sempre allo stesso tribunale napoletano: denunciano la

cattiva amministrazione dei decurioni, essendo rimasti solo due ceti, ed in piccolo numero [...] supplicano, perciò Sua Maestà di far sbrigare al più presto la causa dell'aggregazione di alcune famiglie, in modo da dare riparo ai moltissimi inconvenienti che si vedono nell'amministrazione¹⁰².

Si ottiene un parziale successo attraverso una prima consulta della Camera di S. Chiara. I magistrati, nell'istruttoria, procedono agli accertamenti dovuti. La validità delle cause, che devono portare a nuove aggregazioni, è pienamente riconosciuta dalla verifica di un eccessivo affievolimento del numero dei reggimentari. L'altro elemento rilevante è il possesso del relativo *status* nobiliare per gli individui o le famiglie che aspirino all'aggregazione nel reggimento cittadino.

Di fronte ad una stratificazione cetuale complessivamente bloccata, intervengono di nuovo le strategie degli «zelanti cittadini» (rappresentati da un folto gruppo di dottori in legge).

¹⁰¹ *Ibidem.*

¹⁰² ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 18, inc. 33, Capua, 18 ottobre 1737.

I supplicanti si richiamano agli antichi privilegi goduti dai popolari e cioè al diritto non solo di far parte del reggimento, ma di aggregare in proprio, causa che «si trattò anche nel Consiglio Collaterale ed egli intervenne per la difesa dei dottori in legge, i quali domandavano di essere ammessi alla cedola degli amministratori come gli altri nobili a tenore di quello che anticamente si praticava»¹⁰³.

In una supplica del 1738 questi espongono il proposito di entrare a far parte del solo cetto dei popolari e quindi del reggimento. Due richieste in particolare emergono dalla supplica:

[...] I dottori di legge pretendevano di avere parte e voto nell'aggregazione dei Reggimentari, e le stesse prerogative che hanno i nobili delle piazze napoletane nel fare le aggregazioni e che potessero congregarli senza l'intervento del governatore. Perciò fu inviato alla Real Camera un memoriale dei deputati. Tuttavia essendo già trascorso il tempo stabilito per produrre rimedio fu fatta istanza da cittadini zelanti e da dottori di legge per la spedizione delle provvisioni ma mentre questi dovevano consegnarle furono presentate le nullità dai nobili di Capua¹⁰⁴.

Soprattutto il secondo punto rimanda ad una spinosa questione: possono le piazze del popolo aggregare in proprio come sul modello napoletano o barese¹⁰⁵?

A luglio del 1738 fallisce la mediazione fra i due ceti – nobili e popolari – che partecipano al governo della città, in merito al decreto della Camera di S. Chiara. Il governatore regio Castagnola non riesce a procedere alla nuova aggregazione di «4 nobili ex genere e di 5 nuovi nobili viventi da accogliere nel reggimentario»¹⁰⁶. Il 17 ottobre 1738, con un Real decreto, si modifica il governo cittadino, per cui la Camera di S. Chiara nomina «quattordici persone nonché

¹⁰³ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 16, inc. 51, Capua, 25 settembre 1737.

¹⁰⁴ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 23, inc. 29, Capua, 14 maggio 1738.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 25, inc. 5, Capua, 3 settembre 1738.

4 nobili ex genere, 4 nobili viventi e 4 tra notai e mercanti eleggendo alla fine 6 amministratori»¹⁰⁷. L'anno successivo, informa il caporuota Antonio Maggiocco:

[...] è stato modificato il governo della città, a seguito del decreto di Sua Maestà, con un nuovo regolamento dell'elezione dei Reggimentari, e accrescendo il numero degli amministratori ed eletti di diversi ceti, in maniera che fossero sei. Tuttavia sono sorte altre due controversie, se accresciuto il numero dei governatori fino a sei, si dovesse per conseguenza accrescere anche quello dei deputati, in maniera tale che, se prima erano due per ogni deputazione ora dovessero essere quattro per parte; la seconda se potevano detti governanti eleggere e destinare i sostituti secondo il solito loro arbitrio perché fossero aiutati nelle incombenze ordinarie dell'annona, e da qual ceto dovessero essere questi eletti¹⁰⁸.

Anche a Giovinazzo dal periodo dei regolamenti aragonesi esistono due piazze separate di nobili e popolari che aggregano autonomamente. A partire dagli anni '40 del Settecento, «zelanti cittadini» del centro cominciano a supplicare la Camera di S. Chiara di essere aggregati alle due piazze della città.

Essendo addivenuto troppo ristretto il numero delle antiche famiglie iscritte così alla piazza dei nobili come a quello del popolo di Giovinazzo o derivando da queste tutti così gravi danni all'amministrazione della città, presentechè i cittadini zelanti del pubblico sin dal 1745 cominciarono a fare vive istanze alla R. Camera di S. Chiara affinché altre nuove famiglie fossero aggregate alle due piazze. Questa domanda diede origine ad una lunga ed aspra lite [in merito al fatto] che i nobili non formassero nobiltà separata, per cui non avevano diritto di formare piazza separata, di aggregare o reintegrare; [...] la cittadinanza dovesse essere divisa in tre ordini, voce passiva ed uffici dovessero spettare all'intera cittadinanza e che

¹⁰⁷ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 26, inc. 20, Capua, *Per la nuova elezione dei Reggimentari della città di Capua*, 17 ottobre 1738.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

non competesse più al sindaco dei nobili il convocare il parlamento e di custodire il pubblico sigillo¹⁰⁹.

Proprio per contrastare questa tesi – e difendere le prerogative della piazza nobile cittadina – il Marinelli pubblica una memoria nella quale esalta le prerogative ed «i pregi della nobiltà di Giovinazzo e delle famiglie che compongono l'antico patriziato»¹¹⁰. Le famiglie del primo ceto costituiscono – secondo quest'ultimo autore – una piazza chiusa, l'unica differenziazione (entrambe utilizzano il titolo di patrizio) è fra quelle aggregate prima dell'infeudazione e quelle aggregate dopo l'infeudazione.

Secondo Luigi Volpicella, la prerogativa della piazza chiusa dei popolari della città emerge in seguito all'aggregazione delle famiglie Rodugni e Lituzzi, del 1747:

[...] Essendo stata impugnata la validità di una tale aggregazione venne portata la contesa alla conoscenza della Real Camera di S. Chiara. Con questa scrittura che fu certamente stampata in Napoli poco dopo il 1747, il Villani difese i diritti delle dette due famiglie e della piazza del popolo sostenendo che le due piazze di quella città per effetto di antichi privilegi avevano la facoltà di fare tali aggregazioni¹¹¹.

Poi, dopo il 1749, le famiglie aggregate sono solo destinate a riempire i vuoti che si sono avuti negli uffici amministrativi della città, ma evitando che questo loro impiego possa surrogare il loro *status* di nobiltà. Si viene a creare, così, una triplice distinzione all'interno del patriziato nobile: i nobili aggregati prima dell'infeudazione; quelli aggregati dopo; le nuove famiglie promosse dalla Camera di S. Chiara e che sono utilizzate per gli uffici rimasti vacanti, che godono dell'elettorato attivo, ma che non godono di un vero *status* di nobiltà.

¹⁰⁹ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 156 e ss.

¹¹⁰ Ivi, pp. 179 e ss.

¹¹¹ F. VILLANI, *Si sostiene il diritto di due famiglie aggregate alla seconda Piazza di Giovinazzo per impetrarsi l'assenso reale*, s.d. [cito da L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., p. 157].

Un quarto caso interessante di città dove i popolari godono di consistenti privilegi è Salerno. La città si presenta come piazza chiusa con una netta distinzione fra i due ceti, che nel tempo hanno proceduto ad aggregazioni separate. Un importante memoriale, inviato al Sacro Regio Consiglio il 26 maggio 1793, fa luce sulle vertenze amministrative¹¹². Il manoscritto individua alcuni precedenti dell'offensiva dei popolari che cercano, già nel 1733, di creare un ceto separato di famiglie «nobilmente viventi». Ma è nel 1776 che un gruppo di popolari – «dottori in legge e di medicina, di regi notai e di altri cittadini facoltosi, che civilmente si trattassero, esclusi gli speciali, i mercanti e gli artieri» – cerca di escludere altri esponenti dello stesso ceto dalla nomina nelle cariche del governo cittadino. Da quel momento in poi, questi si fregiano della denominazione di «Piazza dei Civili».

Precisa il memoriale che la fazione, con l'appoggio della Real Camera di S. Chiara, cerca di operare tale chiusura oligarchica sul modello prevalente nelle altre città a piazza chiusa. Questo tentativo ha delle motivazioni ben precise: per le aggregazioni o per l'elezione dei rappresentanti della piazza nel governo cittadino è prescritta l'unanimità, ma nel ceto popolare sono compresi anche esponenti delle Arti che in genere gravitano, all'interno del sistema di *patronage* cittadino, intorno al patriziato nobile. La divisione in seno alla piazza dei popolari provoca così la «discrepanza» e quindi molte cariche di spettanza dei popolari sono amministrare dai patrizi. Con questo quadro appare più chiara la strategia seguita dai popolari, che cercano di limitare il peso dell'elettorato delle maestranze.

L'*élite* di potere dei popolari ritorna alla carica, nel 1785, con una nuova supplica firmata da d. Sabato de Sanctis che si dichiara procuratore degli «zelanti cittadini di Salerno». I popolari non riescono nel loro tentativo in quanto le piazze nobili che si sono assottigliate a poche famiglie, oltretutto imparentate fra di loro,

¹¹² Biblioteca Provinciale di Salerno, *Per le tre Nobili Piazze chiuse de' Patrizi della città di Salerno contra alcuni Zelanti Cittadini della medesima, memoria a stampa*, Misc. 6.2.41, 1793. Vedi anche P. NATELLA, *Piazze chiuse e ceto medio nella Salerno di fine Settecento*, in «Rivista di Studi Salernitani», n. 5 (1970), pp. 391-398.

continuano a servirsi delle maestranze per rompere il fronte interno dei popolari. Di qui, conclude il memoriale:

[...] si diano alle piazze dei nobili quelle preminenze e distinzioni che loro son dovute [...] stia al suo luogo la piazza del popolo, in cui non abbiano a sdegno di venire involti coloro che civilmente vivono in Salerno [...]. E finalmente la saviezza della Regal Camera si occupi ad organizzare cotal giusta proporzione tutte le classi de' cittadini che dovranno avere ingerenza nel governo economico per la piazza del popolo, e non permettere più che ne dispongano a lor talento pochi individui¹¹³.

¹¹³ Biblioteca Provinciale di Salerno, *Per le tre Nobili Piazze chiuse de' Patrizi della città di Salerno*, cit.

Capitolo III

La politica monarchica sulle città regie

1. Patriziato urbano delle città regie. Il nuovo disegno politico della monarchia

La monarchia non interviene solo per abolire o riformare alcune «mostruosità» giuridiche che si sono verificate all'interno dei governi cittadini, lo fa anche esercitando un controllo stretto su un nucleo consistente di città regie, soprattutto quelle a piazza chiusa. Importanti gli interventi in tutta una serie di città: Reggio, Nola, Cosenza, Taranto, Stilo, Aversa.

A Reggio, la monarchia interviene in primo luogo contro la pratica della «abilitazione», ossia il pagamento di cifre consistenti versate all'atto dell'aggregazione da parte delle famiglie degli aspiranti patrizi. La monarchia, alla metà del Settecento, abolisce tale pratica: le uniche somme da versare, all'atto dell'aggregazione (ma solo nelle città regie a piazza chiusa), sono quelle dovute al sovrano, che variano, a seconda dei casi, da 500 a 1.000 ducati. In altri casi ancora, il sovrano abbona completamente la somma di iscrizione nelle rubriche del patriziato. Le motivazioni dell'abolizione di tale pratica, invalsa nella città calabrese, sono duplici: vi è il sospetto che alcune aggregazioni siano state facilitate dal versamento di eccessive somme di denaro preteso dal patriziato di Reggio; tale versamento – nelle città regie a piazza chiusa o dove vige una netta separazione di ceti – non deve essere dunque corrisposto ai membri dei sedili del patriziato. Dietro tale provvedimento vi è un problema sostanziale: da questo momento in poi – questo è il senso del reale dispaccio – è il sovrano ad essere l'unica fonte di elargizione dei titoli di nobiltà e quindi questa non si può trasmettere semplicemente attraverso la

cooptazione degli altri patrizi, anche se di città regie¹¹⁴. Per questo motivo il patriziato può procedere alle aggregazioni, ma queste, senza la successiva investitura sovrana (la ratifica), non hanno valore: i neopromossi, non ricevendo il titolo di nobiltà direttamente dal sovrano, non possono essere quindi immessi nei loro uffici.

La monarchia interviene poi, sempre in merito alla città calabrese, su una gamma complessiva di problemi che concernono il governo cittadino. Il governo locale si elegge sulla base della chiusura oligarchica del 1638, che è stata poi modificata con un intervento del Collaterale del 1722. Tale sistema ha dato vita ad eccessivi privilegi familiari:

[...] il sistema che si teneva nella sudetta Città nel far l'elezione de Sindici, cioè che per li disordini, ed inconvenienti che nascevano in detta Città nel farsi l'elezione si stimò nell'anno 1638 farsi alcune capitolazioni consistenti in undici capi coi quali si prescriveva in antico Parlamento che essi fossero a sorte diciotto persone, cioè cinque del ceto de nobili, quattro di quello de civili, cinque dell'altro degli artigiani e quattro de massari. Questo modo di farsi l'elezione durò fino all'anno 1722: per le ribalderie di alcuni Sindici, che sortirono in quel tempo, e che andavano angariando il pubblico a lor profitto privato imponendo tasse, in quella città nacque un tumulto popolare e per frenarlo si presero novi espedienti [...]. Quali diciotto persone in quella Città si chiamano consiglieri ed alle medesime competino il diritto di nominare Sindici, o sian amministratori dell'università [...] rimanevano eletti due Sindici dal ceto de nobili ed uno dal ceto de civili¹¹⁵.

Interviene in merito, agli inizi del Settecento, anche il Consiglio Collaterale ma senza riuscire a risolvere il problema della nomina dei sindaci, che sono indicati da quelli uscenti – spesso congiunti o rientranti nel sistema di *patronage* – per cui non si è mai avuto un controllo serio sulla gestione del peculio pubblico.

¹¹⁴ Sulla pratica delle abilitazioni nella città di Reggio, cfr. F. CAMPENNI, *La patria ed il sangue. Città, patriziati e potere nella Calabria moderna*, Manduria-Bari-Roma, Lacaia, 2004, pp. 485 ss.

¹¹⁵ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 138, inc. 11, Reggio, 11 marzo 1749.

Questa facoltà che hanno, tuttavia, ha costituito un problema, poiché, essendo i sindaci sicuri di non essere “querendati”, operano senza altro oggetto che quello di “impinguar le loro case; e dimandano si degni il reordinare che ridotta ad ius et iustitiam la pretesa nomina come forzosa e repugnante alle prammatiche, nulla e pernicioso al nostro pubblico, si debbano in futurum eliggere gli amministratori dalli votanti volgarmente detti consiglieri, senza precedere nomina di sindaco¹¹⁶.

Si giunge alla riforma del reggimento del 1749 che prevede una rappresentanza di quattro ceti: «dei nobili, degli onorati, degli artefici, e dei massari. Da ogni classe si eleggono 9 consiglieri e 3 sindaci, uno dei nobili, l'altro degli onorati ed il terzo delle classi minori; ma nella classe nobile andassero compresi i cosiddetti privilegiati, cioè dottori di legge, medici e perfino notai».

Con questa riforma il patriziato nobile della città viene duramente colpito, soprattutto dalla decisione della Camera di S. Chiara che nell'elezione del sindaco nobile stabilisce che «potessero essere prescelti anche i privilegiati [...] senza pregiudizio dei diritti delle parti alla nobiltà»¹¹⁷.

Si tratta di un'imposizione che il patriziato storico cittadino non può accettare: di qui l'impugnazione della riforma nel Sacro Regio Consiglio. Le allegazioni forensi composte alla metà del Settecento fotografano in pieno il clima della controversia, ossia la richiesta delle antiche 33 famiglie nobili di Reggio (patrizi ex genere) di differenziarsi dalle nuove famiglie aggregate della borghesia delle professioni (nobili ex privilegio). Il procuratore dei nobili di Reggio, presenta cinque capi di nullità rivolti contro le aggregazioni “in contraddittorio” che hanno avvantaggiato la borghesia delle professioni, artigiani e massari ed hanno alterato il nuovo sistema di elezione dei sindaci e dei reggimentari.

¹¹⁶ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 130, inc. 26, Reggio, 19 giugno 1748.

¹¹⁷ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 374, inc. 50.

La prima causa di nullità vuole che, essendo stata fatta l'aggregazione dei dottori in legge e medicina sin dall'anno 1706, tali dottori sono ammessi alla voce attiva e passiva, mentre dai decreti emerge che possono esserlo solo alla voce attiva. Inoltre, col decreto vengono ammessi anche gli artigiani ed i massari i quali però sono espressamente esclusi dalla suddetta aggregazione in vigore delle capitolazioni del 1638, nelle quali al capitolo 9 si legge che devono essere eletti solamente 3 sindaci, cioè due dal ceto dei nobili e uno dal ceto dei civili. [...].

Nella quarta causa si espone che col decreto i cittadini nobili vengono ad essere spogliati dal jus e dalla facoltà di nominare i successori.

Nella quinta si espone che la facoltà di nominare uno dei trentasei parlamentari eletto a sorte, costituirebbe pregiudizio agli uomini probi, i quali devono essere assunti al sindacato per età, per ingegno e per autorità. Se la sorte andrebbe su uno degli artigiani o dei massari, questi, certamente poco esperti, nominerebbero coloro che dal loro punto di vista sono industriosi, come sindaci. Avendo la Real Camera esaminato le nullità, esse sono considerate insufficienti e non valide¹¹⁸.

Dopo sei anni di opposizioni alle disposizioni emesse dalla Camera di S. Chiara, si addivene ad un compromesso che trova conforto nell'assenso regio: l'ufficio di sindaco, per evitare uno svilimento della nobiltà tra gli antichi patrizi, è attribuito in modo stabile tra nobili ex genere e nobili ex privilegio ed è assegnato a livello annuale, alternativamente, «si faccia cadere – recita la consulta – un anno sopra i nobili ex genere ed un altro anno sopra i nobili ex privilegio».

Il successivo reale dispaccio, che appunto segue la citata consulta della Camera di S. Chiara, ribadisce soprattutto il concetto che aggregazioni e reintegre nelle città regie devono essere direttamente subordinate alla ratifica – e quindi al volere – della monarchia e con questa concordate:

¹¹⁸ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 139, inc. 3, Reggio, 6 maggio 1749.

[...] Il decoro ed il buon ordine della Monarchia richiede che il ceto nobile, al valore, ed onore del quale è principalmente affidato l'importante incarico della difesa dello Stato, sia costantemente mantenuto nel suo maggiore splendore. A tal oggetto è necessario, che le aggregazioni e reintegrazioni che volontariamente si fanno da' Patrizi del regno alle nobiltà delle loro rispettive Città, seguano in famiglie meritevoli, che non deturpino la chiarezza delle altre, e che perciò si tenga lontano l'abuso di quella libertà che suole talvolta, con mezzi impropri e indiretti, dettati da privati interessi, dar luogo alle parzialità nella scelta. [...] Col quale [presente Editto] ordiniamo, e comandiamo, che non possa verun ceto di nobiltà di qualunque città soggetta a' nostri Regali Domini divenire a nuova volontaria aggregazione o reintegrazione, senza la Nostra Sovrana Scienza ed approvazione, da doversi preventivamente impetrare per lo canale della nostra Regal Segreteria di Stato e del carico di Giustizia e Grazia¹¹⁹.

La tesi che solo il sovrano, anche nel caso delle città regie, trasmetta la nobiltà generosa e non i seggi del patriziato, con i loro privilegi ed il loro splendore, emerge bene dalle consulte della Camera di S. Chiara per la città di Nola. La città regia, alla metà del Settecento, ha aggregato 10 famiglie senza concordare tale provvedimento con il sovrano. Le aggregazioni sono impugnate e la presa di posizione della monarchia è ancora più netta rispetto alla *querelle* avvenuta a Reggio.

[...] Il Re avendo preso in seria considerazione quanto la Regia Camera ha rassegnato con sua consulta del 6 corrente rispetto alle decurioni ed all'aggregazione fatta al seggio nobile di Nola di 10 famiglie, S. M. dichiarò che le 10 menzionate famiglie non s'intendano aggregate alla nobiltà ma solamente abilitate per potersi scegliere tra gli individui delle medesime un numero di decurioni e di amministratori per supplire alla mancanza delle famiglie nobili in Nola ed affinché non cada sopra pochi individui l'elezione degli amministratori e dei decurioni, senza che, con tale aggregazione fatta dalla Camera Reale che S. M. dichiara al solo oggetto del

¹¹⁹ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 545, 21 agosto 1784, *Aggregazioni e reintegrazioni alla Nobiltà delle città del Regno*. Nel documento è riportata la minuta dell'editto.

decurionato e degli uffici, s'intende acquistato per quelle 10 famiglie alcun dritto di nobili di prerogativa e di onorificenze, giacché il concedere tali diritti alla suprema autorità di S. M. appartiene. Rispetto poi alle 4 famiglie che la piazza di Nola ha aggregato si riserva S. M. di risolvere l'inconveniente quando la detta piazza avrà esibito in questa Reale Segreteria il privilegio che vanta di poter aggregare [...]»¹²⁰.

La città regia di Nola e il suo patriziato, che gode di una perfetta separazione di ceto, rientra nelle attenzioni della monarchia. Il suo margine di autonomia, a livello di decisioni di governo locale, è limitato. Il sovrano dispaccio riduce l'effetto dell'aggregazione delle nuove famiglie al solo decurionato, ma senza le onorificenze, che sono prerogativa del sovrano. Anzi, il seggio deve anche presentare i privilegi che lo abilitano ad effettuare aggregazioni. Solo questi privilegi ed i «requisiti delle famiglie che la piazza ha voluto aggregare per l'approvazione [...] l'aggregazione al solo decurionato e ad esercitare gli impieghi di amministratori» potevano essere oggetto di una specifica consulta della Camera di S. Chiara, «ma non mai l'aggregazione alla nobiltà, diritto che non si può né si deve esercitare che dalla Sovrana autorità del Principe, che è l'unica fonte di ogni nobiltà ed onore».

La politica statale, seguendo questi indirizzi, si va sempre più precisando con la consulta del 1757, riguardante Cosenza. La Camera di S. Chiara già si esprime negativamente sulle ultime aggregazioni che sono state effettuate dal seggio cosentino e che non hanno ricevuto l'approvazione del sovrano¹²¹:

[...] È pervenuta notizia su alcune illegittime cause d'aggregazione ai sedili di nobiltà senza la Reale approvazione [...] alcune famiglie recentemente aggregate siano intervenute ed intervengono al sedile ed ai parlamenti generali e particolari autenticandosi con ciò da nobili per legittimare quella medesima aggregazione che non aveva

¹²⁰ *Ivi*.

¹²¹ Sui conflitti inerenti il patriziato di Cosenza, cfr. G. SAMBIASI, *Ragguaglio di Cosenza e di trent'una sue nobili famiglie*, Napoli, per la Ved. di Lazzaro, 1631 [rist. anastatica Bologna, Forni, 2001]. Vedi anche, F. CAMPENNI, *La patria ed il sangue*, cit., pp. 467 ss.

ancora meritato la regale approvazione [...] la nobiltà la quale dal solo Sovrano si può concedere [...] l'ammissione al decurionato non portava alla nobiltà di cui presentemente si tratta. È poiché vede che in questa materia conviene togliere un abuso, che purtroppo scandalizza, vuole S. M. che questo punto si veda in Camera di S. Chiara con l'aggiunta del consigliere Romano e degli avvocati fiscali del Regal patrimonio¹²².

Di lì a poco giunge anche il regio dispaccio del 3 dicembre 1757, in cui si precisa che sono nulli gli atti delle aggregazioni, così come non possono essere considerati nobili i patrizi aggregati nella città senza l'approvazione sovrana¹²³.

La consulta esprime un parere secondo il quale ora, per le città regie, l'aggregazione alla nobiltà diventa una "causa di Stato" che non può essere praticata «senza la concessione del principe» e, pertanto, l'aggregazione che si fa dai nobili di una piazza non è altro che una «testimonianza e perizia di coloro li quali pretendono l'aggregazione»¹²⁴.

Anche a Taranto, dalla chiusura oligarchica cinquecentesca, gli ufficiali cittadini si dividono fra nobili e civili (16 decurioni: 8 nobili ed 8 civili); degli 8 nobili, 6 sono eletti dalla nobiltà originaria e 2 da quella di privilegio (dottori in legge). Il sindaco tocca sempre ai nobili originari. Poi una sentenza del Sacro Regio Consiglio, del 1588, esprime la decisione che a quell'ufficio fossero «idonei persino notai e giudici a contratto». Solo nel 1758, una consulta della Camera di S. Chiara riforma di nuovo il reggimento. Il decurionato è ampliato a 60 membri, espressione paritaria dei tre ceti: 20 dei nobili, 20 dei civili, 20 degli artigiani. L'ufficio di sindaco ed uno degli eletti è riservato alla nobiltà (sia la parte originaria che di privilegio). La riforma, inoltre, introduce diverse altre novità: la più rilevante concerne il fatto che le aggregazioni e le reintegre

¹²² ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, serie 15, fasc. 242, inc. 38.

¹²³ Cfr. *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti*, cit., p. 109.

¹²⁴ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 155-56. Si veda anche in ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 374, inc. 50, *Per D. Domenico Malvolpe e D. Ilarione Colucci*, cit.

andassero concordate con la Monarchia. Il primo provvedimento reale è infatti la rimozione delle famiglie aggregate dal 1744 al 1750, per le quali non è stata richiesta la ratifica della monarchia.

Il regio decreto del 1° giugno 1759 conferma l'intento della monarchia rivolto ad un controllo oggettivo delle aggregazioni cittadine, anzi queste si possono effettuare solo attraverso apposite consulte della Camera di S. Chiara:

La nobiltà di Taranto sia considerata al pari di qualunque più cospicua del Regno. Sia delegata la Camera di S. Chiara per l'aggregazioni, la quale inteso uno degli Avvocati Fiscali del Real Patrimonio informi di tutto S. M. dal quale dipende la spedizione della cedola. Per requisito si esiga che il pretendente, il suo Padre, ed Avo siano nati ed effettivamente abitanti in Taranto, e viventi nobilmente senza esercizio di alcun arte non nobile¹²⁵.

Negli anni successivi alle poche famiglie residue della nobiltà tarantina (appena 9) ne sono aggiunte altre 11, promosse con la formula: «il Re per giustizia e per grazia fa nobili le famiglie». Stando al Volpicella:

[...] fu scritto che la nobiltà di Taranto dovesse essere considerata come ogni altra nobiltà cospicua del regno e che si aggregassero le famiglie descritte alle quali si sarebbero spedite le reali cedole e che [si] dovesse produrre documenti attestanti il padre, le rendite patrimoniali e che la Real Camera dovesse sentire uno degli avvocati del patrimonio. Appena ciò fu eseguito alcuni fecero ricorso poiché non erano stati aggregati dal dispaccio del 1763 e apparve che le 11 famiglie aggregate dovevano cadere dalla loro aggregazione. Queste fanno ricorso. I nobili antichi di Taranto nominano solo due famiglie affermando che solo queste hanno i necessari requisiti. Si fa presente a Sua Maestà che tutto ciò nasce dalla mancanza dei nobili nella città ne si chiede che siano rispedite le cedole. E che si definisca se quella sia una piazza chiusa o aperta. È una piazza aperta ma non significa aperta a chiunque, ma solo a chi ha i requisiti. Come distinzione di nobili dal popolo¹²⁶.

¹²⁵ Cfr. *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti*, cit., p. 109.

¹²⁶ L. VOLPICELLA, *Patriziati e nobiltà civiche*, cit., pp. 155-56.

Prevale così la prassi secondo cui per l'ottenimento della nobiltà tarantina «fosse uopo il beneplacito sovrano, che non si sarebbe concesso senza prove prima nella Regia Camera di S. Chiara: il mantenimento nobile del pretendente, del padre e dell'avo»¹²⁷.

Meno problemi presenta l'aggregazione alla nobiltà della città regia di Stilo. Alla metà del Settecento, il seggio nobile della città richiede al sovrano l'aggregazione di alcune famiglie baronali provenienti dalla provincia:

[...] Li deputati, e altri della piazza delli Nobili della città di Stilo in Provincia di Calabria Ultra, prostrati a Reali piedi di V.M. umiliformam.te le rappresentano, che intendendo, che fossero aggregate in essa Piazza le famiglie del Barone di Cropani D. Basilio di Fiore, e suoi discendenti legittimi e naturali; quella del fu D. Gio. Maria Caporeale di Badolato e suoi discendenti legittimi e naturali; quella di D. Gaetano Gironda di Squillace, e suoi discendenti legittimi e naturali; quella del fu Giuseppe Grillo di Oppido, e suoi discendenti legittimi e naturali; quella del fu D. Saverio Marino d'Avena, ora degente e commorante in essa città di Stilo, e suoi discendenti legittimi e naturali; e quella di D. Niccolò Saccone Barone di Sitizano, e suoi discendenti legittimi e naturali, per li requisiti, che vi concorrono della loro antica nascita, affinché godessero delle prerogative di d.ta Piazza, e nelle occorrenze contribuissero alle spese che la medesima dovrà fare¹²⁸.

La città presenta una netta separazione di ceto, però il Consiglio Collaterale negli anni '20 del Settecento si era pronunziato affinché le future aggregazioni fossero avvenute senza discrepanze. L'estinzione di molte famiglie del patriziato crea dei problemi a livello di geometria amministrativa in quanto le poche decine di patrizi aggregano, alla metà del Settecento, sei nuove famiglie. Un numero troppo infimo – nel Seicento il numero minimo degli esponenti del patriziato che esprimevano il loro parere alle

¹²⁷ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 284, inc. 40, Taranto, 27 marzo 1765.

¹²⁸ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 46, inc. 26, Stilo, 16 novembre 1740.

aggregazioni erano di 273 – perché possa essere accettato dalla Camera di S. Chiara.

«[...] Ed essendosi considerato che non si trattava di Piazza Chiusa, ed essendosi più numeroso il ceto di coloro dai quali dovevano eleggersi i reggimentari dell'Università, che basta per tali aggregazioni il concorso della maggior parte dei voti e qualora vi sia stabilimento fatto con particolare conclusione dagli stessi nobili di doversi fare le aggregazioni col concorso delle due terza parti possono queste rivocarsi con nuove conclusioni. In seguito si decretò che quando dalla maggior parte dei nobili si fosse fatta conclusione affermativa per detta revoca, se ne fosse rimessa copia per poter interporre reale assenso»¹²⁹.

La Camera di S. Chiara, visto che il patriziato di Stilo ha rispettato la procedura di richiedere preventivamente il permesso al sovrano, si dimostra, alla fine, ben disposta a concedere l'assenso all'aggregazione delle sei famiglie:

«[...] Si stimò quindi di decretare che si potessero aggregare dette sei famiglie con la maggioranza dei voti. Quindi uno di quelli che non ha dato l'assenso deve acquietarsi a ciò che han concluso la maggior parte dei votanti, che alcune di queste famiglie sono famiglie decorose e con molti beni e che non ha fondamento l'opposizione che sono originarie da luoghi baronali, poiché l'aver origine da detto luogo non porta con sé alcun difetto. Si fa richiesta a Sua Maestà che non si impedisca l'esecuzione di provvigioni già spedite precedentemente»¹³⁰.

Nonostante tutto, i contrasti principali tra le città regie e la monarchia nascono soprattutto in merito alla pretesa del sovrano di controllare formalmente le aggregazioni. Nella città del Regno, agli inizi del Settecento, il patriziato si è infatti enormemente assottigliato, tanto che la Camera di S. Chiara impone loro sempre nuove aggregazioni¹³¹. Questo è anche il caso della città regia di Aversa dove, nel 1738, il sedile di S. Luigi (il sedile nobile della città)

¹²⁹ *Ibidem.*

¹³⁰ *Ibidem.*

¹³¹ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 23, inc. 12, Aversa, 10 maggio 1738.

procede alle nuove aggregazioni senza osservare le direttive del sovrano. Sono aggregate solo quattro delle dieci famiglie precedentemente individuate sia dalla città che dalla monarchia. Nonostante fosse stato «ordinato ai nobili della Piazza di nominare altre famiglie, essi risposero che non avevano altre famiglie cittadine capaci di essere aggregate, perciò non intendevano fare altre nomine». La prova di forza non si fa attendere. Diverse famiglie forestiere hanno proposto la propria aggregazione nel sedile della città; la monarchia, accertati i requisiti, le appoggia nella richiesta e con un reale dispaccio queste sono aggregate al seggio cittadino¹³².

2. La svolta della monarchia. Il dispaccio degli anni '80 del Settecento ed il controllo delle aggregazioni nelle città regie

Il definitivo punto di svolta nella politica della monarchia giunge, in merito ai governi locali, negli anni '80 del Settecento. In un primo momento, almeno fino al regio dispaccio del 27 aprile 1780, la nobiltà generosa è riconosciuta, dalla monarchia, solo ai patriziati delle città a piazza chiusa e con esclusiva separazione di ceto. Nobiltà generosa che si forma all'insegna del sovrano, per cui la rosa dei patrizi che avessero presentato domanda di aggregazione andava preventivamente concordata con la monarchia. Inizialmente questa politica restrittiva è molto rigida e la monarchia decide, attraverso decine di consulte della Camera di S. Chiara, di disinteressarsi del controllo delle aggregazioni dei patriziati delle città regie – valga per tutti l'esempio, di metà Settecento, di Capua – che non rientrino nelle due tipologie menzionate.

Poi, a partire dagli anni '80 del Settecento, la corona aggiusta il tiro cercando di creare un legame diretto con tutto il patriziato delle città regie, anche se queste sono piazze aperte. Di più: non è un caso che riconosca lo *status* di patriziato anche ad una parte della nobiltà che

¹³² ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 26, inc. 45, Aversa, 17 novembre 1738.

risiede nelle città feudali. Di qui un filo rosso fra la politica della monarchia e le contestuali decisioni dei priorati di Malta, di Capua e Barletta, che concedono il titolo di cavaliere di giustizia alle famiglie patrizie cittadine, anche se solo a quelle aggregate prima dell'infeudazione.

La consulta presentata alla Camera di S. Chiara, concernente le modalità delle aggregazioni da eseguire a Gaeta, ed il successivo reale dispaccio del 27 aprile 1780 (nonché quello del 21 agosto 1784) rappresentano la svolta nella politica di governo operata dalla monarchia in merito a tutte le città regie del Regno.

La città di Gaeta ha provveduto di propria iniziativa – non si era ancora consolidata la prassi di concordare le aggregazioni con la monarchia – a cooptare nuove famiglie nel proprio seggio. Ora, però, gli avvocati regi impugnano questo provvedimento in due punti: la mancata ratifica delle aggregazioni da parte della monarchia; il mancato consenso, a tale promozione, degli altri ceti cittadini. Si investe del provvedimento la Camera di S. Chiara:

[...] si degnò V.M. manifestare a questa R. Camera di restare intesa di quanto nella medesima si era rappresentato intorno alla Controversia vertente tra vecchi e nuovi aggregati alla nobiltà di Gaeta, e intorno alla irregolarità degli atti, ai quali i primi separatamente avean proceduto ciocchè essa R.C. si aveva riserbato di esaminare, e riferire, di aver inoltre la M.V. posto mente all'istanza fatta dall'Avvocato della Corona colla rappresentanza umiliata ad oggetto, che in nessuna città del Regno potesse devenirsi a aggregazione e reintegrazione senza preventiva sovrana approvazione, e senza sentirsi gli altri ceti de' cittadini, ed in risulta di tuttociò si servì V.M. comandare ch'essa Regia Camera risolvesse colla conveniente sollecitudine i punti sopra de' quali si avea riserbato di consultare relativamente alla dipendenza della città di Gaeta e che in conseguenza di quanto veniva proposto. [...]. Siccome ha trovato giusto e ragionevole il primo assunto del medesimo, [...] così essa Regia Camera rese necessario l'editto penale, con cui si vieti ai patrizi di tutte le città del Regno, di aggregare o reintegrare alla nobiltà delle loro rispettive città [...]. Rispetto, poi, all'altro punto [...] che riguarda il doversi nelle nuove aggregazioni o reintegrazioni

sentire prima in pubblico parlamento tutti gli altri ceti, la Regia Camera ha creduto suo indispensabile dovere di far presente alla Sovrana intelligenza alcune particolari considerazioni che concorrono al caso¹³³.

La Camera di S. Chiara ribadisce il fatto che non tutte le aggregazioni sono supportate da evidenti *status* di nobiltà, si discriminano cittadini – a vantaggio di forestieri – che possono concorrere, in quanto provvisti di specifiche onorificenze, all'aggregazione. Tutto ciò provoca agitazioni e violenze all'interno della città.

L'evoluzione della politica governativa si coglie dalle diverse posizioni espresse dall'avvocato fiscale e dalla Camera di S. Chiara e il sovrano.

Rispetto ai due rilievi formali espressi dall'avvocato fiscale, la Camera di S. Chiara si uniforma al primo: «[...] che in nessuna città del Regno potesse divenirsi a aggregazione e reintegrazione senza preventiva sovrana approvazione, e senza sentirsi gli altri ceti de' cittadini».

Invece si oppone, sostanzialmente, al secondo punto:

[...] sebbene da esso Avvocato della Corona si siano con molta energia dimostrati i disordini che provengono dalla libertà abusiva de' patrizi delle città del Regno in aggregare alla classe di nobiltà persone cittadine, o forestiere, disordini che oltre al ferire principalmente il dritto della Sovranità, ch'è l'unica fonte di qualunque nobiltà, pregiudica in seguito ciascuno individuo delle rispettive città, il quale vien costretto a riconoscere per suo concittadino, e per patrizio quello è stato ammesso dal solo ceto dei nobili, e talvolta anche con mezzi illeciti, e turpi, senza i requisiti di nobiltà generosa, partecipando in cotal modo a quelle onorificenze e precedenze, a quelli uffizi, e vantaggi che i patrizi sogliono godere¹³⁴.

¹³³ ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 545

¹³⁴ Ivi

Il reale dispaccio del 1784 è lapidario ed inaugura, come detto, una nuova stagione di interventi della monarchia nei confronti delle città regie. Mentre si uniforma sul primo punto alla consulta della Camera di S. Chiara, dissente in modo netto sul secondo punto, ossia sullo sminuire lo *status* di nobiltà di alcuni patriziati e quindi la possibilità di precludere l'intervento da parte della monarchia. Emerge, in pieno, la nuova visione dello Stato ed il ruolo che la monarchia vuole riservare non solo alla nobiltà generosa, ma anche alla parte più consistente del patriziato. Per cui la permanenza della distinzione dei ceti non solo è utile, ma è indispensabile. Ed all'interno di questa visione si colloca il ruolo chiave attribuito alla nobiltà generosa – «nelle loro mani [si rimette] il sacro deposito della difesa dello Stato» – e soprattutto al patriziato delle città regie o di quelle città i cui seggi si sono costituiti quando ancora godevano di uno *status* demaniale. Un patriziato, il cui lustro, le prerogative e le “distinzioni” dagli altri ceti cittadini dipendono ora dalla volontà del sovrano:

[...] Ha in primo luogo considerato la R.C. che in ogni Monarchia ben regolata si è in tutti i tempi riputata necessaria la distinzione de' ceti e tra questi degno della maggior considerazione il primo, composto dai Patri, o sieno i Patrizi, i quali nel tempo, che accrescono lustro alla Corona, e formano il sostegno più immediato del Trono, sono a preferenza delle altre classi de' cittadini atti a ricevere con maggior sicurezza nelle loro mani il sacro deposito della difesa dello Stato, al mantenimento e floridezza del quale sono spinti da doppio interesse, cioè dal proprio vantaggio, che a proporzione è sempre maggiore degli altri, e dalla dilicatezza di quel punto di onore che per legge insita del sangue, e per i semi di una più culta e gentil educazione hanno appreso a rispettare in modo da sacrificargli sovente la propria vita, e le proprie sostanze. [...]. L'esercizio di esse [prerogative, preminenze e distinzioni] non dipende dal consenso degli altri ceti, ma sibbene dalla economia dello Stato ch'è fondata sulla ragion politica, base di ogni Monarchia¹³⁵.

¹³⁵ Ivi.

Il reale dispaccio – la cui minuta che focalizza la nuova funzione attribuita dalla monarchia al patriziato, considerato ora diretta emanazione della volontà sovrana, è conservata nelle bozze delle consulte della Camera di S. Chiara – si può considerare come la linea programmatica seguita da Ferdinando IV, in merito ai governi urbani, almeno fino alla metà degli anni '90 del Settecento:

Il decoro ed il buon ordine della Monarchia richiede che il ceto nobile, al valore, ed onore del quale è principalmente affidato l'importante incarico della difesa dello Stato, sia costantemente mantenuto nel suo maggiore splendore. A tal oggetto è necessario, che le aggregazioni e reintegrazioni che volontariamente si fanno da' Patrizi del regno alle nobiltà delle loro rispettive Città, seguano in famiglie meritevoli, che non deturpino la chiarezza delle altre, e che perciò si tenga lontano l'abuso di quella libertà che suole talvolta, con mezzi impropri e indiretti, dettati da privati interessi, dar luogo alle parzialità nella scelta. [...] Col quale [presente Editto] ordiniamo, e comandiamo, che non possa verun ceto di Nobiltà di qualunque città soggetta a' nostri Regali Domini divenire a nuova volontaria aggregazione o reintegrazione, senza la Nostra Sovrana Scienza ed approvazione, da doversi preventivamente impetrare per lo canale della Nostra Regal Segreteria di Stato e del carico di Giustizia e Grazia¹³⁶.

La svolta della monarchia rispetto al controllo delle aggregazioni al patriziato e la riforma dei governi locali, intrapresa fra gli anni '70 e gli anni '80 del Settecento, rappresenta uno dei punti più incisivi della politica riformistica. Ben presto, però, le vicende francesi legate alla Rivoluzione, ed il timore del contagio nel Regno, avrebbero congelato qualsiasi iniziativa di proseguimento, da parte della monarchia, sulla via delle riforme.

¹³⁶ASNa, Camera di S. Chiara, Bozze delle consulte, fasc. 545, *Circa aggregazione e reintegra di nobiltà nelle città del regno*, Gaeta, 21 agosto 1784.

Appendice

Archivio di Stato di Napoli.
Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara

Vol. 370, Inc. II anno 1774

I cittadini di Pizzo denunciano gli abusi di taluni prepotenti famiglie nobili che, non osservando la legge, non seguono l'elezione delle principali cariche cittadine l'alternanza tra il primo e il secondo ceto, concentrando tutte le cariche nelle loro proprie mani.

Per li cittadini del Pizzo per sistema di Governo
26 aprile 1774

Hanno esposto alla M.V. li cittadini del Pizzo ch'essendosi compiaciuta di toglier gli abusi che da talune prepotenti famiglie eransi in detta città introdotte nell'elezione dei Governanti, col ordinare, che alternativamente si anche dovesse eleggere il Sindaco, cioè un anno dal primo, ed un anno dal secondo ceto: come pure si fossero fatti ancora quattro Eletti due del primo e due del secondo ceto: Ma come che nel passato anno cadde quella del Sindaco in persona di uno del primo Ceto, e per prepotenza anche il primo e il secondo eletto e si teme che l'alternativa debba correre soltanto per l'elezione del Sindaco, e che il primo e secondo eletto sempre debbano uscire dal primo ceto, ... se riuscisse ... sempre i nobili verrebbero a disporre a lor talento degli affari universali e non si conseguirebbe il prescritto dalla M.V. ... quindi han supplicato la M.V. di nuovamente dichiarare che la suddetta alternativa debba osservarsi non solamente nella elezione del Sindaco, ma bensì anche dagli Eletti cosicchè quando il Sindaco sarà del Primo Ceto, il Primo e secondo eletto debbano essere del secondo ceto: e che quando il Sindaco sarà del secondo ceto, il primo e il secondo eletto debbono essere del primo ...

28 luglio 1772

Per li cittadini del Pizzo

Molti cittadini del cetto civile della città del Pizzo si lagnarono presso il Reale Trono contro alcune famiglie col titolo nobiliare che escludevano i dottori in legge e in medicina e si erano arrogati il diritto di aggregare al loro cetto quelle famiglie che essi preferivano. Dei 5 amministratori della città, 3 se ne sceglievano dal cetto dei nobili, cioè il primo sindaco, e primo e secondo eletto, e dagli altri cittadini un terzo eletto ed un sindaco popolare che era solo un inserviente dell'altro sindaco.

... dopo maturo esame si è conosciuto necessario lo stabilirsi in detta Città del Pizzo un nuovo sistema per così evitarsi gli abusi ... che possa la M.V. degnarsi di ordinare, ove diversamente non estimi che nella suddetta città si debba formare un nuovo Decurionato composto di 30 persone, quindici di civili o sian del primo cetto, comprendendogli in essi li dottori di Legge, di Medicina, di Chirurgia, Notai, e di coloro che vivono di propri averi, senza esercitare né arte né uffici vili, e l'altri quindici dei popolari, o sian del secondo cetto ...

Molti cittadini del Pizzo replicano l'inosservanza della Regale Determinazione riguardante il nuovo sistema del governo. Tuttavia S.M. ordina di tenere conto della Determinazione.

Vol. 270, Inc. II.

Ricorso di D. Damiani di Trani, Malvolpe e D. Colucci che richiedono di essere aggregati a due piazze vacanti del secondo ceto di quella città

Per D. Domenico Malvolpe e D. Ilarione Colucci.

28 maggio 1774

L'Udienza di Trani informando la M.V. sul ricorso umiliatole da D. Domenico Malvolpe e D. Ilarione Colucci, in cui chiesero essere situati nell'impiego di Decurioni al secondo Ceto di Detta città, attente le due piazze vacate per morte di D. Nicola Laghezza e di D. Domenico Onofrio Bruni, con l'annessa Relazione riferisce che in persona dei ricorrenti concorrono tutte le buone circostanze per l'esercizio della mentovata carica. E quindi li stima meritevoli per la medesima.

Ed essendosi degnata V.M. far passare a questa R. C. tal Relazione comandandole con venuto dispaccio per Secreteria di Stato e Giustizia da 20 novembre 1773, d'informar con parere.

22 novembre 1773

Informando l'Udienza di Trani con l'annessa Relazione sul Ricorso di D. Damiano Malvolpe e D. Ilarione Colucci che domandarono essere aggregati a due piazze vacanti del secondo ceto di quella città, dice aver rilevato tutte buone circostanze che in loro concorrono e li stima meritevoli di occupare le piazze.

Vol. 391, Inc. III (1775)

Ricorso dei cittadini di Ostuni contro l'elezione dei decurioni della città ritenuta nulla

Per li zelanti cittadini di Ostuni, in rapporto alla elezione di quei Decurioni

16 ottobre 1775

Fin dal 1762 si ricorse alla R.C. poiché essendo mancate alcune famiglie parlamentarie tra 20 dei nobili e 30 del popolo, un gruppo di dottori di legge supplicò che fossero surrogati i mancanti. Le famiglie reggimentarie si opposero poiché reputavano loro il diritto di aggregare e surrogare le mancanti. La R.C. ordinò la “monizione” e che si procedesse prima alla surrogazione e poi alla nuova elezione. In occasione di un nuovo ricorso del 1767 venne fuori che nella città si verificavano disordini in occasione dell'elezione del reggimento. Inoltre, nonostante il nuovo metodo per l'elezione dei Decurioni e degli Amministratori, alcuni pretendevano che il vecchio metodo non fosse mutato.

Il Sovrano decise che la Camera della Sommaria doveva procedere di giustizia all'elezione degli Amministratori.

Nel seguente anno 1768 il Procuratore con un suo ricorso fece menzione del Decreto fatto dalla Camera e fu ordinata una nuova monizione, pertanto, per esecuzione di tali ordini, fu eseguita la surrogazione dei Decurioni mancanti.

Essendo, tuttavia, tale Università amministrata da Amministratori interini, quei cittadini fecero un nuovo ricorso alla R.C., la quale ordinò che in luogo degli attuali amministratori della città di Ostuni, se ne scegliessero altri cittadini, tra i più probi, e benestanti, per i quali non ci fosse nessun impedimento da parte delle Prammatiche. Dopo aver proceduto alla nomina degli amministratori se ne produssero le nullità.

In questa suplica ricorrono i cittadini di Ostuni perché hanno artificiosamente dedotto il giudizio di parte nella surroga dei Decurioni mancanti per opera di D. Ciro Ghionda, il quale per poter “involgere” girare l'amministrazione, ha fatto in modo che fossero nominati tra gli amministratori 10 persone suoi dipendenti,

come già accadeva, infatti il Sindaco rimosso amministrava già da 8 anni, ed era suo cugino.

Vol. 16, Inc. 51.

Capua, 25 settembre 1737

Remore di Don Carlo Danza nella causa in difesa dei dottori di Capua

Essendosi proposto in questa Real Camera lo scrupolo che si ha fatto il Capo di Ruota Don Carlo Danza di non poter intervenire nella causa tra gli zelanti cittadini della città di Capua con i nobili della medesima circa la nuova elezione degli amministratori , poiché detta causa si trattò anche nel Consiglio Collaterale ed egli intervenne per la difesa dei dottori in legge, i quali domandavano di essere ammessi alla cedola degli amministratori come gli altri nobili a tenore di quello che anticamente si praticava. Si è considerato da questa Real Camera che sebbene detta causa non fosse né parlata né decisa dal collaterale niente di meno non potendosi difficoltare che Don Carlo Danza avesse anche accettato la difesa dei dottori, anche prese le scritture dalle parti. E perciò si è stimato di ordinare che lo scrupolo militasse e che perciò non intervenga in detta causa. Si attende responso della Real Camera.

Vol. 18, Inc. 33 Capua

18 ottobre 1737

Memoriale dei cittadini di Capua. I cittadini di Capua si lamentano della cattiva amministrazione dei decurioni, essendo rimasti solo due ceti, ed in piccolo numero. Supplicano, perciò Sua Maestà, nonostante lo scrupolo del Capo Ruota Carlo Danza, di far sbrigare al più presto la causa dell'aggregazione di alcune famiglie, in modo da dare riparo ai moltissimi inconvenienti che si vedono nell'amministrazione.

Responso in spagnolo: Nonostante ci siano alcune opposizioni che nel governo si aggiungano altre famiglie, si approva.

Vol. 22, Inc. 52 Capua

28 aprile 1738

Deputati della piazza nobile di Capua. A seguito del decreto del 29 gennaio 1738 la città di Capua chiede suffragio per aggregazione dei nobili. Che non intervenga il governatore nella Piazza con metodi contrari al decreto, in quanto falsava il numero dei destinati, contrariamente alle disposizioni Reali.

20 aprile 1738

Vol. 23, Inc. 29 Capua

14 maggio 1738

Capua. Dottori di legge pretendevano di avere parte e voto nell'aggregazione dei Reggimentari, e le stesse prerogative che hanno i nobili delle piazze napoletane nel fare le aggregazioni e che potessero congregarli senza l'intervento del governatore. Perciò fu inviato alla Real Camera un memoriale dei deputati. Tuttavia In essendo già trascorso il tempo stabilito per produrre rimedio fu fatta istanza da cittadini zelanti e da dottori di legge per la spedizione delle provvisioni ma mentre questi dovevano consegnarle furono presentate le nullità dai nobili di Capua. Così si chiese alla Real Camera di far avvisare le parti e comunicare se si potevano o no ricevere dette nullità sopra al contenuto del memoriale.

La Real Camera dichiara che è già presente la determinazione nel decreto del 14 maggio 1738. Per cui occorre applicare questa stessa. Inoltre è necessario aggregare i nobili viventi extra sedile della città di Capua, altrimenti potrebbero verificarsi l'accrescimento di pregiudizi o restrizione delle aggregazioni, e dare ai nobili attuali della piazza i diritti che richiedono.

9 maggio 1738

Vol. 25, Inc. 5 Capua

3 settembre 1738

Capua. Nomina di 12 nobili ex genere e di 15 nobili viventi per poter procedere all'elezione di 4 nobili ex genere e 5 nobili viventi.

Essendosi nella città di Capua, dovuto unire il Parlamento in esecuzione del decreto di questa stessa Real Camera, e non essendo riuscito il Governatore Castagnola a far eseguire detta Surrogazione poiché i Reggimentari erano solo 23, anziché almeno 28, come esigevano le Capitolazioni, per cui è stata presentata un'istanza di nullità di detto parlamento. Inoltre erano presenti cittadini che, sebbene nativi di Capua, non erano figli di Capuani, e di conseguenza dovevano essere esenti, in virtù di una capitolazione secondo cui i Reggimentari dovevano essere oriundi.

La Real Camera determina che né l'una né l'altra opposizione hanno sussistenza poiché qualora i parlamentari fossero stati in numero di 40, dovevano riunirsi almeno nel numero di 28, numero poco minore ai due terzi, ma poiché i parlamentari sono 31, basta il numero di 23 a rendere legittimo l'atto.

Per quanto riguarda la Capitolazione che vuole esentare i non oriundi, si determina che questa non può escludere coloro che hanno diritto alla cittadinanza, e che bisogna dar fine per sollecitudine a questa elezione al fine di togliere gli inconvenienti che possono derivare dal suo ritardo.

Vol. 26, Inc. 20 Capua

17 ottobre 1738

Aggregazione dei nobili di Capua. La città di Capua chiede alla Real Camera l'elezione dei Reggimentari della città, in modo che successivamente ci possa essere l'elezione del nuovo amministratore, sospesa per molto tempo a causa della controversia sorta tra i nobili e i cittadini. Il Capo Ruota Don Antonio Magrocco ha proposto tale Ivan Antonio Castagnola, governatore della città per nominare tali Reggimentari, in esecuzione del decreto del 29 gennaio.

La Real Camera nomina quattordici persone nonché 4 nobili ex genere, 4 nobili viventi e 4 tra notai e mercanti eleggendo alla fine 6 amministratori.

17 ottobre 1738

Vol. 27, Inc. 4 Capua

1 ottobre 1738

Capua. Per l'elezione degli amministratori e governanti. Fatta già la nomina con l'intervento del consigliere Castagnola, Governatore di detta città, di dodici persone di diversi e sei per ogni cetto come stabilito nel decreto, ed essendosi osservata detta nomina e fatta per essa matura riflessione precedente, si è stimato di interporre il Regio decreto per detta elezione, per cui gli eletti dai nobili ex genere rimangono in carica per un anno.

Vol. 29, Inc. 56 Capua

Capua. Causa promossa dai cittadini della città per un miglior sistema di governo.

11 settembre 1737

I cittadini espongono di trovarsi da molto tempo sotto il governo di alcuni che esercitano senza dar conto della loro amministrazione, e che è già da molto tempo che la causa per un miglior governo è stata rimessa alla Real Camera, e poiché coloro che sono stati destinati al governo dal 1732, continuano ancora in quel governo e pongono argine alla nuova elezione, supplicano La Real Camera di incaricarsi al disbrigo di detta causa.

Per la nuova elezione dei Reggimentari della città di Capua

17 marzo 1739

Il Capo di Ruota Antonio Maggiocco ha riferito che è stato modificato il governo della città, a seguito del decreto di Sua Maestà, con un nuovo regolamento dell'elezione dei Reggimentari, e accrescendo il numero degli amministratori ed eletti di diversi ceti, in maniera che fossero sei. Tuttavia sono sorte altre due controversie, se accresciuto il numero dei governatori fino a sei, si dovesse per conseguenza accrescere anche quello dei deputati, in maniera tale che, se prima erano due per ogni deputazione ora dovessero essere quattro per parte; la seconda se potevano detti governanti eleggere e destinare i sostituti secondo il solito loro arbitrio perché fossero aiutati nelle incombenze ordinarie dell'annona, e da qual ceto dovessero essere questi eletti.

Si decreta che: non si possono aumentare i deputati, nemmeno fino a tre, perché, non potendo dare ad ogni ceto il suo deputato, occorre che si lasci l'arbitrio agli stessi governanti, purché ci sia sempre tra detti deputati uno dei nobili ex genere, in modo che la nobiltà di Capua abbia diritto di aver parte alle deputazioni.

Inoltre per le deputazioni che si fanno per assistere a Napoli alle liti riguardanti il peso, che queste portano nella città col pagamento delle diete, queste esistenti bastano. Inoltre conviene che si elegga un solo deputato idoneo per l'incombenza.

In ultimo, per quanto riguarda l'elezione dei sostituti, non conviene togliere questo costume, affinché vi sia maggior accanimento per gli affari dell'annona, e che si eleggano dagli stessi governanti a carico di chi amministra.

29 gennaio 1738

... Si è considerato, che sebbene il diritto alla voce attiva e passiva nella Elezione degli amministratori delle Università competa per disposizione di Legge a tutti i Cittadini che portano i pesi Universali; nondimeno si è voluto nella Città popolata restringere questo diritto a certo numero di persone, affine di evitargli la Confusione, per disordine, che porta seco la moltitudine, e sebbene questa restrizione per lo più sia già fatta in quanto alla voce attiva nondimeno ritrovandosi da più di due secoli stabilita nella Città di Capua questa forma, e questo metodo di farsi, e comporsi il Reggimento da un certo numero di famiglie, e da esse eligerli gli

amministratori, non conveniva presentemente immutarlo per non dare occasione ad altri disordini, che dalla novità avrebbero potuto derivare, ma più tosto ridurre lo stesso Reggimento in miglior forma con l'augumento del numero dei Decurioni, e con dare a ciascheduno numero de Ceti un certo numero di persone, così nella voce attiva, come nella voce passiva, affinché si mantenga il giusto equilibrio, ed un ceto non possa soverchiare l'altro escludendone...

Vol. 37, Inc. 28 Capua

22 ottobre 1739

Capua. Nomina dei nuovi amministratori del reggimento. Il Capo di Ruota Maggiocco ha riferito che il 16 corrente mese è stato riunito il Reggimento per fare la nomina del nuovo Amministratore della Città, a seguito del decreto dell'anno passato della Real Camera. Si sono fatte le nomine di persone di diversi ceti per potersene scegliere 6 che dovranno amministrare l'Università per un anno, e precedentemente si è riunito per elegerne 3 per supplire alle piazze vacanti del Reggimento, per ubbidire al decreto secondo cui doveva no essere presenti 1 del ceto dei nobili e 2 del ceto dei notari e mercadanti

Nomi:

Signori 6

Eletti 5

Signori nobili dottori 4

Signori nobili ex viventi 14

Signori notari, curiali e mercadanti 7

Si vota. Vengono scelte le 12 persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Vol. 46, Inc. 66 Capua

20 dicembre 1740

Capua. Elezione dei nuovi amministratori. Il Capo di Ruota Maggiocco riferisce che è stata fatta la nomina dei nuovi amministratori che devono entrare in carica dal primo del mese di gennaio, a seguito del decreto di Sua Maestà che regolamentava l'elezione. Furono eletti 4 uomini per il ceto dei nobili ex genere, e 2 per il ceto dei dottori, inoltre 4 per il ceto dei nobili viventi e 2 per il ceto dei "Mercadanti". "Si eleggono coloro che si stimano più propri per bene amministrare quel pubblico".

Vol. 16, Inc. 58 Catanzaro

26 settembre 1737

Per i concordati dell'Udienza di Catanzaro

Il Capo di Ruota Don Carlo Danza ha proposto in questa Real Camera una rappresentazione fatta alla Maestà Vostra dalla Gran Corte della Vicaria il 13 giugno 1736 nella quale espone che essendo venuta la catena di Catanzaro aveva riconosciuto che per essere le medesime troppo miti era stato lesa il suo Regio Fisco. ma poiché lo stile inveterato del tribunale era di non accrescer mai le pene delle concordie ma bensì di diminuirle, qualora queste fossero notoriamente alterate, si rimettono le altre otto relazioni che successivamente fece la stessa Vicaria il 5 ottobre dello stesso anno precedente, con le quali si rappresentò, in vista degli atti originali, lo stato delle cause, la pena e cui furono condannati i rei, e quella per cui si stimava di potersi aumentare dette concordie.

Ed essendosi esaminate con tutte le più serie riflessioni ad una ad una tutte le inquisizioni di detti rei, si sono fatte più considerazioni, e sebbene in alcune di dette concordie si è rilevato che l'udienza è stata troppo mite, in altre è stata troppo rigida. Per secondo non c'è stata mai la pratica, come la vicaria stessa dice nella sua relazione, di avanzarsi in grado di revisione delle concordie, poiché inserire questa nuova pratica sarebbe come pregiudicare alla buona fede né in

avvenire si troverebbe più chi volesse concordarsi nel dubbio. Inoltre la ragione fondamentale su cui si fonda l'intera pratica è che il Fisco in sostanza non è che un solo fisco in tutto il regno, per cui sarebbe assurdo che il fisco impugnasse ciò per cui egli stesso ha dato consenso. Per terzo nei casi delle concordie si deve aver riflesso delle circostanze delle prove che vi concorrono che solitamente non sono opere molto concludenti, e che i rei vengono condannati senza alcuna ragione di ciò che nelle difese potrebbero provare in esclusione della prova fiscale. Quindi si richiede che sua maestà che si eseguano le concordie fatte dall'Udienza di Catanzaro anche sulla riflessione del lungo carcere patito dai rei dopo dette concordie. Responso in spagnolo: in vista di quanto espresso, la Real Camera rimanda la decisione a Sua Maestà.

Vol. 22, Inc. 28 Catanzaro Udienza

14 aprile 1738

Elezione dell'Udienza di Catanzaro intorno a soggetti capaci per l'impiego di avvocato dei poveri richiesta di eleggere il Dott. Rocco Susanna, nominato in primo luogo, persona tanto accreditata.

8 marzo 1738

Dopo la rinuncia del Dott. Gattuleo la Real Camera, seguendo la richiesta forma la terna di nomi: Rocco Susanna, Domenico Gaviano, Gaetano Barba.

Vol. 23, Inc. 67 Catanzaro

4 giugno 1738

Catanzaro. Richiesta del Preside perché i governatori reali e baronali della provincia diano disposizioni agli amministratori e governatori dei luoghi pii laicali perché non rilascino scritture e notizie. Tuttavia fino ad ora questi non possono essere incolpati di averle rilasciate note perché non avevano avuto alcun ordine precedente.

Vol. 32, INc. 74 Catanzaro

26 giugno 1739

Udienza di Catanzaro e sindaco dei nobili contro il Vescovo Mons.
Del Pozzo

L'Udienza di Catanzaro e il sindaco dei nobili il data 18 maggio hanno appurato in via extragiudiziale contro il vescovo Mons. Don Ottavio Del Pozzo, a causa della sua condotta e per dimostrare che Don Fabrizio Maringola sia stato l'autore dei dissensi tra lui ed i suoi diocesani. Esaminati i ricorsi di entrambi, non sono state riscontrate incongruenze, ma solo l'inosservanza della tassa Innocenziana per l'esecuzione dei diritti e di qualche altra delle solite controversie che sono solite insorgere tra i vescovi e l'università specialmente per le franchigie. Ma si è considerato al tempo stesso che per una cattiva soddisfazione concepita dal Maringola nei confronti del vescovo, essendo egli amministratore delle gabelle e come tale imbrigliato negli affari dell'Università, si siano fomentate ed accresciute le alterazioni d'animo, infatti i Particolari si sono addirittura divisi in fazioni. Tutto ciò impedisce al vescovo di adempiere il suo carico pastorale e potrebbero col tempo portare dei maggiori e più gravi disordini. Si richiede perciò che il delegato della giurisdizione Don Orazio Rocca, dia qualche provvidenza secondo i termini solitamente praticati nella sua delegazione e al tempo stesso procuri di rinvenire i mezzi per sedare tali disordini. Inoltre poiché Sua Maestà non permette che gli ecclesiastici pregiudichino i reali diritti ed i sacri sudditi ed ha dato e darà le provvidenze in modo che sia dato agli ecclesiastici il dovuto riguardo e rispetto.

Intorno al vescovo: si espone la sua condotta in alcune cose, es. che non osserva la tassa Innocenziana, o che non ammette alla Curia Notai e Procuratori Laici, che castiga i sudditi senza ragione.

Vol. 44, Inc. 8 Catanzaro

5 settembre 1740

Vescovo di Catanzaro contro il Sindaco Vincenzo D'Amato. Avendo esaminato gli atti presentati si è considerato che non può "difficultarsi" il possesso da parte del Sindaco dell'uso del Coscino della Cattedrale, e benché si voglia colorire l'attentato fatto dal familiare del Vescovo, con averlo tolto da mano del Serv.re di detto Sindaco, col pretesto che non gli era dovuto se andava lì da solo, anziché con tutto il corpo della Città, si vede che questo è un ritrovato per porre in dubbio il possesso che si è verificato dall'Udienza, tanto più che in quell'atto in cui segni il fatto non andò il Sindaco come persona privata ma andò in nome di tutta la città ad aprire il Deposito di Vitaliano.

Responso: Tenuti presenti i motivi già esposti, si è considerato che nella materie preminenziali deve sempre mantenersi l'osservanza del solito, sempre che questo non contenga positivo disordine e ripugnanza di legge, e che tali inconvenienti non possono affatto considerarsi nel caso presente, anzi che conviene che li Rappresentanti della Università siano trattati col dovuto decoro, come nelle altre parti del Regno.

Inoltre si trasmette al Preside di Catanzaro di far sapere al vescovo che la Maestà è rimasta ammirata dalla sua irregolare pretensione nel vedere impedire al Sindaco di quella città l'uso degli onori e prerogative quali si ritrova in possesso.

Vol. 141, Inc. 22 Catanzaro

24 luglio 1749

Catanzaro. Per l'elezione dei Reggimentari della Città di Catanzaro. In seguito al dispaccio del 25 febbraio sul ricorso tenuto dai nobili i quali, esponendo i gravi inconvenienti che accadono nell'elezione di quei reggimentari, supplicarono che l'elezione si facesse, come nelle altre città del Regno, dalla loro Piazza. La Real Camera informa Sua

Maestà che due sono i disordini principali: la città da tempo è divisa in tre ceti: cioè Nobili, onorati e plebei, da ognuno di questi sii devono eleggere rispettivamente i reggimentari, e che ora tutta l'elezione dipende solo dal ceto della plebe. Il secondo riguarda il metodo dell'elezione stessa, che provoca spesso litigiosità. Pertanto sarebbe opportuno che l'amministrazione del pubblico si facesse dallo stesso numero dei reggimentari fin'ora praticato, ma che questi si eleggano dai loro rispettivi ceti, come fu ordinato dal Collaterale, cioè il sindaco e i quattro eletti nobili si eleggano dai nobili, il sindaco e i quattro eletti degli onorati (o sien del Grado) dagli onorati ed un mastro giurato alternativamente. E i quattro eletti del popolo dal popolo. I nobili pretendono di fare l'elezione, però, senza l'intervento degli altri ceti, cioè i Supplicanti e i Plebei "qual pretensione è repugnante". La real Camera è contraria, poiché, dal momento che tutta l'Università ha da esser governata dal sindaco dei nobili, pertanto tutti i ceti devono avere il loro suffragio. Si supplica Sua Maestà che non siano apportate modifiche all'elezione.

Metodo d'elezione:

passandosi poi da detti quarantacinque deputati a far l'elezione de due sindici si tirano tre palle d'oro tra nobili, e tre fra gli onorati, e ciascuno cui tocca palla d'oro, nomina due soggetti del suo ceto, e questi nominati s'imbussolano a due per volta, un nobile, ed un onorato, se i nominati non restano inclusi, si tirano tre altre palle d'oro e poi le altre, e quando tutti l'individui hanno avuto palla d'oro, o sono sballottati tutti li nominati, non restando l'elezione conclusa, non ci rimarrebbe altro da fare per legge, e l'elezione devolverebbe a' superiori; Ma ... ordinandosi che i nominati tornino a nominare, ed i sballottati possano di nuovo nominarsi, e si rifà da capo tutto quello che si è fatto dalla stessa maniera.

La Real Camera delibera che non si faccia nessun tipo di modifica.

Vol. 32, Inc. 57 Cotrone

22 giugno 1739

Il governatore di Cotrone rapporta a Sua Maestà che per l'elezione dei Reggimentari capitò che il giorno seguente all'elezione un ordine del preside di Catanzaro fatto in esecuzione del reale dispaccio ordinò che non si poteva fare l'elezione ma occorreva aspettare la venuta di uno dei regi uditori di quel tribunale che doveva intervenire. Ed essendosi osservata la copia di detto reale dispaccio si vede che è stato spedito da 8 privati cittadini i quali senza fare menzione alcuna delle provvisioni spedite domandarono che a loro proprie spese dovesse intervenire un regio uditore. Col decreto del 3 ottobre 1737 fu stabilito il sistema di tale aggregazione di dette famiglie al ceto dei nobili come quello dei civili stando però che per lo scarso numero di queste si ritrovava da tanto tempo impedita la elezione.

Tra gli inconvenienti ritrovati nell'esame di questa dipendenza uno dei principali era quello delle liti e controversie per nullità di elezioni che ogni anno venivano a consumarsi e che richiedevano l'intervento del ministro dell'udienza di Catanzaro.

Non trovandosi il patrimonio della città di Cotrone nel tribunale della regia camera della sommaria, non può detto tribunale metter mano negli affari appartenenti all'elezione di quei Reggimentari. Si chiede pertanto che si lasci nell'esecuzione le provvidenze date in esecuzione delle quali sono stata già seguita l'elezione dei Reggimentari nel 15 di maggio.

Vol. 32, Inc. 53 Lecce

20 giugno 1739

Lecce – nota di 48 uomini per la scelta dei reggimentari

Si attesta per me sotto pubblico e regio notare ordinario cancelliere di questa Illustrissima e fedelissima città di Lecce, con me avendo perquisito il libro de' conclusioni ... che presso di me si conserva dal medesimo apparisce conclusione fatta sotto la data de' 22 e 23 del cadere mese di maggio per la solita elezione dei 48 persone de' quali da S. M. Dio guardi per la sua Real Camera di S. Chiara se ne prescelgono 24 per il nuovo governo di questa città

Per il Portaggio di S.Biase Nobili: 4 Per il detto, Civili: 4 Per il detto, Artigiani: 4	Per il portaggio di S.Oronzo Nobili: 4 Per il detto, civili: 4 Per il detto, artigiani: 4	Per il portaggio di S.Giusto Nobili: 4 Per il detto, Civili: 4 Per il detto, Artigiani: 4	Per il portaggio di S.Martino Nobili: 4 Per il detto, Civili: 4 Per il detto, Artigiani: 4
---	--	--	---

42 – 43 Lecce

1740

Lecce. Scelta di 24 Reggimentari tra 48 eletti l'anno precedente.
Dall'estrazione a sorte sono stati scelti questi 24 uomini (nomi):

Per il Portaggio di S.Biase Nobili: 2 Civili: 2 Artegiani: 2	Per il portaggio di S.Oronzo Nobili: 2 Civili: 2 Artegiani: 2	Per il portaggio di S.Giusto Nobili: 2 Civili: 2 Artegiani: 2	Per il portaggio di S.Martino Nobili: 2 Civili: 2 Artegiani: 2
---	--	--	---

Vol. 50, Inc. 75 Lecce

28 aprile 1741

Udienza di Lecce per la Città di Gallipoli. Sono state inviate tre relazioni, una delle quali riguarda la miglior forma del reggimento che da alcuni cittadini si pretende di stabilire nella città, la seconda la nomina ed elezione che rispettivamente si fa di soggetti paesani per l'impiego a Sindaco e Mastrodotti e la terza la pratica che sono soliti fare i reggimentari in virtù del privilegio di ringraziare i rei.

Si è considerato intorno alla prima che per esaminare se sia opportuno o no far persistere il sistema attuale intorno all'amministrazione, mutando però il Reggimento, oppure convenga aggiungere un altro numero di decurioni e dare altre provvidenze o convenga che si sentano le parti per il migliore appuramento dei fatti come si è voluto sempre fare.

Intorno al secondo conviene che si tengano presenti i privilegi che ha la città di Gallipoli per nominare il Sindaco anche paesano ed eleggere i Mastrodotti.

Ed intorno al terzo la città di Gallipoli può aggraziare gli inquisiti di delitto che merita pena, ma prima che dalla corte regia sarà stato condannato il reo, poiché pronunciata la condanna non può più avvalersi di una tal facoltà.

Vol. 42, Inc. 32 Reggio

1740

Reggio. Proposta di nomi per la scelta dei Reggimentari.

Com'è consuetudine si procede alla scelta di due del ceto dei nobili ed uno del ceto dei civili. Si chiede alla Real Camera di approvare.

Segue nota di costumi e comportamenti "non dabbene" di alcuni tra i possibili eletti.

Vol. 130, Inc. 26

Reggio, 19 giugno 1748

Dopo essersi trattata in questa Real Camera l'elezione dei Sindaci di Reggio, si informa Sua Maestà che sono pervenuti due documenti, uno dei quali impedisce l'elezione dei sindaci, specificando più distintamente i motivi degli espedienti per i quali l'avvocato vuole che la causa si trattata dalla Real Camera.

Espongono alcuni cittadini di Reggio, che dovendo fare l'elezione dei nuovi sindaci della città hanno gli annuali secondo il costume, nominato i loro successori dal ceto dei nobili, dal ceto dei civili. Tuttavia a questi esistono impedimenti di natura Prammatica che li escludono dall'esercizio di tali impieghi. Diversamente non poteva accadere perché tutti i sindaci che sono stati, sono e saranno, hanno sempre nominato, nominano e nomineranno persone o stretti in parentela o in amicizia che non possono compiere eccessi o frodi. Questa facoltà che hanno, tuttavia, ha costituito un problema, poiché, essendo i sindaci sicuri di non essere "querendati", operano senza altro oggetto che quello di "impinguar le loro case; e dimandano si degni il reordinare che ridotta ad ius et iustitiam la pretesa nomina come forzosa e repugnante alle Pramatiche, nulla e pernicioso al nostro Pubblico, si debbano in futurum eleggere gli amministratori dalli votanti volgarmente detti consiglieri, senza precedere nomina di sindaco".

Si attende parere della Real Camera

Vol. 138, Inc. 11

Reggio, 11 marzo 1749

Per l'elezione dei Sindaci della città di Reggio.

Avendo questa Real Camera con due consulte in data de 10 e 19 giugno dell'anno 1748, rassegnato alla M.V. il suo rispettoso parere intorno alla elezione dei Sindaci della Città di Reggio, si degnò con biglietto risponsino per la Segretaria di Stato del Marchese Iannucci del primo Luglio del d. anno far consapevole alla stessa r. Cam.a di

essersi uniformata per quell'anno a tal sentin.o ma che in avvenire il nuovo regolamento che si stimava conveniente stabilito si fosse dentro sei mesi e si fossero tenute presenti le rappresentanze del Giudice Ferri.

In ubbidienza del qual sovrano r. Comando si dà l'onore questa R. Cam.a di far presente alla M.V. il sistema che si teneva nella sud.a Città nel far l'elezione de Sindici, cioè che per le disordini, ed inconvenienti che nascevano in d.a Città nel farsi l'elezione si stimò nell'anno 1638 farsi alcune capitolazioni consistenti in undici capi coi quali si prescriveva in antico Parlamento che essi fossero a sorte diciotto persone, cioè cinque del ceto de nobili, quattro di quello de civili, cinque dell'altro degli artigiani e quattro de massari.* Questo modo di farsi l'elezione durò fino all'anno 1722: per le ribalderie di alcuni Sindici, che sortirono in quel tempo, e che andavano angariando il pubblico a lor profitto privato imponendo tasse, in quella città nacque un tumulto popolare e per frenarlo si presero novi espedienti ...

* Quali diciotto persone in quella Città si chiamano Consiglieri ed alle medesime competino il diritto di nominare Sindici, o sian Amministratori dell'Università ... rimenevano eletti due Sindici dal ceto de Nobili ed uno dal ceto de Civili.

Il Consiglio Collaterale stabilì che l'elezione si continuasse a fare nello stesso Consiglio Collaterale fino a nuovo ordine precedente nomina di nove soggetti, cioè sei dei nobili, e tre dei civili "da farsi da Sindici", ma essendo sorta una controversia tra Sindaci e Reggimentari circa la nomina dei detti nove soggetti nel 1724 fu ordinato che l'elezione continuasse nel Collaterale con l'elezione per il primo sindaco nobile da tre nobili, per il secondo da tre altri, per il sindaco dei Civili da tre civili, senza la restrizione dell'abilitazione, e che fatta la nomina si dovesse votare per voti segreti. Detta abilitazione era inclusa nelle vecchie Capitolazioni e consisteva nel fare, ogni quattro anni, un'elezione di alcune persone dal ceto di tutti i cittadini che sii consideravano più abili nell'incarico di Sindaci.

La Real camera delibera che, essendo tutti i pesi sostenuti in ugual misura da tutti i cittadini, ed essendo il governo in mano a pochi

prepotenti, quanto l'antico sistema, quanto il nuovo del 1722 e 1724 non sono adatti a garantire la pace e la tranquillità in quel comune. Pertanto ha deciso in primo luogo di ampliare il numero dei Consiglieri, ed inoltre che tutti i cittadini possano partecipare all'amministrazione del governo e così mettere fine alla controversia tra Nobili ex genere e Nobili ex privilegio.

Vol. 139, Inc. 3 Reggio

6 maggio 1749

Reggio. Aggregazione dei dottori in legge e medicina al ceto dei nobili. Sui cinque capi di nullità al decreto prodotte dal Procuratore dei Nobili di Reggio sul decreto dell'11 maggio. La prima causa di nullità vuole che, essendo stata fatta l'aggregazione dei dottori in legge e medicina sin dall'anno 1706, tali dottori sono ammessi alla voce attiva e passiva, mentre dai decreti emerge che possono esserlo solo alla voce attiva.

Inoltre col decreto vengono ammessi anche gli artigiani e ed i massari i quali però sono espressamente esclusi dalla suddetta aggregazione in vigore delle capitolazioni del 1638, nelle quali al capitolo 9 si legge che devono essere eletti solamente 3 sindaci, cioè due dal ceto dei nobili e uno dal ceto dei civili.

Nella quarta causa si espone che col decreto i cittadini nobili vengono ad essere spogliati dal jus e dalla facoltà di nominare i successori.

Nella quinta si espone che la facoltà di nominare uno dei trentasei parlamentari eletto a sorte, costituirebbe pregiudizio agli uomini probi, i quali devono essere assunti al sindacato per età, per ingegno e per autorità. Se la sorte andrebbe su uno degli artigiani o dei massari, questi, certamente poco esperti, nominerebbero coloro che dal loro punto di vista sono industriosi, come sindaci.

Avendo la Real Camera esaminato le nullità, esse sono considerate insufficienti e non valide.

Vol. 46, Inc. 26 Stilo

16 novembre 1740

Stilo. Congregazione dei nobili per aggregazione di sei famiglie.

Si informa Sua Maestà che nel trascorso mese di maggio fu richiesto di aggregare sei famiglie con l' maggioranza dei voti, nonostante nell'anno 1707 fosse stato emanato un regio assenso col quale si stabiliva che le aggregazioni dovessero farsi nemine discrepante.

Ed essendosi considerato che non si trattava di Piazza Chiusa, ed essendosi più numeroso il ceto di coloro dai quali dovevano eleggersi i reggimentari dell'Università, che basta per tali aggregazioni il concorso della maggior parte dei voti e qualora vi sia stabilimento fatto con particolare conclusione dagli stessi nobili di doversi fare le aggregazioni col concorso delle due terza parti possono queste rinvocarsi con nuove conclusioni. In seguito si decretò che quando dalla maggior parte dei nobili si fosse fatta conclusione affermativa per detta revoca, se ne fosse rimessa copia per poter interporre reale assenso.

Essendo stata pubblicata detta decretazione precedente, si unirono detti nobili al numero di 44 tra i quali con la pluralità di voti 41e dissenso di soli 3, stabilirono doversi rinvocare e sospendere detta conclusione per la particolare aggregazione di sei famiglie. Avendone formata conclusione la esibirono in questa real camera con altro memoriale. Si stimò quindi di decretare che si potessero aggregare dette sei famiglie con la maggioranza dei voti. Quindi uno di quelli che non ha dato l'assenso deve acquietarsi a ciò che han concluso la maggior parte dei notanti, che alcune di queste famiglie sono famiglie decorose e con molti beni e che non ha fondamento l'opposizione che sono originarie da luoghi baronali, poiché l'aver origine da detto luogo non porta con sé alcun difetto. Si fa richiesta a Sua Maestà che non si impedisca l'esecuzione di provvigioni già spedite precedentemente.

Bernardo de Ianeuritis

Sig.re,

Li deputati, e altri della piazza delli Nobili della città di Stilo in Provincia di Calabria Ultra, prostrati a Reali piedi di V.M.

umiliformam.te le rappresentano, che intendendo, che fossero aggregate in essa Piazza le famiglie del Barone di Cropani D. Basilio di Fiore, e suoi discendenti legittimi e naturali: quella del fu D. Gio. Maria Caporeale di Badolato e suoi discendenti legittimi e naturali: quella di D. Gaetano Gironda di Squillace, e suoi discendenti legittimi e naturali: quella del fu Giuseppe Grillo di Oppido, e suoi discendenti legittimi e naturali: quella del fu D. Saverio Marino d'Avena, ora degente e commorante in essa città di Stilo, e suoi discendenti legittimi e naturali: e quella di D. Niccolò Saccone Barone di Sitizano, e suoi discendenti legittimi e naturali, per li requisiti, che vi concorrono della loro antica nascita, affinché godessero delle prerogative di d.ta Piazza, e nelle occorrenze contribuissero alle spese che la medesima dovrà fare. E perché nell'anno 1707 si fece conclusione in essa Piazza, che dovendosi trattare l'aggregazione nella medesima d'altre famiglie nobili, quella si debba fare per voti, et nemine discrepante; roborata d.ta conclusione con Regio assenso, per la qual cosa non solo si rende malagevole, ma quasi impossibile mandarsi in effetto detta aggregazione essendo i requisiti di d.ta conclusione molto duri, e pericolosi nel volerli praticare. Pertanto essi Oratori ricorrono a V.S.M., e la supplicano, che si degni per questa volta tantum dispensare, che non ostante d.to stabilimento, l'aggregazioni predette si possano fare cola sud.ta Città di Stilo, e Suoi Casali. Grazia che sperano dalla Clemenza di V.S.M. ut Deus.

Vol. 5, Inc. 35 Taranto

24 marzo 1736

Governatore di Taranto, Sindaco ed eletti

Avendo esaminato la relazione del governatore Don Onofrio Scassa ha riconosciuto che le provvidenze date dal detto Governatore per il buon governo della Città, espresse nell'incartamento corrente, alcune sono esecuzioni del disposto delle medesime leggi e prammatiche per le quali stima questa camera che non abbiano bisogno della conferma del re, poiché qualora sono espressamente

stabilite e comandate dalle leggi sono tenuti ministri ad osservarle e farle osservare. Altre invece, si stima che non convenga di stabilir leggi, poiché applicandosi secondo le circostanze dei tempi, per le quali la prudenza del ministro le va regolando, secondo la varietà dei tempi, esse si alterano o si mutano.

15 febbraio 1736

Il Governatore ha fatto molto per togliere “li sconcerti e gli abusi cresciuti in quella città, donde la giustizia non avea più luogo. Riferisce sul principio che per imprimere forte idea di non voler attinenza co’ galantuomini in prender possesso del governo andasse ad albergare nel monastero di S. Agostino, sin tanto si fosse accomodata la casa della corte, e rikusasse i tre pasti, che voglion darsi al nuovo governatore” ... rifiutasse indi ogni specie di regali da persone bene stanti ed in specie da galantuomini. Inoltrandosi nell’esercizio del governo ha divulgato severe condizioni intorno l’uso delle armi proibite. Questo movimento fu molto utile alla città, poiché precedentemente le persone erano costrette a ritornare nelle loro case “avanti sera ed in occasione ch’eran chiamati di notte i Padri Spirituali per assistenza de’ moribondi, rikusavano di uscire”. Inoltre aveva tolto l’affitto esistente sui giochi, che esigeva il Bacchetta. Conseguentemente si verificavano estorsione, oppressione, bestemmie e fame, e quel che era più grave il Bacchetta non voleva che si procedesse all’incarcerazione, esercitando egli stesso il governo in maniera dispotica. Infatti i processi non venivano eseguiti secondo giustizia, in special modo quelli penali, in quanto egli faceva venire a testimoniare alcuni mastrodotti da Lecce. Perciò tale governatore ha fatto molto per migliorare i problemi dei cittadini, facendo anche terminare i litigi. Riferisce dunque i modi con i quali aveva pensato di togliere altri inconvenienti. Si richiede a Sua Maestà che quanto detto Governatore ha stabilito per l’amministrazione della giustizia e per il buon governo della città, si debba osservare inviolabilmente dai successori del governo.

Vol. 104 – 10 Taranto

17 aprile 1746

Taranto. Richiesta dei nobili per l'aggregazione di nuove famiglie in sostituzione di quelle estinte.

Il Procuratore dei Nobili Patrizi della Città di Taranto supplica il re che per supplire al numero delle famiglie nobili che da molti anni si sono estinte, occorre aggregare al ceto della loro nobiltà altre famiglie che da lungo tempo vivono nobilmente.

20 aprile 1746

Si obbligano i detti patrizi a fare l'aggregazione, poiché il popolo resterebbe pregiudicato se i nobili si arrogassero un diritto che non hanno e non possono avere se non con reale concessione.

Vol. 118, Inc. 23 Taranto

12 luglio 1747

Il procuratore dei nobili della città di Taranto per l'elezione dei sindaci.

I patrizi della città di Taranto chiedono che, avvicinandosi la nuova elezione del sindaco e decurioni pretendono alcuni che non hanno goduto rango di nobiltà farsi nominare ed eleggere ad uffici che spettano ai detti nobili originari e di pregiudizio ai ricorrenti come elusorio del diritto di aggregazione. Si supplica perciò Sua Maestà che per ovviare quei disturbi che potrebbero cagionarsi da simile attentato di ordinare al governatore di Taranto che nell'elezione non permetta che siano nominati né eletti ad uffici spettanti a nobili originari, o che siano Patrizi coloro che non godono del rango di nobiltà perché non furono mai aggregati al ceto dei nobili.

Sua Maestà comanda di dire che sia la Real Camera a dare l'ordine.

Vol. 284, Inc. 40 Taranto

27 marzo 1765

Taranto. Nobiltà. Circa l'aggregazione di famiglie.

Sin dal giugno 1759, dopo il Reale assenso a compiere le aggregazioni, molte famiglie fecero domanda e produssero anche i documenti necessari a comprovare la nobiltà della famiglia, e furono aggregate. Ma a seguito del ricorso di altre famiglie che non avevano potuto essere aggregate, si procedette a dichiarare decadute anche quelle in precedenza aggregate.

Fu scritto che la nobiltà di Taranto dovesse essere considerata come ogni altra nobiltà cospicua del regno e che si aggregassero le famiglie descritte alle quali si sarebbero spedite le reali cedole e che dovesse produrre documenti attestanti il padre, le rendite patrimoniali e che la Real Camera dovesse sentire uno degli avvocati del patrimonio. Appena ciò fu eseguito alcuni fecero ricorso poiché non erano stati aggregati dal dispaccio del 1763 apparve che le 11 famiglie aggregate dovevano cadere dalla loro aggregazione. Queste fanno ricorso. I nobili antichi di Taranto nominano solo due famiglie affermando che solo queste hanno i necessari requisiti. Si fa presente a Sua Maesta che tutto ciò nasce dalla mancanza dei nobili nella città ne si chiede che siano rispedite le cedole. E che si definisca se quella sia una piazza chiusa o aperta. È una piazza aperta ma non significa aperta a chiunque, ma solo a chi ha i requisiti. Come distinzione di nobili dal popolo.

Vol. 310, Inc. 29

21 luglio 1768

Supplica del marchese di Mesagne

Con l'annessa supplica esposta alla M.V. il marchese di Mesagne che ha ricorso di una parte di quei cittadini che vivono in [...] fu dalla maestà Vostra ordinato all'Università di Lecce al 16 del passato mese di Aprile di eseguire per Mesagne la medesima risoluzione presa per

Gifoni nell'anno 1762 a consulta della C.S.C. relativamente ai maestri di Fiera colla quale tra le altre cose viene stabilito che i Maestri di fiera nel tempo di quella potessero procedere nelle cause introdotte nella corte locale, con dovere bensì in tali cause procedere *juris ordine servato* come proceder dovrebbe la stessa corte, a differenza delle cause che nascono in tempo della Fiera, nelle quali si procede altrimenti e soggiunge che in questa parte non è adottabile la risoluzione di Giffoni colla fiera di Mesogne perché li giorni della durata di quella si sono reputati sempre per feriali e festivi, come perché vi sono decreti di Regia Camera e proscrizioni della medesima che hanno avuto sempre la loro osservanza. Perciò l'Università chiede darsi nuovo ordine all'Udienza che in questa parte faccia osservare il solito praticato per lo passato gli ordini della Camera della Sommaria ed il consenso dell'Università ed in risulta mi comanda il Re di dire alle SS.VV. che facendosi carico dell'esposto e tenendo presente la loro antecedente consulta dicano quel che loro si afferisca col parere e gli ordini che convenga darsi.

Bibliografia

AJELLO R.-DEL BAGNO I.-PALLADINO F. (a cura di), *Stato e feudalità in Sicilia. Economia e diritto in un dibattito di fine Settecento*, Napoli, Jovene Editore, 1992.

ALCIATO A., *Il libro degli Emblemi, secondo le edizioni del 1531 e del 1534*, a cura di M. GABRIELE, Adelphi, Milano 2009.

ALVAR EZQUERRA A., *La sociedad española en la Edad Moderna*, Madrid 2005.

ÁLVAREZ OSSORIO A., *La república de las parentelas: la corte de Madrid y el Estado de Milán durante el reinado de Carlos II*, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid-ETD Micropublicaciones, 1995

ID., *Milán y el legado de Felipe II. Gobernadores y Corte provincial de los Austrias*, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoracion de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001.

ID., *La república de las parentelas. El Estado de Milán en la Monarquía de Carlos II*, Mantova, Arcari Editore, 2002.

ID., *El favor real: liberalidad del príncipe y jerarquía de la República (1665-1700)*, in *Repubblica e virtù. Pensiero politico e monarchia cattolica fra XVI e XVII secolo*, a cura di C. CONTINISIO-C. MOZZARELLI, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 393-453.

AMBROSOLI L., (a cura di) *Carlo Cattaneo e il federalismo*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999.

ANGIOLINI F., *I gruppi dominanti dei centri minori della Toscana medicea: alcune ipotesi di ricerca*, in *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, a cura di P. NENCINI, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1994.

ARCANGELI L., *Giurisdizioni feudali e organizzazione territoriale nel Ducato di Parma (1545-1587)*, in *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza*, Parma, Bulzoni, 1978.

ASCHERI M.-A. CONTINI (a cura di) *La Toscana in Età Moderna (secoli XVI-XVIII), politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, Atti del convegno (Arezzo, 12-13 ottobre 2000), Firenze, Olschki, 2005.

- ASCIONE I., *Alle origini di Minerva trionfante. Caserta e l'utopia di S. Leucio. La costruzione dei siti reali borbonici*, a cura di G. CIRILLO, G.M. PICCINELLI, I. ASCIONE, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2012.
- ATTANASIO A. - M. PIZZO, (a cura di) *La macchina dello Stato. Leggi, uomini e strutture che hanno fatto l'Italia*. Catalogo della mostra (Roma, 22 settembre 2011-16 marzo 2012, Milano, Mondadori-Electa, 2011.
- BANTI A.M., *La Nazione del Risorgimento. Parentela, santità, onore alle origini dell'Italia unita*, Torino, Einaudi, 2011.
- GALANTI G.M., *Scritti sul Molise*, vol. I, Descrizione del Molise, (a cura di) BARRA F. Napoli Società Editrice Napoletana, 1987.
- BENIGNO F., *Aristocrazia e Stato in Sicilia nell'epoca di Filippo III*, in M. A. VISCEGLIA, Signori patrizi e cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna, Roma - Bari, Laterza, 1992, pp. 77 - 93.
- BENIGNO F.-L. SCUCCIMARRA (a cura di), *Simboli della politica*, Roma, Viella, 2010
- BERENGO M., *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi 1965.
- ID., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età Moderna*, Torino, G. Einaudi, 1999.
- BITOSI C., *Il governo dei Magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento*, Genova, ECIG, 1990.
- BIZZOCHI R., *Genealogie incredibili, Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino 2009.
- BONAZZI F., *Famiglie nobili e titolate del Napoletano*, Bologna, Forni Editore, 1985.
- ID., *Elenco delle famiglie riconosciute nobili dalla Reale commissione dei titoli di nobiltà del Regno delle Due Sicilie ad occasione delle prouve di ammissione nelle Reali Guardie del Corpo*, Napoli, Tipografia dell'Unione, 1879.
- ID., *Sul dritto delle nobiltà municipali del napoletano al titolo di patrizio*. Memoria presentata alla Commissione Araldica Napoletana, in «BCA», II, 1893, 6, pp. 20-33.

- ID., *Un documento della famiglia dei Bianchi di Montrone*, in *Rassegna pugliese di Scienza Lettere ed Arti*, XVII (1885).
- ID., *Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale della città di Bari*, Tipografia dei Classici italiani, Napoli 1876.
- BRAMBILLA E.-G.MUTO, (a cura di) *La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca*, Milano, Unicopli, 1997.
- BRANCACCIO G., «Nazione genovese». *Consoli e colonia nella Napoli moderna*, Napoli, Guida, 2001.
- ID., (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno: gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)*, Biblion, Milano, 2011.
- BRAUDEL F., *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, II, Torino, Einaudi, 1953.
- BRUNNER O., *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano, Giuffrè, 1983.
- ID., *Vita nobiliare e cultura europea*, Bologna, il Mulino, 1972.
- BUSCAROLI P., (a cura di) C. RIPA, *Iconologia*, Milano, TEA Arte, 1992.
- CALABRESE M. A., *Figli della città. Consoli genovesi a Messina in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2018.
- CALONACI S., *Dietro lo scudo incantato. I fedecommissi familiari e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 - 1750)*, Milano, Mondadori Education, 2005.
- CAMPENNÌ F., *La Patria e il Sangue. Città, patriziati e potere nella Calabria Moderna*, Manduria-Bari, Lacaíta, 2004.
- CANCILA R., *Per la retta amministrazione della giustizia. La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», VI (2009) pp. 315-352.
- ID., *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2013.
- VISCEGLIA M. A. (a cura di), *Progetti, politiche di governo e resistenze all'impero nell'età di Carlo V*, Roma, Viella, 2003.
- CAPRA C., *I progressi della ragione: vita di Pietro Verri*, Bologna 2002.
- ID. (a cura di), *Pietro Verri ed il suo tempo*, Atti del convegno (Milano, 9-11 ottobre 1997), Bologna, Cisalpino, 1999.

- CHITTOLINI G., *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Storia d'Italia*, vol. IV, Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia, Torino, UTET, 1981.
- ID., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979.
- ID., *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, Unicopli, 1996.
- ID. (a cura di), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato nel Rinascimento*, Bologna, il Mulino, 1979.
- CHITTOLINI G.-JOANEK P. (a cura di), *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia ed in Germania (secoli XIV-XVI)*, il Mulino, Bologna 2003.
- CHITTOLINI G.-MOLHO A.-SCHIERA P. (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 1994.
- CHRIST K.-MOMIGLIANO A. (a cura di), *L'antichità nell'Ottocento in Italia e in Germania*, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 1988.
- CIRILLO G., *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2012.
- ID., *Spazi Contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, II, Evoluzione del sistema amministrativo e governi cittadini, Milano, Guerini, 2011.
- ID., *Nobiltà contese: La "tavola della nobiltà" di Carlo di Borbone e le riforme dei governi cittadini nel Regno di Napoli nel Settecento*, in A. GIUFFRIDA, F. D'AVENIA, D. PALERMO (a cura di), Studi storici dedicati ad Orazio Cancila, Palermo, in «Quaderni Mediterranei», 2011, pp. 949-996.
- ID., *The Europe of "decentralised courts". Palaces and royal sites: the construction of the political image of the Bourbons of Italy and Spain through new rituals and ceremonies*, in *The Europe of "Decentralised Courts". The Bourbon Royal Sites in Spain, Naples and Sicily*, CHEIRON, vol. 2017, pp. 5-47.

- ID., *Emblems of Power in the Europe of the Bourbons. Semantic Research Paths on Historical Archives*, Roma, 2018.
- ID., *Approaches to the historiography of Naples, Spain and Bourbon Europe during the reign of Charles III*, by G. CIRILLO-M. A. NOTO, *The Modern State in Naples and Bourbon Europe: Historiography and Sources*, Napoli 2019, pp. 8-49.
- ID., *La "fabbrica" delle genealogie. I Ruggi d'Aragona tra mercato degli onori e generi nobiliari del Regno di Napoli*, in «Rassegna Storica Salernitana», LXIII, 2015, pp. 85-125.
- ID., *L'integrazione delle élites di "periferia" nel "sistema asburgico" nel Seicento: il caso dei Gallio-Trivulzio e Díaz-Pimienta* (in corso di stampa).
- ID., *Nobiltà e politiche nobiliari nel Regno di Napoli nel periodo di Carlo di Borbone*, in *Le vite di Carlo di Borbone. Napoli, Spagna e America*, Napoli 2018.
- ID., «Generi» contaminati. *Il paradigma delle storie feudali e cittadine, in Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna*, a cura di A. LERRA, Lacaia, Manduria-Roma-Bari 2004, pp. 157-210.
- CONTINISIO C. - MOZZARELLI C., (a cura di) *Repubblica e virtù. Pensiero politico e monarchia cattolica fra XVI e XVII secolo*, Roma, Bulzoni, 1994.
- COSTA P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I, Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 18-64.
- ID., *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- CREMONINI C., *Teatro genealogico delle famiglie nobili milanesi*. Riproduzione del manoscritto 11500-11501 della Biblioteca Nacional di Madrid, Mantova, Arcari, 2003;
- EAD., *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, Roma, Bulzoni, 2012.
- EAD., *Considerazioni sulla feudalità imperiale italiana nell'età di Carlo V*, in F. CANTÙ-M. A. VISCEGLIA, (a cura di), *Progetti, politiche di governo e resistenze all'impero nell'età di Carlo V*, Roma, Viella, 2003, pp. 259-276.

- EAD., *La mediazione degli interessi imperiali in Italia tra Cinque e Settecento*, in C. CREMONINI-R. MUSSO (eds.), *I feudi imperiali in Italia tra XVI e XVIII secolo*, Roma, Bulzoni, 2010, pp 31-48;
- EAD., *Ritratto inedito di un celebre benefattore. Vita ed opinioni del principe antonio Tolomeo Gallio Trivulzio in Dalla carità assistenza. Orfani, vecchi e poveri a Milano fra Settecento ed Ottocento*, a cura di C. CENEDELLA, Milano, Electa, 1992, pp. 78-100.
- CREMONINI C.- MUSSO M., *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Roma, Bulzoni, 2010.
- CROCE B., *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1980 [quarta ed.];
- ID., *Gli ultimi borbonici*, in ID., *Uomini e cose della vecchia Italia*, II, Bari, Laterza, 1927.
- ID., *Storie e leggende napoletane*, (a cura di) G. GALASSO, Milano, Adelphi, 1999.
- D'AVENIA F., *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, Palermo, Associazione no profit Mediterranea, 2009.
- D'ANDRIA A., *Identità sommerse. L'antico nelle storie locali della Basilicata in età moderna*, in "Bollettino 208 Storico della Basilicata", XXV (2009), n. 25, pp. 73-115.
- DE BENEDICTIS A., *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1995.
- ID., *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- DE BENEDICTIS A.- FOSI I.- MANNORI L. (a cura di), *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento ed Ottocento*, Roma, Viella, 2012.
- DE FRANCESCO A., *L'Italia di Bonaparte. Politica, statualità e nazione nella penisola tra due rivoluzioni 1796-1821*, Milano, UTET, 2011;
- ID., *The Cultural Origins of a Political Myth in Modern Italy, 1796-1943*, Oxford Scholarshi 2013.
- ID., *La guerre de deux cents ans. Une histoire des histoires de la Révolution française*, Paris, Perrin 2018.
- ID., *Mito e storiografia della "grande rivoluzione". La Rivoluzione francese nella cultura politica italiana del '900*, Napoli, Guida 2006.

- DELILLE G., *Le maire et le prieur. Pouvoir central et pouvoir local en Méditerranée occidentale (XVe -XVIIe siècle)*, Rome, École française de Rome, 2003.
- DI FALCO A., *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI - XVIII)*, Avellino, Il Terebinto Edizioni, 2012.
- ELLIOTT J. H., *La Spagna ed il suo mondo*, Torino, Einaudi, 1986 [ed. or. New Haven-London 1989].
- FASANO GUARINI E., (a cura di), *Potere e società negli Stati regionali italiani fra '500 e '600*, Bologna, il Mulino, 1978.
- FAVARÒ V., *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, Palermo, Mediterranea, 2009.
- FEBVRE L., *Onore e patria*, Roma, Donzelli, 1996.
- V. FIORELLI-E. NOVI CHAVARRIA (a cura di), *Baroni e vassalli*, Milano, Franco angeli, 2011.
- GALASSO G., *L'Italia una e diversa nel sistema degli stati europei (1450-1750)*, in G. GALASSO - L. MIGLIORINI, *L'Italia moderna e l'unità nazionale*, Torino, UTET, 1998 pp. 1-492.
- ID., *Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino, Einaudi, 1994.
- ID., *Il Regno di Napoli, I, Il Mezzogiorno angioino ed aragonese (1266-1494)*, vol. XV/1, Torino, UTET, 209 1992.
- GIUFFRIDA A.- D'AVENIA F.-PALERMO D. (a cura di), *Studi storici dedicati ad Orazio Cancila*, Palermo, in «Quaderni Mediterranei», 2011.
- GRECO G.-ROSA M., (a cura di) *Storia degli Antichi Stati italiani*, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- HOBSBAWM E. J.-RANGER T., *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 1987.
- IRACE E., *Tra città e province. Patrie locali nelle periferie pontificie*, pp. 217-236 in A. DE BENEDETTIS-I. FOSIL MANNORI (a cura di), *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento ed Ottocento*, Roma, Viella, 2012.
- LABROT G., *Baroni in città: residenze e comportamenti dell'aristocrazia napoletana, 1530-1734*, Prefazione di G. Galasso, Napoli, SEN, 1979.

- LABROT G. - RUOTOLO R., *Pour une étude historique de la commande aristocratique dans le royaume de Naples espagnol*, in «Revue Historique», XIV, 535 (1980), pp. 25-48.
- LERRA A., *Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna*, a cura di A. LERRA, Manduria-Roma-Bari, Lacaita, 2004.
- MANNORI L., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale ed accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.
- ID., *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in *La Toscana in Età Moderna (secoli XVI-XVIII), politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, Atti del convegno (Arezzo, 12-13 ottobre 2000), a cura di M. ASCHERI E A. CONTINI, Firenze 2005, pp. 59-90.
- ID., *Tra nazioni e nazione: una riflessione introduttiva*, in A. DE BENEDICTIS-I. FOSI- L. MANNORI (a cura di), *Nazioni d'Italia*, Roma, Viella, 2012., pp. 7-31.
- MANNORI L.-SORDI B., *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- MARAVALL J. A., *Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro*, Bologna, Il Mulino, 1984; *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna, Il Mulino, 1991.
- A.DE BENEDICTIS-I. FOSI- L. MANNORI (a cura di), *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento ed Ottocento*, Roma, Viella, 2012., pp. 53-74.
- MOZZARELLI C., *Il Senato d'Imperio e città. La riforma nella Lombardia del Settecento*, in *L'Europa delle corti alla fine dell'antico regime*, a cura di C. MOZZARELLI-G. VENTURI, Roma, Viella, 1991, pp. 495-538.
- MOZZARELLI C.-P. SCHIERA, *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, Trento, Libera Università degli Studi di Trento, 1978.
- MOZZARELLI C.-VENTURI G. (a cura di), *L'Europa delle corti alla fine dell'antico regime*, Roma, Bulzoni, 1991.

- MUSI A., *Mito e realtà della nazione napoletana*, Napoli, Guida, 2015.
- ID., *La storia debole. Critica della "Nuova Storia"*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991;
- ID., *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea ricerche storiche», 24-2012, pp. 9 – 22.
- ID., *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- ID., (a cura di), *Le dimore signorili nel Regno di Napoli. L'età spagnola*, Università di Salerno, 2014.
- ID., *Né anomalia né analogia: le città del Mezzogiorno in età moderna*, in G. VITOLO (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno*, Salerno, Laveglia Editore, 2005., pp. 307-313.
- MUSI-M. A. NOTO (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Palermo, Mediterranea, 2011.
- ID., *Mercato Sanseverino. L'età moderna*, Salerno, Plectica 2004.
- ID. (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Napoli, ESI, 2000.
- ID., *L'Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni, Avagliano, 2000.
- ID., (a cura di), *Il sistema imperiale. L'Italia spagnola*, Napoli, ESI, 1994.
- ID., *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Napoli, ESI, 1996.
- NOTO M. A., *Caserta da feudo a Villa Reale: politica, società e identità urbana (secc. XVI-XVIII)*, in *Alle origini di Minerva trionfante. Caserta e l'utopia di S. Leucio. La costruzione dei siti reali borbonici*, a cura di G. CIRILLO, G.M. PICCINELLI, I. ASCIONE, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2012.
- ID., *Dal principe al re. Lo "stato" di Caserta da feudo a Villa Reale*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2012.
- ID., *Élites transnazionali. Gli Acquaviva di Caserta nell'Europa asburgica (secc. XVI-XVII)*, Franco Angeli, Milano 2018.
- E. NOVI CHAVARRIA- FIORELLI (a cura di), *Baroni e vassalli*, Milano, Franco angeli, 2011.

- PACINI A., *La Genova di Andrea Doria nell'Impero di Carlo V*, Firenze, Olschki 1999.
- PALERMO D., *Sicilia. 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, Palermo, Associazione no profit Mediterranea, 2009.
- PALLUEL-PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1982.
- QUIRÓS ROSADO R., *Monarquía de Oriente. La corte de Carlos III y el gobierno de Italia durante la guerra de Sucesión española*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2017.
- RAO A.M., *L'amaro della feudalità: La devoluzione del feudo di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, Guida Editori, 1984.
- SIGNOROTTO G., *L'apprendistato politico di Teodoro Trivulzio, principe e cardinale*, in "Librodelacorte" es. Monografico 1, a. 6 (2014), pp. 1-22.
- ID., *Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660)*, Firenze, Sansoni, 1996.
- SIGNOROTTO G.-TONGIORGI D., *Modena estense. La rappresentazione della sovranità*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2019.
- SODANO G., *Da baroni del Regno a Grandi di Spagna. Gli Acquaviva d'Atri: vita aristocratica e ambizioni politiche*, Napoli, Guida, 2012.
- ID., *Beni burgensatici e cultura materiale di una grande famiglia feudale: gli Acquaviva d'Atri attraverso gli inventari della devoluzione (1760-1770)*, in G. BRANCACCIO (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno: gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)*, Biblion, Milano, 2011, pp. 95- 182.
- SORDI B., *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991.
- SPAGNOLETTI A., *Profili giuridici della nobiltà meridionale fra metà Settecento e Restaurazione*, in «Meridiana», 19 (1994), pp. 29-58.
- ID., *Stato, aristocrazia e ordine di Malta nell'Italia moderna*, Ecole Francaise de Rome, 1988.
- ID., *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Milano, B. Mondadori, 1996.

ID., *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2003.

TOUBERT P., *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident Méditerranéenne (Xème-XIIème siècles). Bilan et perspectives*, Rome, E.F.R., 1980.

ID., *Feudalesimo mediterraneo. Il caso del Lazio medievale*, Milano, Jaca Book, 1989.

VERGA M., *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990.

ID., *Le istituzioni politiche*, in *Storia degli antichi Stati italiani*, a cura di G. GRECO-M. ROSA, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 3-58.

ID., «*Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone*». *La legislazione sulla nobiltà nella Toscana lorenese (1750-1792)*, in M.A. VISCEGLIA (a cura di), *Signori patrizi e cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, Roma - Bari, Laterza, 1992, pp. 355-368.

ID., *Tra Sei e Settecento. Un'«età delle preriforme»?», in «Storica», I (1995), p. 119.*

VISCEGLIA M. A., (a cura di), *La nobiltà romana in età moderna: profili istituzionali e pratiche sociali*, Roma, Carocci, 2001.

EAD., *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli, Guida, 1988; *Identità nobiliari in età moderna*, fascicolo monografico di «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 214 1993.

EAD., *Formazione e dissoluzione di un patrimonio aristocratico: la famiglia Muscettola tra XVI e XIX secolo*, in «Mélange de L'École française de Rome», n° 92/2 (1980), pp. 555 - 624.

EAD., *Signori patrizi e cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, Roma - Bari, Laterza, 1992.

VITOLO G., (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, Salerno, Laveglia, 2005.

VON ARETIN K. O., *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo*, «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico», IV (1978), pp. 51-93.

ZENOBI G. B., *Ceti e potere nella Marca pontificia*, Bologna, Il Mulino, 1976.

ID., *Le "ben regolate città". Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994.